

RESOCONTO STENOGRAFICO

600.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	52670	tinuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente (4293).	
Disegni di legge:		PRESIDENTE	52634, 52635, 52641, 52643, 52644, 52645, 52646, 52650
(Autorizzazioni in Commissioni) . . .	52733	AGOSTINACCHIO PAOLO (MSI-DN)	52643
(Trasmissione dal Senato)	52629	BELLOCCHIO ANTONIO (PCI)	52644, 52650
Disegni di legge di conversione:		BRINA ALFIO (PCI)	52644
(Autorizzazione di relazione orale) .	52670	D'AIMMO FLORINDO (DC), Relatore 52634,	
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	52631	52641, 52644, 52645, 52646	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		GITTI TARCISIO (DC)	52692
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la con-		MEROLLI CARLO, Sottosegretario di Stato per le finanze 52635, 52641, 52650	
		ROSSI DI MONTELERA LUIGI (DC)	52645

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 52629, 52670
S. 2085 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986 (<i>approvato dal Senato</i>) (4361).	Proposte di inchiesta parlamentare:
PRESIDENTE 52654, 52661, 52662, 52664, 52665	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 52630
ALOI FORTUNATO (MSI-DN) 52662	Proposte di legge (Seguito della discussione):
COVATTA LUIGI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 52661	SPAGNOLI ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (65);
FERRARA GIOVANNI (Sin. Ind.) 52663	BARACETTI ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane (68);
FERRI FRANCO (PCI) 52664	CONTU: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177);
POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN) 52659	SCOVACRICCHI: Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni del Friuli (350);
RALLO GIROLAMO (MSI-DN) 52661	CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Riconoscimento della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (535);
TAMINO GIANNI (DP) 52664	RUSSO FRANCO ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1174);
TESINI GIANCARLO (DC), <i>Relatore</i> 52661	RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana (1175);
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	FINCATO ed altri: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (1195);
Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi (4294).	RUSSO FRANCO ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1244);
PRESIDENTE 52695, 52698, 52699, 52700, 52702, 52703, 52721, 52722, 52723, 52724, 52725, 52728	TRAMARIN ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura veneta (1467);
ANSELMI TINA (DC) 52724	DUJANY ed altri: Provvedimenti per la tutela e la promozione della lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in Italia (2421).
BIANCHI FORTUNATO (DC), <i>Relatore per la XIII Commissione</i> 52695, 52703	PRESIDENTE 52671, 52673, 52678, 52680, 52683, 52685, 52689, 52690, 52691, 52692, 52693, 52694
BORRUSO ANDREA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 52703, 52721, 52722, 52723, 52728	BANDINELLI ANGIOLO (PR) 52683
CALAMIDA FRANCO (DP) 52702, 52724, 52725	BARACETTI ARNALDO (PCI) 52693
FACCHETTI GIUSEPPE (PLI) 52722, 52728	FINI GIANFRANCO (MSI-DN) 52671
FERRARI MARTE (PSI) 52699, 52724	GITTI TARCISIO (DC) 52692
MANCINI VINCENZO (DC), <i>Presidente della XIII Commissione</i> 52720, 52722	
PALLANTI NOVELLO (PCI) 52722, 52723, 52724	
PERUGINI PASQUALE (DC), <i>Relatore per la V Commissione</i> 52698	
PISICCHIO NATALE (DC) 52723	
RAVAGLIA GIANNI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 52699	
SOSPIRI NINO (MSI-DN) 52700	
Proposte di legge:	
(Annunzio) 52629	
(Approvazioni in Commissioni) 52733	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

	PAG.		PAG.
LABRIOLA SILVANO (PSI), <i>Presidente della Commissione</i>	52690, 52694	Per la risposta scritta ad una interrogazione:	
PARIGI GASTONE (MSI-DN)	52673	PRESIDENTE	52734
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN)	52691	DEL DONNO OLINDO (MSI-DN)	52734
RUSSO FRANCO (DP)	52691		
RUTELLI FRANCESCO (PR)	52692	Per un richiamo al regolamento:	
SCOVACRICCHI MARTINO (PSDI)	52678	PRESIDENTE	52632, 52633
SOAVE SERGIO (PCI)	52680	BERSELLI FILIPPO (MSI-DN)	52632, 52633
Interrogazioni, interpellanze e mozioni:		Proclamazione di deputati subentranti	52670
(Annunzio)	52734		
Risoluzione:		Sull'ordine dei lavori:	
(Annunzio)	52734	PRESIDENTE	52694
Dimissioni del deputato Giuseppe Amadei:		Su un lutto del deputato Riccardo Misasi:	
PRESIDENTE	52631, 52632	PRESIDENTE	52631
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI)	52631		
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:		Votazioni segrete	52646, 52650, 52665, 52685, 52728
(Annunzio)	52733		
Per fatto personale:		Ordine del giorno della seduta di domani	52734
PRESIDENTE	52684, 52685		
RAUTI GIUSEPPE (MSI-DN)	52684		

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

La seduta comincia alle 11.

DINO MADAUDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 4 febbraio 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

DI DONATO: «Attribuzioni del personale della carriera di concetto degli uffici giudiziari» (4408);

GARGANI: «Norma transitoria concernente la funzione di presidente di tribunale di sorveglianza» (4409);

SOSPISI ed altri: «Elevazione dei limiti di età per la partecipazione dei medici ai concorsi pubblici» (4410);

BOSELLI ed altri: «Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (4411);

GIADRESCO ed altri: «Regolamentazione del rapporto Stato-regioni ed istituzione di un fondo sociale per l'emigrazione» (4412);

MASTELLA ed altri: «Norme per la definitiva sistemazione del precariato giovanile» (4413).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 4 febbraio 1987 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

S. 1352 — «Stato giuridico dei ricercatori universitari, norme sui concorsi e per il riequilibrio della docenza» (4407).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

TASSI ed altri: «Integrazione dell'articolo 437 del codice di procedura penale concernente i tempi a disposizione del difensore nella discussione finale» (4155) (con parere della I Commissione);

TASSI: «Modifiche al codice di procedura penale concernenti il diritto di difesa» (4196) (con parere della I Commissione);

PATUELLI ed altri: «Abrogazione dell'ul-

timo comma dell'articolo 226-ter del codice di procedura penale concernente l'autorizzazione in forma orale all'impeachment, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche» (4203) *(con parere della I Commissione)*;

VI Commissione (Finanze e tesoro):

PATRIA ed altri: «Modifica alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concernente la deducibilità delle spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria ed universitaria legalmente riconosciuti» (3519) *(con parere della V e della VIII Commissione)*;

STEGAGNINI: «Equiparazione del trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti alle vittime del dovere e loro superstiti, alle pensioni di guerra» (4095) *(con parere della I, della II, della V e della VII Commissione)*;

VII Commissione (Difesa):

BARACETTI ed altri: «Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva» (4246) *(con parere della I e della V Commissione)*;

VIII Commissione (Istruzione):

PELLICANÒ ed altri: «Nuove norme per la valorizzazione di beni culturali e per la creazione di occupazione aggiuntiva di giovani» (4133) *(con parere della I e della V Commissione)*;

FIORI: «Integrazione all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'equipollenza con il titolo di dottore di ricerca di diplomi post-universitari rilasciati da istituti stranieri» (4199) *(con parere della III Commissione)*;

SANFILIPPO ed altri: «Conservazione e recupero del patrimonio monumentale e storico delle provincie di Siracusa e Ragusa» (4278) *(con parere della I, della II, della V e della IX Commissione)*;

IX Commissione (Lavori pubblici):

BULLERI ed altri: «Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata» (3936) *(con parere della I, della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione)*;

BOTTA ed altri: «Interventi in materia di opere di difesa del suolo» (3978) *(con parere della I, della II, della V e della XI Commissione)*;

GALLI ed altri: «Norme relative alla localizzazione e realizzazione di opere di disinquinamento e protezione ambientale» (4200) *(con parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione)*;

XII Commissione (Industria):

BIANCHINI ed altri: «Proroga della disciplina della distribuzione commerciale al dettaglio e norme in materia di urbanistica e credito in favore delle imprese operanti nel commercio» (3326) *(con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della IX Commissione)*;

TASSI ed altri: «Regolamentazione degli orari per gli esercizi commerciali a conduzione familiare ed artigianali» (3529);

DONAZZON ed altri: «Istituzione del Fondo nazionale per la promozione e lo sviluppo del settore commerciale» (4098) *(con parere della I e della V Commissione)*;

XIII Commissione (Lavoro):

MANCINI VINCENZO ed altri: «Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro» (4174) *(con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione)*.

Assegnazione di proposte d'inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte d'in-

chiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

Commissioni riunite III (Esteri) e VII (Difesa):

BASSANINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla esportazione di armi, sistemi d'arma e materiali bellici di produzione italiana verso paesi in conflitto e sul transito illegale di armamenti nel territorio italiano» (doc. XXII n. 22) *(con parere della I, della II, della IV, della V e della XII Commissione);*

RONCHI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla esportazione e il transito di materiali di armamento» (doc. XXII n. 23) *(con parere della I, della II, della IV, della V e della XII Commissione).*

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale» (4238).

**Su un lutto del deputato
Riccardo Misasi.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Misasi è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

**Dimissioni del deputato
Giuseppe Amadei.**

PRESIDENTE. Comunico che in data 30 gennaio 1987 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal deputato Giuseppe Amadei:

«Poiché il mio partito nel suo ultimo congresso nazionale ha sancito l'incompatibilità tra il mandato parlamentare italiano e quello europeo, mi trovo nelle condizioni di dovere scegliere tra Roma e Strasburgo.

Con il pieno accordo e consenso del segretario nazionale del mio partito, rinuncio alla Camera dei deputati, alla quale mi onoro di aver appartenuto ininterrottamente per 27 anni, e nel dargliene, signora Presidente, doverosa comunicazione, la prego di gradire l'espressione della mia grande stima e riconoscenza per aver avuto il privilegio di collaborare direttamente con lei nell'Ufficio di Presidenza e di aver potuto apprezzare le sue alte doti di equilibrio, di imparzialità e di profondo senso del dovere.

Con il mio più cordiale saluto, mi creda suo affezionatissimo

«Firmato: GIUSEPPE AMADEI».

Credo d'interpretare il sentimento unanime dell'Assemblea rivolgendo al collega Amadei il nostro fervido augurio di buon lavoro come parlamentare europeo, ed il nostro apprezzamento per l'opera da lui svolta in questa Assemblea, anche nell'ultimo periodo in cui, tra l'altro, ricopriva l'incarico di segretario di Presidenza. -

Nessuno chiedendo i parlare, pongo in votazione l'accettazione delle dimissioni del deputato Amadei.

(È approvata).

ALESSANDRO REGGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, le dimissioni del collega Amadei sono già state poste ai voti ed io non ho

potuto partecipare a tale votazione. La prego, però, di consentirmi di dire, a nome del gruppo socialdemocratico, che esprimo all'onorevole Amadei il riconoscimento per il lavoro svolto e l'apprezzamento per la sua decisione di dedicarsi con tutte le sue forze all'impegno di parlamentare europeo.

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani, lei stesso si è reso conto del fatto che stavamo già per passare al primo punto dell'ordine del giorno. Tuttavia, per quanto riguarda l'espressione dei sentimenti di solidarietà e di apprezzamento nei confronti dell'onorevole Amadei, mi ero già permesso, a nome di tutti noi, e quindi anche a nome suo, di esternare il pensiero dell'Assemblea.

Per un richiamo al regolamento.

FILIPPO BERSELLI. Chiedo di parlare per un richiamo agli articoli 33, 89, 128 e 139 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Dal resoconto stenografico di giovedì 29 gennaio 1987, signor Presidente, si nota che io chiesi chiarimenti al Presidente della Camera in ordine ad un'interrogazione che avevo presentata il giorno precedente, ma che non risultava pubblicata in allegato al resoconto sommario. L'interrogazione era nei seguenti termini, diretta al ministro dei trasporti, «per...

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, lei sa che non può dar lettura dell'interrogazione, perché in tal modo verrebbe acquisita agli atti della Camera, mi scusi.

FILIPPO BERSELLI. Onorevole Presidente, mi richiamo ad un precedente.

PRESIDENTE. Il precedente che mi vuole citare, purtroppo, ha registrato quattro o cinque miei richiami; lei sa che alla fine non si possono prendere provve-

dimenti, ma sta alla sua cortesia non mettermi nelle condizioni di...

FILIPPO BERSELLI. Onorevole Presidente, mi richiama al precedente che, secondo me, ha un senso perché l'interrogazione dichiarata non ammissibile, risulta pubblicata per esteso nel resoconto stenografico di giovedì 29 gennaio 1987. Se quindi, in occasione della precedente seduta, mi è stato consentito leggere l'interrogazione dichiarata non ammissibile...

PRESIDENTE. No, no, onorevole Berselli, non è stato consentito, lei lo sa perfettamente: semmai si è abusato della cortesia della Presidenza!

Lei, certamente, non vorrà seguire questo esempio che, pertanto, non può costituire precedente.

FILIPPO BERSELLI. Io credevo che costituisse un precedente, comunque non ha importanza. L'interrogazione è abbastanza nota, almeno ad alcuni colleghi. Vi si chiedevano chiarimenti in ordine ad una distribuzione di orologi effettuata dal presidente dell'Ente ferrovie dello Stato, a favore di alcuni amici di corrente della democrazia cristiana; e si chiedeva se il fatto fosse vero, con la sollecitazione di chiarimento da parte del ministro dei trasporti.

Questa interrogazione non è stata dichiarata ammissibile, perché contenente frasi spiritose, ovvero sconvenienti. Io, in quella occasione, signor Presidente, onorevoli colleghi...

PRESIDENTE. Frasi non parlamentari.

FILIPPO BERSELLI. Ora lei, signor Presidente, dà un'ulteriore definizione. Io avevo preso atto della definizione di «spiritose ovvero sconvenienti».

L'onorevole Presidente della Camera, in quella occasione, richiamandosi all'articolo 139 del nostro regolamento, ed in modo estensivo, riteneva che, appunto, anche in tema di interrogazioni si doves-

PAGINA BIANCA

di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente (4293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dall'attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente.

Ricordo che nella seduta del 2 febbraio 1987 si è chiusa la discussione sulle linee generali. Ha pertanto facoltà di replicare il relatore, onorevole D'Aimmo.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Signor Presidente, devo chiedere, ai fini della sostanza del dibattito, per avere un quadro più completo dell'articolato che ci accingiamo ad esaminare, una sospensione che consenta di prendere in esame un pacco di emendamenti pervenuti questa mattina al tavolo del Comitato dei nove e consegnati ieri sera da alcuni parlamentari del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, emendamenti che prefigurano modifiche rispetto al quadro del provvedimento.

Affinché io possa esprimere, anche in sede di replica, la posizione della maggioranza della Commissione tenendo conto anche di tali emendamenti, è opportuno che vi sia la possibilità di esaminarli brevemente, in quanto potrebbero in qualche modo stravolgere il dibattito già svoltosi e le sue conclusioni. Ribadisco, quindi, la richiesta di una breve sospensione, anche solo di un quarto d'ora, per consentire al Comitato dei nove di valutare il contenuto di queste proposte sotto tutti i profili.

PRESIDENTE. Onorevole D'Aimmo, lei si rende conto che gli emendamenti potevano essere presentati fino a ieri sera. Questo lo dico per affermare un principio di natura regolamentare. Mi rendo, però,

anche conto delle difficoltà oggettive cui lei fa riferimento.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. La mia è anche una protesta, perché si tratta di emendamenti che non...

PRESIDENTE. Protesta nei confronti di chi, onorevole D'Aimmo? Non ho capito...

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Nei confronti di chi poteva presentare gli emendamenti in Commissione e non l'ha fatto.

PRESIDENTE. I presentatori, naturalmente, hanno esercitato un loro diritto di natura regolamentare. Si trattava, semmai, di un atto di cortesia che potevano rendere o meno, ma comunque hanno esercitato un loro diritto.

Detto questo però, mi rendo conto nel merito che lei ha bisogno oggettivamente di convocare il Comitato dei nove. Ella ha chiesto un quarto d'ora di sospensione; io penso che sia più opportuna una sospensione di 20 minuti. Sospendo quindi, la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,25,
è ripresa alle 12.**

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Avverto i colleghi che durante il pomeriggio avranno luogo altre votazioni a scrutinio segreto sugli altri punti iscritti all'ordine del giorno.

Passiamo alle repliche. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Signor Presidente, il dibattito che si è svolto in Assemblea ha confermato la validità della soluzione proposta con il testo adottato dalla Commissione su cui si registra una

larghissima convergenza. Anche gli emendamenti presentati ieri sera, e respinti dalla Commissione tranne due che sono stati modificati, non modificano i termini del disegno di legge di conversione. In ordine all'unica questione sollevata con forza a proposito del costo della notifica da parte dei destinatari degli avvisi di notificazione in materia di accertamento e rettifica di imposte dirette e di IVA, degli avvisi di irrogazione di sanzioni per violazioni che non hanno dato luogo ad accertamento, degli avvisi di liquidazione di imposta, provvedimenti di accoglimento e di rigetto su domande di riconoscimento di esenzioni dalle imposte sui redditi, devo dire che tali avvisi sono stati equiparati dal Governo agli atti di notifica dei verbali di contravvenzione alle disposizioni sulla circolazione stradale ed agli atti tavolari. Questa norma è volta a conseguire l'effetto proprio della notificazione e ciò per il passato non avveniva. Bisogna perciò dire che anche questa norma deve essere accettata. Di fatto ci troviamo di fronte ad un provvedimento di proroga puro e semplice, nella sua parte essenziale, dell'attuale sistema di riscossione attraverso le esattorie. Questo sistema è però destinato a cessare entro il 30 giugno 1988, in quanto si applicherà la riforma, proposta già dodici anni fa, da poco approvata. Il provvedimento in oggetto si rende perciò necessario e su di esso si è anche registrata una larga convergenza da parte di tutti i gruppi. Signor Presidente, non mi resta che raccomandare alla Camera l'approvazione del provvedimento al nostro esame così come è stato presentato, tranne pochissime modifiche accettate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rispondere alle osservazioni fatte dai colleghi Agostinacchio e Brina. Al primo collega vorrei dire che il decreto-legge al nostro esame riproduce

una serie di disposizioni contenute in alcuni disegni di legge il cui *iter* parlamentare è ancora in corso. Devo inoltre aggiungere che le disposizioni riguardanti le notifiche, come ha affermato il relatore, sono quelle contenute nella legge 20 novembre 1982 concernente la notificazione di tutti gli atti giudiziari. Pertanto con questo decreto si applica un principio già introdotto da tempo nel nostro ordinamento.

All'onorevole Brina vorrei far osservare che l'emanazione dei decreti delegati per la riforma del sistema di riscossione può avvenire entro il 15 ottobre 1987 e non è certo colpa del Governo se si registra un certo ritardo. Non è assolutamente pensabile che dal 16 ottobre al 31 dicembre 1987 sia possibile provvedere a tutte le procedure delle concessioni sulla base di quanto formulerà l'apposita Commissione prevista dalla legge delega. La proroga pertanto si impone, in quanto siamo in presenza di un fatto ineludibile.

Da ultimo, vorrei dire che il Governo ha presentato ieri un emendamento interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, volto a chiarire meglio la materia e nel contempo ad inserire l'esenzione del tetto del 4 per cento per le esattorie site in comuni terremotati. Tale esenzione era prevista nel precedente provvedimento di proroga delle gestioni esattoriali.

Il Governo raccomanda quindi all'Assemblea la conversione in legge del decreto in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione. Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. Il decreto legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente, è conver-

tito in legge, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1, la data: «31 dicembre 1988», è *sostituita dalla seguente:* «30 giugno 1988»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi percepiti negli anni 1987 e 1988 sui ruoli posti in riscossione e sui versamenti diretti riscossi negli stessi anni, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per i medesimi anni 1987 e 1988, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 4 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1986 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per il 1986. Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro versamento.

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. Il primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente: «La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18».

All'articolo 2:

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. L'articolo 3, comma quinto, della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti è così sostituito:

«Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226 e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato, purché non superino le seguenti misure:

a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi, ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese.

All'articolo 3, le parole: «moltiplicando per 250», *sono sostituite dalle seguenti:* «moltiplicando per 220».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Passiamo quindi alla discussione sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione e riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988:

a) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 31 dicembre 1986 atto di rinuncia, continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle

medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante;

b) le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori continuano ad avere efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 568 del 1983, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato, con i correlativi adeguamenti temporali, il riferimento agli anni 1983 e 1984;

c) le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

2. Fino alla stessa data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla citata legge n. 657 del 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi pre-

visti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

4. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 3; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: non oltre il 30 giugno 1988 con le seguenti: non oltre il 31 dicembre 1989.

1. 2.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e consorziali.

1.3.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e delle ricevitorie provinciali.

1. 4.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché delle tesorerie comunali.

1. 5.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: non hanno notificato entro il 31 dicembre 1986 aggiungere le seguenti: e per coloro che hanno notificato dopo il 31 dicembre 1986, la notifica è valida, quando sia provato che l'atto è stato consegnato all'ufficio notifiche prima della data sopra riportata.

1. 6.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante aggiungere le seguenti: sempre che singolarmente indicate.

1. 7.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: ed esattamente individuate.

0. 1. 7. 1.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: degli esattori.

1. 8.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: collettori.

1. 9.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ufficiali esattoriali.

1. 10.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e messi notificatori.

1. 11.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: continuano ad avere efficacia aggiungere le seguenti: sino al 31 dicembre 1989.

1. 12.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: continuano ad avere efficacia aggiungere le seguenti: sino al 30 giugno 1989.

1. 14.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: continuano ad avere efficacia aggiungere le seguenti: sino al 31 dicembre 1988.

1. 13.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 23 dicembre 1977, n. 954 aggiungere le seguenti: per cui in alternativa dell'aggio, l'esattore può chiedere la corresponsione di una indennità annuale in misura pari alla differenza tra la somma degli aggi tariffari per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti e la maggiore somma.

1. 15.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'ultimo comma, lettera c) aggiungere le seguenti: cioè quando l'esattore gestisce altra esattoria, per la quale nel triennio 1974-76 ha percepito per versamenti diretti, un aggio medio annuo superiore a un miliardo di lire, e modificazioni successive.

1. 16.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: la maggior somma di cui alla lettera a) ...23 dicembre 1977, n. 954 aggiungere le seguenti: e cioè del costo del personale effettivamente in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali.

1. 17

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

1-bis. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi percepiti da ciascun esattore nell'anno 1987 sui ruoli posti in riscossione e sui versamenti diretti riscossi nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per detto anno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 4 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1986 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per il 1986.

1-ter. Il limite percentuale del 4 per cento di cui al comma 1-bis si applica anche al primo semestre 1988, prendendo come base di calcolo una somma pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1987 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso

anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per il 1987.

1-quater. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dagli esattori e per il loro riversamento.

1-quinquies. Gli esattori, entro il 15 marzo 1987, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° aprile 1987.

1-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies non trovano applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali ha operato la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

1. 1.

GOVERNO.

Al comma 2 sopprimere le parole: restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana sino alla fine del periodo.

1. 18.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 3 dopo le parole: sono conferite le esattorie *aggiungere la seguente:* comunali.

1. 19.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 3 dopo le parole: sono conferite le esattorie *aggiungere la seguente:* consorziali.

1. 20.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 4 sostituire le parole: qualora risulti con le seguenti: quando risulta.

1. 21.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 4 sostituire le parole: sussistono procedimenti con le seguenti: sussistono procedimenti.

1. 22.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 4 dopo le parole: degli articoli 416 e 416-bis aggiungere le seguenti: e cioè rispettivamente nel caso di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso.

1. 23.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 4, dopo le parole: Le competenti prefetture aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 24.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: ed entro otto giorni nei casi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 1. 24. 1.

RUBINACCI, ALPINI, AGOSTINACCHIO.

Sono stati infine presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole: L'autorità giudiziaria che ha emesso con le seguenti: l'autorità giudiziaria, entro otto giorni dalla data in cui ha emesso.

1. 25.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Sopprimere il comma 5.

1. 26.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 2:

«1. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1988. È fatta comunque salva la facoltà al ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

2. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

3. Il termine di prescrizione per il recupero delle tasse automobilistiche relative all'anno 1983 è prorogato al 31 dicembre 1987: alla stessa data è prorogato il termine di prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte per lo stesso anno 1983.

4. Per la notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli altri atti di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, le tasse di spedizione sono poste a carico del destinatario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, ultimo comma, della legge medesima».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: è fissato al 31 dicembre 1988 con le seguenti: è fissato al 31 dicembre 1987.

2. 1.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Al comma 1 sostituire le parole: è fissato al 31 dicembre 1988 *con le seguenti:* è fissato al 30 giugno 1988.

2. 2.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 1 sopprimere le parole da: È fatta salva fino a: 26 ottobre 1972, n. 644.

2. 3.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Al comma 4, sostituire le parole: a carico del destinatario *con le seguenti:* a carico dell'ente che procede.

2. 4.

RUBINACCI, AGOSTINACCHIO, ALPINI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avverto che agli articoli 3 e 4, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Rubinacci 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, sul subemendamento Rubinacci 0.1.7.1, sugli emendamenti Rubinacci 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.1 del Governo. Quest'ultimo ha rettificato il contenuto dell'emendamento eliminando, al terzo rigo, le parole: «da ciascun esattore». Si è trattato, è stato detto, di un errore tipografico. Il parere è contrario sugli emendamenti Rubinacci 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Rubinacci 1.23, in quanto esso è pleonastico. La Commissione è d'accordo sul contenuto di tale emendamento, ma ritiene superfluo far menzione al caso di associazioni per de-

linquere e di associazioni di tipo mafioso, quando tali reati sono esplicitamente contemplati negli articoli 416 e 416-bis del codice penale. Il parere è contrario sul subemendamento Rubinacci 0.1.24.1.

In ordine all'emendamento Rubinacci 1.24, devo dire che la Commissione lo ha fatto proprio rettificando da trenta a sessanta giorni il termine previsto. In pratica si è eliminato tutto il resto.

La Commissione ha fatto proprio l'emendamento Rubinacci 1.25, modificando il termine «entro otto giorni» nel seguente modo: «entro quindici giorni» che alla Commissione è sembrato più ragionevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rubinacci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Anticipo il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2-bis.01, invitando i presentatori a ritirarlo. La materia è stata già esaminata in Commissione e si preferirebbe non tornare sull'argomento.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore, e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1 con la correzione ricordata dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.6 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Rubinacci 0.1.7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo nel testo modificato dalla correzione citata dal relatore, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ru-

binacci 1.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo votare ora l'emendamento Rubinacci 1.23.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Lo ritiriamo, signor Presidente, e ritiriamo anche il subemendamento Rubinacci 0.1.24.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Agostinacchio.

Dobbiamo votare ora l'emendamento Rubinacci 1.24, che il relatore D'Aimmo ha fatto proprio a nome della Commissione, a condizione che le parole «entro trenta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.24 nel testo modificato, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rubinacci 1.25, fatto proprio dalla Commissione a condizione che le parole «entro otto giorni» siano sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni». I presentatori accettano questa modifica?

PAOLO AGOSTINACCHIO. Siamo d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.25, nel testo modificato, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano, a decorrere dall'anno 1986, anche al personale della Ragioneria generale dello Stato addetto ai servizi della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze. La ripartizione del compenso è effettuata con i criteri adottati per il personale del Ministero delle finanze».

In riferimento a questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis

1. Per le somme riscosse a partire dal 1^o luglio 1987 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 603, è pari al 46 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Gli esattori, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° luglio 1987.

Dis. 2. 01.

BELLOCCHIO, BRINA, ANTONI, AULETA.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2. 01.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di stato per le finanze*. Mi associo all'invito del relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 del disegno di legge e sull'articolo aggiuntivo, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2. 01. Onorevole Bellocchio, accetta l'invito della Commissione a ritirare il suo articolo aggiuntivo?

ANTONIO BELLOCCHIO. Insistiamo per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bellocchio. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brina. Ne ha facoltà.

ALFIO BRINA. Signor Presidente, dichiaro innanzitutto il nostro voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2. 01. Esso si propone di ridurre l'aggio da corrispondere agli esattori, per i versamenti effettuati direttamente alle banche dai contribuenti, o alle tesorerie,

dall'attuale 52,5 per cento, rispetto all'aggio praticato per i versamenti mediante ruoli, al 46 per cento. Secondo stime del Ministero ogni punto equivale ad oltre 10 miliardi. I versamenti mediante ruoli sono operazioni di riscossione gestite direttamente dalle esattorie ed è ingiusto, pertanto, corrispondere per questa attività un aggio. Stante la nostra legislazione, la misura dell'aggio non può essere inferiore allo 0,6 per cento, né superiore al 6,72 per cento delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti, l'aggio era pari all'80 per cento di quello della riscossione mediante ruoli fino al 1984, dopo di che, accogliendo nostri emendamenti, il Parlamento ha ridotto tale misura, attraverso diversi esercizi, al 52,5 per cento.

Dopo l'entrata in vigore della riforma fiscale è stata proprio questa corrispondenza non dovuta dallo Stato agli esattori a rendere appetibile, in sostanza, le concessioni esattoriali. In altre parole gli esattori gestiscono mediante ruoli circa il 7-8 per cento delle entrate dello Stato e per questo percepiscono come diritto l'aggio pieno. Essi, però, introitano anche un aggio, se pur ridotto, sulle restanti entrate tributarie, pari al 92-93 per cento, derivante da versamenti diretti alle tesorerie o mediante autotassazione.

Questa specie di contributo non dovuto serve, si dice, a coprire i costi che gli esattori incontrano nel loro lavoro e che non trovano copertura nell'aggio stabilito per l'attività di competenza, per l'esiguità delle entrate derivanti dai ruoli, segmento ormai marginale rispetto al complesso delle entrate. Ma questo si sapeva già dall'inizio, dal momento dell'entrata in vigore della riforma fiscale; si sapeva, cioè che la stessa avrebbe inevitabilmente portato a riformare anche il sistema esattoriale. La riforma delle esattorie, tuttavia, ha stentato e stenta ancora a realizzarsi, perché questo contributo non dovuto, a nostro avviso, dello Stato agli esattori rende ancora appetibili le concessioni; esse, infatti, lavorano meno, ma in compenso incassano parecchio.

L'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2. 01 si propone di intaccare la viziosità del circolo e di spianare la strada all'attuazione della riforma delle esattorie, che è dall'ottobre scorso, come è noto, legge dello Stato. Invitiamo pertanto i colleghi deputati ad approvare l'articolo aggiuntivo in questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rossi di Montelera.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ragione per la quale il gruppo della democrazia cristiana, allineandosi alla posizione del Governo e della maggioranza che lo sostiene, voterà contro l'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2.01 è relativa alla fase transitoria nella quale ci troviamo in questa materia. Infatti il Parlamento ha approvato la nuova legge di riforma del sistema esattoriale, che è già entrata in vigore, per cui con questo provvedimento stiamo solo trattando del periodo transitorio necessario per giungere all'entrata a regime della riforma stessa. Nelle more dell'entrata in vigore della riforma abbiamo approvato, anche negli anni passati, una serie di provvedimenti di proroga, annuali o poco più, nell'ambito dei quali sono state modificate alcune norme relative al trattamento di taluni rapporti economici con le gestioni esattoriali.

Per quanto riguarda questa specifica materia, cioè gli aggi sui versamenti diretti, la percentuale era già ridotta in modo sensibile dagli ultimi provvedimenti, ed era stata portata all'attuale 52,5 per cento. Se accettassimo la proposta dell'onorevole Bellocchio di ridurre ulteriormente tale aggio, che già corrisponde a condizioni minime di economicità di gestione, correremmo il rischio di provocare l'uscita dal sistema di un numero rilevante di gestioni esattoriali, per l'impossibilità di far fronte ai costi. Ci troveremmo quindi, magari per alcuni mesi, poiché la riforma deve entrare in vigore nel 1988, nella carenza o nella assenza (come del resto è già accaduto in Sicilia,

per altra ragione) del servizio di riscossione dei tributi, in alcune zone del paese. Ciò sarebbe di estrema gravità, in rapporto al danno che si determinerebbe per l'erario.

Riteniamo quindi che, trattandosi di norme transitorie, si debba lasciare che il regime deciso per il periodo transitorio continui, senza ulteriori modifiche, sino all'entrata a regime della riforma, che avverrà, fra l'altro, fra pochi mesi.

Per questa ragione non vediamo alcun motivo di modificare l'attuale normativa e voteremo contro l'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2.01.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Vorrei specificare più analiticamente i motivi per i quali inviterei di nuovo i presentatori dell'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2. 01 a ritirarlo o, in caso contrario, perché esso non possa avere il parere favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole D'Aimmo, già l'onorevole Bellocchio, e poi anche l'onorevole Brina, hanno dichiarato che non intendono ritirare l'articolo aggiuntivo. Per cui mi pare che la sua richiesta cada nel vuoto.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Ho detto che nell'ipotesi contraria intendevo specificare i motivi per i quali la Commissione ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Se lo fa in un attimo, posso consentirglielo, ma non posso permetterle di parlare per dichiarazione di voto, perché a nome del suo gruppo ha già parlato l'onorevole Rossi di Montelera. Quindi, se in un attimo desidera aggiungere qualcosa, a nome della Commissione, ha facoltà di parlare.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Signor Presidente, c'è una netta contraddizione, a mio avviso, fra l'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2.01...

PRESIDENTE. Onorevole D'Aimmo, non mi crei problemi! Siamo già in sede di dichiarazioni di voto e lei avrebbe dovuto fornire prima tali chiarimenti.

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bellocchio Dis. 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	364
Maggioranza	183
Voti favorevoli	188
Voti contrari	176

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo

Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bohicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello

Crucianelli Famiano

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Florino Michele
Forner Giovanni
Foti Luigi
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Minardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Altero
Medri Giorgio

Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Proietti Franco
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo

Santuz Gioigio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Ivanne
Tringali Paolo

Urso Salvatore
Umidi Sala Neide Maria

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Soni in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Ferrari Giorgio
Forte Francesco
Gaspari Remo
Guarra Antonio
Lussignoli Francesco Pietro
Rocelli Gianfranco
Tedeschi Nadir

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera, in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881,

impegna il Governo

1) a modificare con effetto immediato il sistema di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'auto-radio previsto dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 dicembre 1986;

2) a predisporre, attraverso atti amministrativi o anche legislativi, un diverso meccanismo che, eliminando gli inconvenienti di massa verificatisi, poggi su un rapporto di fiducia dei contribuenti nei confronti della amministrazione finanziaria.

9/4293/1

«BELLOCCHIO, MINERVINI, VISCO,
USELLINI, PIRO, DA MOMMIO».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo, i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

ANTONIO BELLOCCHIO. Non insistiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4293, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente» (4293):

Presenti e votanti	359
Maggioranza	180
Voti favorevoli	316
Voti contrari	43

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Agostinaccio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna

Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Florino Michele
Forner Giovanni
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Malfa Giorgio
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Proietti Franco
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi

Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Tino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivonne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Ventre Antonio
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Ferrari Giorgio
Forte Francesco
Gaspari Remo
Guarra Antonio
Lussignoli Francesco Pietro
Rocelli Gianfranco
Tedeschi Nadir

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2085. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986 (approvato dal Senato) (4361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986.

Ricordo che nella seduta del 30 gennaio 1987 si è chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il ministro della pubblica istruzione.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

Ricordo che l'articolo è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle univer-

sità non statali per l'anno accademico 1985-1986, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «per l'anno accademico 1985-1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «per ciascuno degli anni accademici 1985-1986 e 1986-1987».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere di lire 60 miliardi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Università non statali legalmente riconosciute" e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il predetto accantonamento».

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione e riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno accademico 1985-1986, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori in-

quadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera Università commerciale "Bocconi" di Milano: lire 2.509.000.000;

Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano: lire 12.860.000.000;

Libera Università degli studi di Urbino: lire 10.230.000.000;

Libera Università internazionale di studi sociali di Roma: lire 1.461.000.000;

Istituto univesitario di lingue moderne di Milano: lire 1.071.000.000;

Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo: lire 973.000.000;

Libero Istituto universitario di magistero di Catania: lire 726.000.000;

Libero Istituto universitario "Maria Santissima Assunta" di Roma: lire 170 milioni;

per un totale di lire 30.000.000.000».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: 11 luglio 1980, n. 382, *e aggiungere le seguenti:* dei commi 1 e 2.

1. 1.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni accademici 1985-1986 e 1986-1987 *con le seguenti:* per l'anno accademico 1985-1986.

1. 2.

RALLO, POLI BORTONE, ALOI.

Al comma 1, sostituire la cifra: 2.509.000.000 *con la seguente:* 5.000.000.000.

1. 3.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Al comma 1 sostituire la cifra:
2.509.000.000
con la seguente: 2.180.000.000.

1. 4.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
2.509.000.000
con la seguente: 2.409.000.000.

1. 5.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
2.509.000.000
con la seguente: 2.500.000.000.

1. 6.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
12.860.000.000
con la seguente: 10.000.000.

1. 7.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
12.860.000.000
con la seguente: 12.000.000.

1. 8.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
12.860.000.000
con la seguente: 12.040.000.000.

1. 9.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
12.860.000.000
con la seguente: 12.500.000.000.

1. 10.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
12.860.000.000
con la seguente: 12.760.000.000.

1. 11.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1, sostituire la cifra:
10.230.000.000
con la seguente: 10.000.000.

1. 12.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
10.230.000.000
con la seguente: 10.500.000.000.

1. 13.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
10.230.000.000
con la seguente: 10.030.000.000.

1. 16.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
10.230.000.000
con la seguente: 10.090.000.000.

1. 15.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
10.230.000.000
con la seguente: 10.130.000.000.

1. 14.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
1.461.000.000
con la seguente: 2.000.000.000.

1. 17.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Al comma 1 sostituire la cifra:
1.461.000.000
con la seguente: 1.400.000.000.

1. 19.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
1.461.000.000
con la seguente: 1.500.000.000.

1. 18.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
1.461.000.000
con la seguente: 1.361.000.000.

1. 20.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
1.071.000.000
con la seguente: 1.000.000.000.

1. 21.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
1.071.000.000
con la seguente: 1.100.000.000.

1. 24.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
1.071.000.000
con la seguente: 1.050.000.000.

1. 22.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
1.071.000.000
con la seguente: 1.051.000.000.

1. 23.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
973.000.000
con la seguente: 873.000.000.

1. 25.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
973.000.000
con la seguente: 1.050.000.000.

1. 26.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
973.000.000
con la seguente: 1.000.000.000.

1. 27.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
973.000.000
con la seguente: 950.000.000.

1. 28.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
726.000.000
con la seguente: 626.000.000

1. 29

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
726.000.000
con la seguente: 700.000.000.

1. 31.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Al comma 1 sostituire la cifra:
726.000.000
con la seguente: 750.000.000.

1. 30.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

*Al comma 1 sostituire la cifra:
726.000.000
con la seguente: 728.000.000.*

1. 32.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Al comma 1 sostituire la cifra:
170.000.000
con la seguente: 200.000.000.*

1. 33.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Al comma 1 sostituire la cifra:
170.000.000
con la seguente: 149.000.000.*

1. 34.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Al comma 1 sostituire la cifra:
170.000.000
con la seguente: 150.000.000.*

1. 35.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Al comma 1, sostituire la cifra:
170.000.000 con la seguente: 172.000.000.*

1. 36.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Al comma 1, inserire la voce:
Università Cattolica «Sacro Cuore» di
Roma 1.500.000.000.*

1. 39.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Al comma 1, inserire la voce:
Università Cattolica «Sacro Cuore» di
Roma 1.000.000.000.*

1. 38.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

*Al comma 1, inserire la voce:
Università Cattolica «Sacro Cuore» di
Roma 641.000.000.*

1. 37.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per ottenere i contributi ogni singola Università deve presentare al Ministro della pubblica istruzione il piano di spesa.

1. 40.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il preventivo di spesa di ogni singola Università deve essere presentato al Ministro della pubblica istruzione dal Consiglio universitario nazionale.

1. 41.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per l'anno accademico 1986-1987 alle sottoelencate università non statali è assegnato il contributo a favore di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano: 2.509.000.000;

Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano: 12.860.000.000;

Libera Università degli studi di Urbino: 10.230.000.000:

Libera università internazionale di studi sociali di Roma: 1.461.000.000;

Istituto universitario di lingue moderne di Milano: 1.071.000.000;

Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo: 973.000.000;

Libero istituto universitario di magistero di Catania: 726.000.000;

Libero istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma: 170.000.000,

per un totale di lire 30.000.000.000.

1. 01.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4361 al nostro esame reca il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986.

Desidero dire innanzitutto che il mio gruppo ha presentato emendamenti che dovrebbero essere migliorativi del testo. Infatti, noi non siamo contrari, in linea di principio, al contributo da erogare alle università non statali. Ci permettiamo di far osservare al sottosegretario, tuttavia, che già il titolo stesso del provvedimento dovrebbe esser modificato, perché nella sostanza il contributo alle università non statali non è limitato all'anno accademico 1985-1986, ma è stato esteso anche all'anno accademico 1986-1987. È questo un primo rilievo, che non ci sembra soltanto di carattere formale, giacché investe la sostanza del provvedimento. Vorrei iniziare questo mio intervento dall'articolo 1 e dai riferimenti legislativi contenuti in questo stesso articolo.

L'articolo 1, nel testo licenziato dal Se-

nato, recita: «Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per ciascuno degli anni accademici 1985-1986 e 1986-1987, il contributo a fianco di ciascuna indicato», eccetera. Dunque, si fa riferimento all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e soprattutto all'intero articolo 4 della legge n. 590 del 1982.

Ci preme sottolineare che una premessa del genere non è accettabile. L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 recita: «Per altro, tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-1982». È vero che il termine veniva poi prorogato al 31 ottobre 1983 dall'articolo 4 della già citata legge n. 590; ma, quando andiamo a leggere l'articolo 4 della legge n. 590, vediamo subito che esso si compone di tre commi. Nel primo comma è previsto che il termine per la presentazione del disegno di legge concernente le università non statali di cui al primo comma dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 è prorogato al 31 ottobre 1983. Nel secondo comma è previsto che i contributi finanziari aggiuntivi alle università non statali a sgravio del maggiore onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sono consentiti, con le modalità di cui all'articolo 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986.

Qui ci sono già una limitazione ed una valutazione di carattere politico. Infatti, ancora una volta dobbiamo registrare una colpevole inadempienza da parte del Ministero della pubblica istruzione che, a distanza di ben sette anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, e nonostante l'articolo 122 di tale decreto del Presidente della Repubblica, ancora non è riuscito a condurre in porto un disegno di legge, che è

stato depositato soltanto nel novembre dello scorso anno. Quindi, salta la data dell'anno accademico 1985-1986, con pesanti valutazioni di carattere politico sull'argomento.

Ma torniamo alla premessa. Il terzo comma dell'articolo 4 recita testualmente: «Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione».

E allora, chiedo al sottosegretario come si possa fare riferimento nella premessa dell'articolo 1 all'intero articolo 4 della legge n. 590, per erogare finanziamenti alle università non statali sia per l'anno accademico 1985-1986, previsto dalla stessa legge n. 590, sia per l'anno accademico 1986-1987.

In secondo luogo, come si può fare riferimento all'intero articolo 4, se tale articolo contiene, al terzo comma, un preciso riferimento alla imputazione della spesa, che doveva essere fino all'anno accademico 1985-1986, calcolata sul capitolo 4101 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, là dove invece questo provvedimento imputa sia la spesa per il 1985-1986 sia per il 1986-1987 sul capitolo 6856 del Ministero del tesoro? Questo è un rilievo di carattere squisitamente tecnico. Pertanto, abbiamo presentato in proposito una serie di emendamenti.

Un gruppo di emendamenti da noi presentati investe la logica della premessa che ho fin qui svolto. Riteniamo infatti che nella premessa si debba fare riferimento non all'intero articolo 4 della legge n. 590, ma soltanto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, eliminando cioè il riferimento al comma 3, il quale specifica che l'imputazione della spesa per l'anno accademico 1985-1986 deve essere fatta sul capitolo di bilancio 4101.

È dunque in questa logica che abbiamo presentato alcuni emendamenti, concernenti lo scorporo dell'imputazione della spesa. In particolare, per quanto riguarda l'anno accademico 1985-1986, chiediamo che si faccia riferimento a quanto pre-

visto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 590, cioè al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Inoltre abbiamo presentato un articolo aggiuntivo, che reca la stessa imputazione di 30 miliardi per l'anno accademico 1986-1987, perché riteniamo che, purtroppo, dovendosi procedere ancora una volta attraverso una proroga dei termini (ed in proposito va fatta una valutazione politica), si possa attingere al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Tale capitolo copre o dovrebbe coprire le finalizzazioni. Ebbene, se sottraiamo 30 miliardi ad una previsione di spesa per il 1986-1987 già prevista dalla legge finanziaria e pari a 48 miliardi per quella che sarà l'attuazione del disegno di legge governativo presentato nel novembre 1986, di fatto riduciamo la spesa a soli 18 miliardi. Non si tratta quindi di operare su una diversa imputazione di spesa: si tratta semmai di procedere in maniera differente sulla via della normalizzazione e della regolamentazione per legge delle università non statali, sottraendo possibilità finanziarie di intervento per l'anno 1987. E noi non possiamo essere d'accordo.

Daremo tuttavia voto favorevole sul provvedimento perché non debbano essere le università non statali a pagare le spese delle inadempienze pluriennali del Ministero della pubblica istruzione. Riteniamo comunque che questa sia la sede più adatta in cui il Governo possa fino in fondo assumere l'impegno di procedere immediatamente alla normalizzazione della situazione. Le università non statali, infatti, sono elemento di garanzia e di pluralismo culturale e, come tali, vanno tutelate fino in fondo. Non ci si può ricordare di esse solo con provvedimenti di proroga.

Le università non statali, forse più di quelle statali, hanno bisogno di darsi una programmazione. Ma non ci si può dare una programmazione, lo sappiamo tutti, se non si ha un preciso riferimento di carattere finanziario.

Fermo restando, quindi, che voteremo a favore del provvedimento, chiediamo

un impegno preciso al Governo affinché per il prossimo anno accademico non si debba fare nuovamente ricorso al sistema della proroga. Ci auguriamo che anche le università non statali, nel quadro di un riordino generale dei provvedimenti concernenti le università, possano trovare la loro giusta collocazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Università non statali legalmente riconosciute".

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute» *con le seguenti:* al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986.

2. 1.

POLI BORTONE, RALLO, ALOI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, avverto che agli altri articoli del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Prima di passare ai pareri della Commissione e del Governo sugli emendamenti presentati, avverto che i seguenti emendamenti: Poli Bortone da 1.4 a 1.6 da 1.8 a 1.16, 1.19, da 1.20 a 1.35, ed 1.41 sono stati ritirati dai presentatori.

Qual è il parere della Commissione sui residui emendamenti presentati?

GIANCARLO TESINI, Relatore. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti e all'articolo aggiuntivo presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI COVATTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi associo al parere espresso dal relatore, signor Presidente.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dall'onorevole Poli Bortone, faccio presente che il Governo, in un primo momento, aveva presentato al Senato un emendamento diretto ad utilizzare l'intero stanziamento previsto per l'anno accademico 1986-1987 a regime, secondo le norme del disegno di legge presentato per normalizzare il finanziamento delle università non statali. Il Senato ha ritenuto tuttavia che questa anticipazione su una norma non ancora votata dal Parlamento sarebbe stata scorretta. Di conseguenza il Governo ha ritirato quell'emendamento. Ritengo che questa dichiarazione possa rassicurare l'onorevole Poli Bortone.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Rallo 1.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rallo. Ne ha facoltà.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, vorrei illustrare questo emendamento nel più breve tempo possibile...

PRESIDENTE. Onorevole Rallo, lei ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto!

GIROLAMO RALLO. Il relatore ha dichiarato di essere contrario a tutti gli emen-

damenti ed ho avuto l'impressione che non abbia pienamente valutato il mio emendamento 1.1. Ecco perché, nel dichiarare il mio voto favorevole a tale emendamento, vorrei fare presente che il richiamo all'intero articolo 4 della legge n. 590 è sbagliato, comprendendo tale articolo anche un comma terzo, secondo il quale alla copertura finanziaria si provvede attingendo dal capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Sappiamo infatti, come è detto successivamente del decreto-legge, che si provvede attingendo al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Si tratta quindi di un richiamo sbagliato. Ecco perché abbiamo presentato un emendamento che, con riferimento ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge citata, corregge questo errore. Mi auguro che dopo tale chiarimento cambi l'atteggiamento del relatore e dello stesso Governo.

Vorrei approfittare per dichiararmi favorevole, sostanzialmente, a quel che la legge esprime. Si tratta di correggere soltanto qualche errore, soprattutto di natura formale (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rallo 1.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Aloï. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOÏ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in ordine al quale debbo manifestare la nostra posizione ed il nostro voto è strettamente connesso con l'emendamento 1.1. Come è stato già rilevato dalla collega Poli Bortone e dal collega Rallo, sembra a noi assai strano che si voglia fare riferimento proprio al capitolo 6856, anche perché sappiamo come in effetti si venga a determinare una incidenza in negativo per

quel che concerne eventuali nuovi provvedimenti legislativi. La legge n. 590, poi, all'articolo 4 or ora richiamato chiarisce in maniera evidente che l'anno accademico oltre il quale non si può andare è il 1985-1986. Ne consegue che non bisogna associare il riferimento all'anno accademico 1985-1986 al riferimento all'anno accademico 1986-1987. Di qui l'esigenza di dividere i due momenti e di riferire l'intervento al solo anno accademico 1985-1986. In caso contrario, faremmo forzature alle leggi richiamate, sia per quanto attiene ai termini contenuti nella legge n. 590, sia per quanto riguarda i danni che, in prospettiva, verrebbero a determinarsi per finanziamenti finalizzati a nuove realtà universitarie.

Questa la nostra posizione, che tende a migliorare il testo, come è stato or ora ribadito e che, indubbiamente, non muta il nostro atteggiamento in direzione della esigenza di dare finanziamenti alle università non statali, secondo una logica che è quella di una situazione che a livello universitario presenta molte carenze ma che non può non suggerire la necessità di dare, da parte del Parlamento, un apporto alle università in questione (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rallo 1.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.17, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.18, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.36, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.39, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.38, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.37, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 1.40, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Poli Bortone 1.01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voteremo contro il disegno di legge di conversione del decreto-

legge in esame, che contribuisce in modo consistente al finanziamento delle università private. La motivazione non è certo originale ed è quella che è sempre stata data dalle forze democratiche di sinistra, dalle forze laiche, a provvedimenti di questo tipo. Ed è una motivazione che non ha bisogno di essere a lungo argomentata.

La disposizione in esame è una disposizione in aperto, chiaro, evidente, testuale contrasto con quanto prescrive l'articolo 33 della Costituzione repubblicana.

Signor Presidente, si dirà che il decreto-legge non è altro che un modo, a mio parere del tutto arbitrario, di dare applicazione ad altre disposizioni legislative, di dare cioè applicazione ad una disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che imponeva alle università private di conferire ai docenti, di qualunque ordine, un trattamento economico che fosse uguale a quello dei docenti delle università statali.

Signor Presidente, non credo che lo Stato abbia il potere ed il diritto di stabilire una disposizione di questo genere, perché non è vero che gli enti privati che erigono istituti di istruzione, specie quando si tratti di istruzione universitaria, siano di per sé esenti da qualunque obbligo, dal momento che è riconosciuto il valore legale del titolo che gli istituti in questione conferiscono.

Credo sia del tutto evidente che in base alla Costituzione lo Stato non può assumere oneri per dare forza notevole all'istruzione privata, indipendentemente dalle capacità e dalle possibilità degli enti che gestiscono istituti e università di tipo privato.

Signor Presidente, sono sicuro che questa del gruppo della sinistra indipendente è una posizione isolata in quest'aula. Il rispetto legalistico di alcune determinazioni normative, infatti, indurrà probabilmente altri gruppi a preferire una soluzione che noi riteniamo non corretta, e comunque palesemente in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione. Ma è pur necessario, è pur doveroso che

in quest'Assemblea ci sia un gruppo di parlamentari che, a fronte di una legge che si ritiene illegittima e che è in contrasto con una chiara disposizione costituzionale, esprimano un dissenso profondo ed una netta opposizione a un disposto costituzionalmente illegittimo (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferri. Ne ha facoltà.

FRANCO FERRI. Onorevole Presidente, signor rappresentante del Governo, il nostro gruppo voterà a favore su questo provvedimento, e lo farà in base all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che io voglio citare perché la Camera abbia piena consapevolezza dei motivi che stanno alla base di questo nostro voto.

Si dice in quell'articolo che, fino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, il cui progetto deve essere presentato dal Governo: «sono consentiti contributi finanziari alle università stesse nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi a sgravio del maggior onere dalle università predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente».

Vengono quindi stabiliti i parametri in base ai quali il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della pubblica istruzione, e sentito il Consiglio nazionale universitario, di concerto con il Ministero del tesoro, determina i vari finanziamenti.

Si è sempre proceduto con una serie di interventi, anno per anno, a stabilire questi finanziamenti. Ricordiamo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1984, quello del 1985 ed i precedenti decreti del 1982 e del 1983.

Si tratta quindi di un atto dovuto, in base al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

La questione che pone l'onorevole Ferrara potrà anche essere discussa nel mo-

mento in cui verrà all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo sulle università non statali. Se il collega ne fa una questione di principio, potrà intervenire in quella sede; ma non mi sembra lecito assumere una tale posizione quando si tratta, ripeto, di un intervento dovuto, nel rispetto della normativa vigente, e dettato da esigenze oggettive.

Intervenendo, in precedenza, su questo provvedimento, noi abbiamo criticato il ritardo con cui il Governo ha presentato il progetto di legge generale in cui inquadrare questi interventi di sostegno; e soprattutto il fatto che questi interventi non possono essere effettuati in mancanza di una legge generale, in un quadro di programmazione complessiva. Teniamo anche presente che quanto viene disposto nel provvedimento oggi in esame rientra nel quadro degli interessi della programmazione universitaria e del piano di sviluppo dell'università. È un altro campo — ed io l'ho denunciato tante volte — in cui il Governo è carente. Denunciata però tale carenza, rimane la legittimità di un intervento che si fonda su un atto dovuto in base alla vigente disciplina in materia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria voterà contro questo disegno di legge per varie ragioni, alcune delle quali sono già state ampiamente illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto. In particolare, credo che non possiamo dimenticare la volontà espressa in questi ultimi anni dagli studenti universitari, che hanno dimostrato come nelle università statali ci siano carenze enormi di strutture, con la necessità di adeguati finanziamenti che il Governo (l'abbiamo visto in sede di discussione della legge finanziaria) non ha garantito.

Vi è dunque la necessità di indirizzare sforzi rilevanti verso il potenziamento delle scuole pubbliche. In questa situazione, concedere finanziamenti di questa entità alle scuole private suona offesa a

quegli studenti che hanno scelto la scuola pubblica. Bisogna ricordare che l'università privata rimane comunque un'università di *élite*, o per censo o per motivi di ordine ideologico o confessionale. In particolare, scorrendo l'elenco delle università contenuto nel decreto-legge, si nota subito che si parla della Bocconi, una università esclusiva se non altro per l'alta retta richiesta per poterla frequentare, oltre che per altri motivi selettivi di altra natura. È evidente, quindi, che finanziando scuole o università private che già godono di un introito rilevante per altre vie, mentre si trascura di finanziare adeguatamente la scuola pubblica, creiamo condizioni che oggettivamente favoriscono lo sviluppo del settore privato, dell'università privata, segnaliamo ai giovani che è più conveniente rivolgersi alle università private.

Sono, evidentemente, scelte coerenti con determinate posizioni, espresse più volte, ad esempio, dalla democrazia cristiana, la quale nella sua proposta di legge a favore della scuola privata, in generale, esplicitamente dichiara che vuole porre sullo stesso piano, anche in termini di finanziamento, scuola pubblica e privata, fornendo alla società la possibilità di scegliere tra l'una e l'altra. Noi siamo fortemente contrari a questo disegno politico, perché lo Stato deve garantire a tutti i cittadini la possibilità di frequentare nel migliore dei modi la scuola pubblica; ed è in quella direzione che deve essere fatto ogni sforzo e devono essere fornite adeguate garanzie. La scuola privata può rappresentare soltanto la scelta di qualcuno. Non è possibile che lo Stato scelga di finanziare scuole che sono estremamente selettive e che pongono barriere enormi all'accesso della stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Non si tratta di porre le scuole sullo stesso piano: le scuole private, in questo caso le università private, si sono già poste su un piano assai diverso.

Queste ragioni determinano in noi una posizione di forte opposizione a questo come a qualunque altro progetto di legge che vada nella direzione più volte indicata dai rappresentanti della democrazia cri-

stiana, e in questo caso, mi dispiace notarlo, anche dall'insieme della maggioranza di Governo. Mi auguravo che le forze laiche e socialiste interne a questa maggioranza rimanessero fedeli a certi principi che hanno caratterizzato i loro padri storici. Devo prendere atto che evidentemente così non è stato: anche le forze laiche e socialiste di questa maggioranza, per motivi di ragion di Stato, sono disposte a concordare con la democrazia cristiana posizioni molto discutibili e criticabili, se si tiene conto che non si è fatto nulla nell'altra direzione, quella cioè del potenziamento delle strutture pubbliche, come richiesto dal mondo degli studenti e dal mondo dei docenti universitari.

Per queste ragioni ribadisco il voto contrario del gruppo di democrazia proletaria.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4361, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2085. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986» *(approvato dal Senato)* (4361).

Presenti e votanti	375
Maggioranza	188
Voti favorevoli	313
Voti contrari	62

(La Camera approva).

Suspendo la seduta fino alle 16.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni

Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Drago Antonino

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino

Florino Michele
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Germanà Antonino
Giadresco Giovanni
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino

Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Ruffini Attilio
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Ivanne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Palo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Castagnetti Giglielmo
Castagnola Luigi
Ferrari Giorgio
Forte Francesco
Gaspari Remo
Guarra Antonio
Lussignoli Francesco Pietro
Rocelli Gianfranco
Tedeschi Nadir

**La seduta, sospesa alle 13,10,
è ripresa alle 16.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Fracanzani, Galasso, Gava e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

IV Commissione (Giustizia):

VIOLANTE ed altri: «Abrogazione dell'articolo 225-bis del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio di polizia senza la presenza del difensore» (4256) *(con parere della I Commissione);*

VI Commissione (Finanze e tesoro):

SERRENTINO ed altri: «Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» (4220) *(con parere della I, della IV e della V Commissione);*

TEMPESTINI: «Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi» (4295) *(con parere della I, della II, della V e della XII Commissione).*

**Proclamazione
di deputati subentranti.**

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Giampaolo Pillitteri, la Giunta delle elezioni,

nella seduta del 5 febbraio 1987 — ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Michele Achilli segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 5 (Partito socialista italiano) per il collegio IV (Milano).

Dovendosi inoltre procedere alla sostituzione dell'onorevole Giuseppe Amadei, la Giunta delle elezioni, nella medesima seduta, ha accertato che il candidato Angelo Tansini segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 2 (Partito socialista democratico italiano) per il collegio XIII (Parma).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Michele Achilli deputato per il collegio IV (Milano - Pavia) e l'onorevole Angelo Tansini deputato per il collegio XIII (Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia).

Si intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e V (Bilancio), hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti» (4302).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Spagnoli ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (65); Baracetti ed altri: Norme per la valorizzazione della

lingua e della cultura friulana (68); Contu: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione all'articolo 6 della Costituzione della Repubblica (177); Scovacricchi: Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni del Friuli (350); Consiglio regionale della Sardegna: Riconoscimento della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna (535); Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche (1174); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana (1175); Fincato ed altri: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche (1195); Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda (1244); Tramarin ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura veneta (1467); Dujany ed altri: Provvedimenti per la tutela e la promozione della lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in Italia (2421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri: Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche; Baracetti ed altri: Norme per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane; Contu: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica; Scovacricchi: Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni del Friuli; del Consiglio regionale della Sardegna: Riconoscimento della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna; nonché dei deputati Russo Franco ed altri: Norme in materia di minoranze linguistiche; Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana; Fincato ed altri: Norme per la tutela delle minoranze linguistiche;

Russo Franco ed altri: Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda; Tramarin ed altri: Norme per la tutela della lingua e della cultura veneta; Dujany ed altri: Provvedimenti per la tutela e la promozione della lingua e della cultura della minoranza etnico-linguistica occitana in Italia.

Ricordo che su tali proposte di legge sono state presentate nella seduta del 17 dicembre 1986 due questioni pregiudiziali di costituzionalità, rispettivamente dai deputati Almirante ed altri e Fini ed altri, come pure è stata presentata, dai deputati Pazzaglia ed altri, una questione pregiudiziale di merito.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 17 dicembre 1986, l'onorevole Pazzaglia ha illustrato la pregiudiziale di costituzionalità Almirante. Passiamo alla illustrazione delle restanti questioni pregiudiziali.

Ricordo che a norma del quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e, successivamente, sulla questione pregiudiziale sollevata per motivi di merito.

L'onorevole Fini ha facoltà di parlare per illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

GIANFRANCO FINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il testo unificato, che la Commissione affari costituzionali ha redatto al fine di inserire nel nostro ordinamento norme relative alla tutela di quelle che il testo definisce minoranze linguistiche, è già stato oggetto, come il Presidente ha testè ricordato, di censure motivate sotto il profilo dell'aderenza al dettato costituzionale, nel corso della illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità, a firma dell'onorevole Almirante, svolta in

quest'aula dall'onorevole Pazzaglia in data 17 dicembre.

Per parte mia mi limiterò, quindi, ad attirare l'attenzione dei colleghi su un particolare aspetto del testo unificato che, ad avviso del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, rende di tutta evidenza la sua incostituzionalità. Mi riferisco unicamente ai poteri che la Costituzione demanda alle regioni. A tale proposito, l'articolo 117 elenca in modo dettagliato e preciso le materie per le quali le regioni sono autorizzate ad emanare norme legislative.

Dette materie — lo ricordo a me stesso — riguardano: l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; le circoscrizioni comunali; la polizia locale urbana e rurale; le fiere ed i mercati; la beneficenza pubblica e l'assistenza sanitaria ed ospedaliera; l'istruzione artigianale e professionale; l'assistenza scolastica; l'ordinamento di musei e di biblioteche di enti locali; le questioni urbanistiche; quelle turistiche e di industria alberghiera; le questioni relative alle tramvie ed alle linee automobilistiche di interesse esclusivamente regionale; la viabilità; gli acquedotti ed i lavori pubblici di interesse regionale; la navigazione e i porti lacuali; le acque minerali e termali; le cave e torbiere; la caccia; la pesca nelle acque interne; l'agricoltura e la foresta; l'artigianato.

Per altre materie, come i colleghi sanno, che non siano quelle suindicate, che la Costituzione elenca così puntigliosamente, l'articolo 117 non esclude in modo tassativo il potere delle regioni di legiferare. Pone, però, la condizione che altre eventuali materie siano indicate da leggi di carattere costituzionale. Ricordo all'Assemblea ed a me stesso che la proposta di legge in esame non è a carattere costituzionale. Ricordo anche che l'ultimo comma dell'articolo 117 affida alle regioni il potere di emanare norme per l'attuazione di leggi della Repubblica.

Ho voluto richiamare il dettato di tale articolo perché il raffronto comparativo con quanto previsto dal testo unificato evidenzia secondo noi in modo palmare la

sua incostituzionalità. Esso, infatti, prevede, fin dall'articolo 2, l'intervento delle regioni. «L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni degli articoli seguenti — recita l'articolo 2 — è delimitato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma precedente».

A noi pare che già a questo punto vi sia una violazione della Costituzione. Infatti, il potere amministrativo attribuito al presidente della giunta regionale (potere di individuare i comuni in cui si applica la legge) sembra andare assai al di là del potere delegato previsto dall'ultimo comma dell'articolo 117. La materia su cui l'articolo 2 del testo unificato demanda alle regioni il potere di legiferare, cioè il procedimento da seguire per giungere all'emanazione del decreto che individua i comuni in cui si dovrebbero tutelare le minoranze linguistiche, è materia palesamente estranea a quelle stabilite dalla Costituzione.

Vi è però qualcosa di più, perché, delegando alle regioni la facoltà di predisporre il decreto, in modo surrettizio ed a nostro avviso costituzionalmente scorretto, si finisce per delegare alla potestà legislativa regionale anche in ordine ai programmi di insegnamento (e su questo è centrata la questione pregiudiziale di costituzionalità da me presentata) delle scuole materne, di quelle elementari e di quella media dell'obbligo.

L'articolo 3 del testo unificato recita infatti: «Nelle scuole materne ed elementari dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 2, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, in via strumentale, al fine della migliore cognizione delle materie, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comu-

nità locali. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati».

L'articolo 117 della Costituzione, invece, è assai preciso in ordine ai poteri legislativi che le regioni hanno, a proposito della istruzione; esso cita unicamente l'istruzione professionale, artigiana e, tutt'al più, l'assistenza scolastica. Non vi è alcun riferimento...

ARNALDO BARACETTI. È una norma per il Ministero della pubblica istruzione!

GIANFRANCO FINI. È una norma per il Ministero ma, come il collega sa, i comuni vengono individuati dal presidente della regione! In modo surrettizio, come ho detto, si delega alla regione la possibilità di individuare i comuni in cui verranno insegnate, nelle scuole elementari e medie, materie del tutto estranee a quelle che la Costituzione affida alle regioni stesse. Ho detto che assai preciso è l'articolo 117 della Costituzione, che limita all'istruzione professionale e tutt'al più alla assistenza, la potestà legislativa dell'intervento regionale.

Al di là di questo, mi pare che l'incostituzionalità del testo redatto dalla Commissione sia ancora più evidente, se riferita agli articoli 14 e 16 del testo unico, che rileggo. Il primo recita testualmente: «Ogni regione in cui siano comunque presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzano una delle lingue ammesse a tutela».

L'articolo 16 afferma: «Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti, per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti».

A me non pare che la possibilità di erogare contributi per le informazioni e la creazione di istituti per la tutela di tradizioni linguistiche siano compatibili col

potere d'intervento delle regioni, fissato dalla Costituzione. I colleghi sanno (e lo sa l'opinione pubblica delle zone interessate dalla proposta di legge n. 65 ed abbinate), che il Movimento sociale italiano è nettamente contrario non tanto alla tutela ed alla valorizzazione delle tradizioni o delle parlate locali, perché, se di questo si trattasse, certamente il nostro atteggiamento sarebbe diverso, quanto al trasparente tentativo, che individuiamo nel disegno di legge al nostro esame, di minare quell'unità linguistica dello Stato che è il presupposto indispensabile dell'unità nazionale! Nel corso dell'eventuale discussione di merito non mancheremo di approfondire le nostre critiche al testo unificato, nella speranza che la ragionevolezza prevalga su posizioni precostituite.

Prescindendo da qualsiasi giudizio di merito, fin da ora ci auguriamo comunque che la Camera accolga la nostra questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità, in ordine alla violazione degli articoli che rapidamente ho testé indicati, dimostrando, così facendo, la propria volontà di non accettare che il dettato costituzionale venga palesemente sottomesso ad esigenze di parte o di partito! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Parigi ha facoltà di parlare per illustrare anche la questione pregiudiziale di merito Pazzaglia, di cui è cofirmatario.

GASTONE PARIGI. Alcuni definiscono «grande bradisismo delle genti» il movimento che conduce le genti medesime, pur di ceppo diverso ma stanziate su unico territorio e stimulate da comuni esigenze, a fondersi nei millenni in un unico popolo ed in un'unica patria, che assimili appunto quelle minori di antica origine. Lungo questo secolare itinerario, si manifestano due fenomeni: scaturiscono, si evolvono e si consolidano regole comuni che, infine, delineano nazioni e Stati; si crea e si matura infine una lingua comune che, pertanto, misura il punto più alto della raggiunta unità. Questa assimi-

lazione-evoluzione di genti in popolo, in nazione, in Stato ed in comune lingua, segna e disegna il tormentato cammino della civiltà e del progresso. Le genti che tale cammino non abbiano percorso per intero versano ancora in istato tribale ed in aspra conflittualità.

Il formarsi di Stati unitari e di lingue prevalenti rappresenta dunque il traguardo della storia, perfettibile in aggregazioni sempre più vaste: non si tratta sempre di prevaricazione politico-culturale, ma di naturale e positiva evoluzione. Quando questa accomunante spinta la si voglia indebolire magari con leggi solo apparentemente eque ma, in realtà, stolte e retrive, si cade nel banale (e spesso si pesca nel torbido) di sopite rivalità arcaiche e controstoriche! Infatti, a ben guardare, il testo unificato concernente la tutela delle minoranze linguistiche, proprio perché frutto di un'interpretazione fuorviante, finisce col determinare situazioni anacronistiche e addirittura pericolose per la vita di una nazione.

Senza che la cosa abbia ad essere enfatizzata, non v'è dubbio che tra i principi dell'ordinamento costituzionale ve ne sono alcuni capaci di tradursi in regole d'opportunità circa l'operato del legislatore. Ad esempio, il principio dell'unità dello Stato è criterio che dovrebbe suggerire di evitare il ricorso a strumenti legislativi che possano anche surrettiziamente favorire manovre in contrasto con il principio stesso.

Orbene, se è innegabilmente vero che sul territorio nazionale esistono minoranze linguistiche, è altresì vero che in molti casi esse costituiscono un'entità assai trascurabile, per consistenza numerica ed obiettive necessità di tutela. Così, nella relazione alla Assemblea costituente, in riferimento al censimento del 1921, si dice: «Per oltre 150 mila abitanti, si tratta di isole linguistiche albanesi, catalane e greche dell'Italia meridionale ed insulare, disseminate fra la popolazione di lingua italiana ed ambientate ormai da molte generazioni, tanto che solo la lingua parlata tradizionale e di origine (che hanno mantenuta viva tra loro senza

ostacoli, né rivendicazioni, né inconvenienti), le differenzia dalla restante popolazione...».

La relazione poi aggiunge: «Una categoria distinta costituiscono i gruppi minoritari di lingua francese, tedesca e slava, localizzati nell'arco alpino ed in territori prossimi ai confini con Stati nei quali dette lingue sono lingue nazionali». La relazione torna poi su questo argomento: «Mentre la storia delle minoranze linguistiche che si sono raccolte nella prima categoria (greci, albanesi, catalani eccetera), non presenta alcun fattore di rilievo ed è nota più come curiosità folcloristica e di studio che per le sue particolari esigenze (talché non desta alcuna problematica attuale), la storia dei gruppi della seconda categoria merita qualche sommaria menzione». Se ne traggono due considerazioni: la prima è che le isole linguistiche dell'Italia meridionale già nel 1921 erano ormai pienamente accolte nella comunità nazionale, dalla quale si differenziavano per la lingua tradizionale, mantenuta in vita senza ostacoli né inconvenienti. La seconda considerazione è che nell'ambito delle minoranze linguistiche non erano comprese quelle friulane e sarda. Che cos'è cambiato, per quanto concerne dette minoranze, dagli anni '20 ai giorni nostri?

Volendo dar adito a polemiche, potremmo dire che mentre le comunità alloglotte sono andate assottigliandosi e comunque hanno raggiunto progressivamente un grado sempre maggiore di integrazione nella comunità di lingua italiana, alcuni partiti si sono prodigati per rendere vistoso un problema di portata assai modesta. Peraltro, il legislatore italiano non è rimasto indifferente al problema determinato dall'esistenza sul territorio, di alcune comunità mistilingui. Ad esempio, è così per gli sloveni che non solo hanno conseguito la priorità dei diritti pubblici e civili, l'eguaglianza nell'esercizio dei pubblici servizi, funzioni e professioni, pieno appoggio alle iniziative economiche e finanziarie, salvaguardia nell'accesso agli uffici amministrativi, ma godono di egual trattamento

nell'esercizio di arti e professioni, nella tutela sociale, nell'uso della lingua, nell'organizzazione delle attività sindacali, educative, sportive, nel mondo della scuola eccetera.

Così è inoltre, e purtroppo per il gruppo linguistico tedesco dell'Alto Adige, e, ancora, per il gruppo francofono della Valle d'Aosta; così è poi nella miriade di norme introdotte da leggi regionali a favore ed a sostegno della cultura e delle tradizioni dei gruppi etnicolinguistici minoritari, sparsi sull'intero territorio della Repubblica.

Se questo è il quadro normativo, perché si insiste da più parti per una tutela globale delle stesse minoranze? E soprattutto, che cosa si nasconde dietro il tentativo di voler approntare una manovra a favore di queste ultime? Nessuno dei disegni di legge presentati su questo argomento ha avuto il buon gusto di limitare l'intervento legislativo al sacrosanto e necessario sostegno dovuto a quel bene, culturalmente inteso, che è la lingua della comunità minoritaria, ma tutte le proposte di legge hanno inteso ampliare l'oggetto col ricomprenservi norme di tema di organizzazione degli uffici, di diritto esclusivo all'uso, nei consessi pubblici, della lingua del gruppo minoritario, di obbligo d'introduzione nella scuola, come materie d'insegnamento, degli aspetti della lingua e della cultura locale, di contributi e spazi radiotelevisivi, di associazioni promozionali favorite dalla creazione di enti pubblici, di riserva di posti, di diritti di prelazione in virtù del gruppo di appartenenza. Il tutto in una forsennata gara a chi offriva maggiori garanzie e protezioni.

L'intento è chiaro: quello di servirsi del problema linguistico per strappare spazi di autonomia e per alimentare consensi elettorali. Ricondotto, invece, nei termini che gli spettano, il problema relativo alla tutela delle minoranze linguistiche richiede un intervento che, lungi dal provocare fratture nell'ambito della comunità nazionale, consenta agli enti territoriali di muoversi adeguatamente per la salvaguardia delle tradizioni e delle culture

locali, nei quali ambiti vanno ricompresi anche gli aspetti linguistici. Ecco il vero problema: tutelare la lingua per consentire al gruppo minoritario di mantenere integre, per quanto possibile, le proprie radici culturali. Ed ecco il rispetto della tutela imposta dall'articolo 6 della Costituzione, la cui attuazione non può aver di mira un interesse contrastante con quello supremo dell'unità, anche linguistica, della comunità nazionale, ma deve necessariamente armonizzarsi con quest'ultimo.

Il bilinguismo, anche imperfetto, non può essere la risposta di carattere generale ed astratto in ordine alla tutela delle minoranze linguistiche, e ciò anche per la diversità di situazioni esistenti sul territorio nazionale, non suscettibili di considerazione unitaria.

Si introduce così un primo motivo di importunità circa un intervento legislativo nei termini di cui alla proposta di legge in esame. Abbiamo già accennato alla libertà lasciata dal costituente al legislatore ordinario circa il metodo attraverso il quale assicurare la tutela prevista dall'articolo 6. Dalle relazioni predisposte dal Servizio studi della Camera emerge un quadro di un insieme che vede le minoranze linguistiche divise in aree geografiche e, nell'ambito di queste ultime, ciascun gruppo si presenta spesso frammentato e sparso in zone circostanti, in misura più o meno consistente. Tutto ciò è il risultato di processi storici e politici, che hanno visto le comunità minoritarie scegliere diverse sedi di insediamento, entrare in contatto con differenti sotto-sistemi di comunicazione, raggiungere gradi diversi di integrazione sociale e culturale.

Un intervento di carattere nazionale, quindi, che non abbia come veduta di insieme la tutela delle tradizioni culturali di questi gruppi, ma si spinga a tal punto da inserire una sorta di bilinguismo generalizzato senza tenere conto delle diversità degli elementi di ciascuna zona, finirebbe col risolversi in un'operazione poco avveduta sul piano storico e politico.

Su quello storico, in quanto il legislatore metterebbe in posizione equivalente

situazioni obbiettivamente differenziate; su quello politico, in quanto l'introduzione del sistema bilingue porterebbe a conseguenze paradossali in zone in cui la minoranza da tutelare sia di infima consistenza.

Il disegno di legge all'esame del Parlamento presenta, però, ulteriori aspetti negativi. Il più grave di essi è senz'altro quello rappresentato dal favoreggiamento di alcune spinte autonomistiche o, addirittura, indipendentistiche.

Sarebbe grave fingere di non sapere che, dietro l'oltranzismo per la tutela delle minoranze linguistiche, si cela spesso l'interesse di alcuni movimenti federalisti o separatisti che dir si voglia.

Infatti, lo statuto del partito sardo d'azione, ad un certo punto, recita: «Condurre la Sardegna all'indipendenza, condizione per un patto federativo con la Repubblica italiana o con altri Stati europei e mediterranei». Altri Stati: magari la Libia!

Sembra già di sentire qualcuno obiettare che il riconoscimento della facoltà di uso della lingua locale finirebbe per attenuare le spinte autonomistiche dimostrando l'attenzione dello Stato per la tutela delle minoranze. Potremmo rispondere: Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. In Friuli Venezia Giulia, signor Presidente, io ne provengo, proprio in questi ultimi mesi, alcuni circoli male intenzionati stanno auspicando, con appoggio di giornali, la separazione e la divisione in due regioni autonome del Friuli Venezia Giulia (da una parte Trieste e dall'altra Udine), con una lingua ufficializzata. Ecco quali sono i risultati!

Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, tre realtà che hanno dimostrato, nel tempo, come ogni atteggiamento di apertura e di tutela abbia incontrato, da parte di gruppi politici pretestuosamente sostenitori degli interessi delle minoranze, richieste continue e sempre di più ampio contenuto, come poc'anzi ho detto con riferimento al circolo male intenzionato che si nasconde dietro il *Messaggero veneto* di Udine, diretto da Vittorino Meloni. Tutto ciò a sca-

pito o a danno di che cosa, se non dell'unità nazionale?

Scrittori, poeti, artisti tra i più grandi hanno salutato l'unità linguistica come conquista sociale e, ad un tempo, politica, ed ora si vorrebbe tornare al logudorese, al franco provenzale, all'occitano, al greco; e perché non, allora, al veneto, al napoletano o al piemontese?

«Ogni parola che sia intesa da tutti gli italiani è, secondo noi, una parola italiana: l'autorità e il consentimento di tutti gli italiani, dove si tratta della loro lingua, è maggiore dell'autorità di tutti i grammatici»: sono parole, signor Presidente, di Pietro Verri, nobile milanese del Settecento, rispetto alle idee del quale molte di quelle che ispirano il disegno di legge in discussione risultano ammuffite. Infatti, lungi dal dare soluzione ad un problema, l'applicazione del disegno di legge ne provocherà innumerevoli. Ad uno di questi si è già accennato nel riferimento all'accentuazione della diversità dei gruppi minoritari, che, nella gran parte dei casi, vivono a contatto con il resto della comunità locale.

Gli eccessi provocano, spesso, reazioni che potrebbero sfociare in sentimenti di rivincita tutt'altro che auspicabili (vedi Alto Adige).

Non v'è chi non veda che un conto è l'introduzione di norme che tutelino il patrimonio culturale di una minoranza, altra cosa è il favorire situazioni e il concedere prerogative che finiscono per pregiudicare la situazione degli altri rispetto alla minoranza stessa. Si pensi alla norma che consente la facoltà di ricorrere alla parlata locale negli uffici pubblici delle aree sottoposte a tutela. Non ci vuol molto a capire come ben potrebbero crearsi situazioni insostenibili, sia all'interno degli uffici medesimi sia rispetto ai cittadini.

Non basta: il testo unificato, infatti, va oltre, introducendo l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali nelle scuole ma-

terne ed elementari. È altresì previsto l'insegnamento obbligatorio, nelle scuole elementari e medie, della cultura e delle tradizioni locali. È invece facoltativo, nelle scuole medie dell'obbligo, l'apprendimento, bontà loro, della lingua locale. Balza agli occhi lo stridente contrasto tra la norma e la realtà di fatto.

Siamo di fronte ad un progetto legislativo che ignora apertamente l'evoluzione, in direzione europea, dello Stato nazionale, che non tiene conto del vorticoso intrecciarsi di rapporti ultracontinentali, che nasconde ingenuamente la necessità di una scuola adeguata al futuro che attende le nuove generazioni.

Si vorrebbe appesantire il già lento incedere della struttura scolastica introducendo niente meno che l'uso della lingua locale. In un'epoca in cui già si delinea un mercato del lavoro che va oltre i confini nazionali, il legislatore italiano si accinge a fare impartire lezioni di friulano, di sardo o di chissà quale altro idioma. Mentre si scaccia dalla scuola, signor Presidente, l'uso del latino, si vuole introdurre l'uso del catalano o dello zingaresco. A questo si vuole arrivare!

Non solo, ma la giustificazione paradossale di ciò viene fatta dipendere da una migliore cognizione delle altre materie e qui, mi sia consentito dire, la teoria dell'errore determinato dalla buona fede non regge più. Questa è mistificazione, travisamento della realtà; in una parola, è follia.

E che si tratti di follia, signor ministro, lei che è siciliano di buona razza, è dimostrato da un fatto che voglio suggerirle: quando sui muri del Veneto, lungo le autostrade, vede scritto «fora i teroni dal Veneto», «i romani fora dal Veneto», «viva l'Etna», «viva il Vesuvio», ad apporre quelle scritte sono i sostenitori del cosiddetto bilinguismo e delle patrie locali, che sono veri razzisti (*Applausi a destra*). E se lo ricordino i colleghi parlamentari del sud d'Italia, loro che sono considerati con vero senso di razzismo da parte delle vittime dell'italiano, che sarebbero appunto le minoranze di lingua catalana, furlana, anglosassone o che so io. Ecco, tenete

presente questo, nel momento in cui vi accingerete a votare.

Concludo. Ci è troppo cara l'unità nazionale e, per ciò stesso, anche l'unità linguistica della nostra comunità, per poter assistere inerti a quanto si sta consumando. Abbiamo già scritto che la tutela degli idiomi locali ha da essere considerata come bene culturale e perciò patrimonio della relativa comunità. Su questo non ci sono dubbi.

La conservazione dei dialetti e delle lingue locali, quindi, si deve realizzare nella valorizzazione del costume, delle tradizioni, delle fedi e dei canti popolari; nella diffusione locale delle opere letterarie dialettali o nella diffusione più ampia per quelle che assurgono ad opere d'arte; nel sostegno anche pubblico ad associazioni, circoli, filodrammatiche o riviste che abbiano come fine la prescrizione e la continuazione di quel patrimonio culturale cui facevamo cenno.

Non si può chiedere di più all'apparato pubblico, posto che la parlata locale, affidata alla trasmissione orale di generazione in generazione, non è strumento di comunicazione nazionale e, tanto meno, internazionale, ma si esaurisce nel rapporto immediato della famiglia ed in quello, di poco più vasto, della comunità locale. L'idioma in uso nelle minoranze, poi, è di per sé stesso statico e, quindi, tende ad isolare, non essendo capace di ricevere l'incessante apporto del nuovo. La lingua normale, di contro, si arricchisce quotidianamente di parole nuove create dalla scienza, dalla tecnologia, dalla letteratura, con ciò adeguandosi al veloce mutare delle relazioni.

In tale contesto perde significato la discussione di carattere scientifico intorno alla dignità di lingua del friulano o del sardo o di altre parlate. Se, come afferma Leonard Palmer (*Linguistica descrittiva e comparata* — Einaudi, 1979) la lingua è «visione del mondo» e «l'uniformità linguistica è la forza integratrice della comunità», la scelta non può che essere tra una visione angusta e ristretta a tener d'occhio il particolare ed una visione che nasce dalla storia e, con essa, dalla «forza

integratrice» della lingua della comunità nazionale.

Rimessa la questione nei termini in cui crediamo che essa debba stare, ecco che allora anche la cultura e le tradizioni locali possono e, anzi, debbono essere tutelate in quanto espressioni di comunità che concorrono a formare parti di un tutto, ma senza trarne da ciò spunto per avallare disegni che intaccano l'unità nazionale, come si tenta di fare con l'introduzione generalizzata del bilinguismo e delle altre iniziative di cui al disegno di legge.

Non si tratta di un malcelato orgoglio nazionalista, che, se anche fosse, non si vede perché abbia *a priori* ad essere condannato, ma di qualcosa di più. Si tratta di uno scontro frontale tra l'antinazione, intesa come insieme di forze che mirano a rompere l'unità linguistica, e la tradizione nazionale, identificata nel patrimonio storico e nel comune destino che ha fatto di milioni di individui un popolo ed una nazione. È in nome di questi valori che combatteremo, noi del Movimento sociale italiano, affinché il Parlamento si pronunci negando ingresso ed approvazione alla proposta. Concludo con l'augurio di non veder più scritto sui muri dell'Italia del nord «Fora i teroni», o il contrario sui muri dell'Italia del sud: gli italiani nell'Italia a parità di diritti e nel rispetto delle tradizioni di tutti (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

MARTINO SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, «la diversità linguistica rappresenta il cuore stesso dell'identità culturale dell'Europa. Una lingua infatti non è unicamente un veicolo di comunicazione, riflette una storia, una civilizzazione, un sistema di valori, ha una realtà spirituale come materiale e, sosteneva Gramsci, contiene gli elementi di una concezione del mondo e di una cultura». Ho letto

testualmente il brano di una relazione redatta dall'onorevole Rauti alla commissione per la cultura e l'istruzione del Consiglio d'Europa e da lui letta a quell'Assemblea parlamentare il 12 settembre 1986.

GIUSEPPE RAUTI. C'è anche un'altra citazione!

MARTINO SCOVACRICCHI. Io ho citato un concetto che è esattamente opposto a quello espresso dall'onorevole Parigi. In questa relazione si legge ancora: «in particolare delle lingue cosiddette di minore diffusione; che si tratti poi di lingue ufficiali nazionali o di lingue cosiddette regionali o di lingue emigranti...». Questa è una tesi assolutamente estranea a quella dell'onorevole Parigi, esposta, credo, a nome del gruppo, ed è comunque una tesi contraria a quella che il Movimento sociale italiano sostenne in Alto Adige, in occasione del riconoscimento del ladino, e addirittura in Trentino dove faceva gioco ufficializzare come concorrente della lingua tedesca un idioma locale. Il friulano (non ho compiuto studi specifici sulle altre lingue citate nella legge ma conosco abbastanza bene la mia), è un'appendice del ladino ed ha una sua unità anche se non una grande letteratura.

L'onorevole Pazzaglia ha detto che i vari narratori sardi, per esempio Maria Grazia Deledda, scrivevano in italiano. Forse questo avveniva perché volevano rivolgersi ad un pubblico più vasto, ma che importanza ha? Il fatto è che la gente parla il sardo. Noi in Friuli abbiamo molti autori che scrissero in friulano, da Ermes di Colloredo e Ciro di Pers (uno dei pochi secentisti salvati da Croce), a Caterina Percoto, Pietro Zorutti, Enrico Fruch e Bindo Chiurlo, fino a Sgorlon, e dirò ai detrattori delle letterature minori che anche scrittori dialettali, come il Goldoni o il Belli, rientrano nella *Weltliteratur*.

D'altra parte queste lingue locali hanno una produzione più modesta in quanto sono popolari. Quando cadde l'Impero romano prevalse il *sermo rusticus*, non quello *urbanus*, e si formò una letteratura

che si perfezionò e si articolò mano a mano nel tempo. Senza esasperare la polemica ricordo che la riforma Gentile, risalente, se non erro, al 1923, istituendo l'obbligatorietà della lingua italiana nella scuola, vi fece entrare ufficialmente i vocabolari delle lingue minori o dialettali.

Sarebbe arduo trattare la questione linguistica; che cos'è la lingua? Che cos'è il dialetto? Si dice che la prima abbia una struttura più complessa e mezzi espressivi che meglio si prestano a trattare argomenti elevati, e ad elaborare una vera e propria letteratura; i dialetti o le cosiddette lingue minori sono pur sempre modi espressivi di massa, che sottendono valori familiari, morali, spirituali, civili che non possiamo far morire. Si pensi ad esempio alla villotta friulana, alle saghe che queste regioni vantano, raffrontate alla letteratura nazionale, si pensi alle tradizioni di tutto rispetto che in ogni caso possono essere un tramite non solo con la lingua nazionale, ma anche con la matrice latina. In particolare il friulano è più vicino a questa lingua che non l'italiano. Non vogliamo certamente ufficializzare queste parlate per giungere al bilinguismo. Per molti di noi, forse, il friulano è la prima lingua, viene prima della lingua nazionale, come prima viene il Friuli e poi l'Italia, ma questo non contraddice nulla, non nega alcun valore, questo significa che vi è una duplicità di alte acquisizioni che impreziosisce il nostro mondo ideale e culturale.

Non siamo d'accordo né con le questioni pregiudiziali di costituzionalità né con quella di merito avanzate dal gruppo del Movimento sociale italiano, in quanto in sostanza esse negano la facoltà data alle regioni di identificare i comuni da tutelare, ad esempio, e negano soprattutto la conformità al dettato costituzionale. Chi deve individuare territorialmente queste isole dove si parla una determinata lingua? Solo chi conosce la realtà locale, non certo Roma! Roma sbaglierebbe. Per quanto riguarda poi la facoltà da attribuirsi alle regioni per certi adempimenti, devo dire che nei miei dieci anni di vita parlamentare ho visto mille volte conce-

dere deleghe alle regioni su tutte le materie, dal terremoto alla riforma sanitaria e così via. Ci sono impegni che non possono essere telecomandati e che il Parlamento ha il dovere di delegare.

Nella questione pregiudiziale di merito si discute soprattutto l'utilità della tutela, per cui si afferma, quasi perentoriamente, che il provvedimento al nostro esame viola apertamente diversi articoli della Costituzione. Ho cercato di esaminare questi articoli e non sono riuscito proprio a cogliere contraddizione alcuna. Abbiamo sempre parlato di pluralismo culturale, onorevoli colleghi, ed io dico semplicemente che questa legge è valida perché si basa sulla libertà di scelta. Lo Stato non impone niente, tranne che in certi ordini di scuole l'insegnamento della cultura locale, ma questo è un altro discorso ed io credo che uno studente, per diventare cittadino consapevole e responsabile, prima di conoscere la storia o la geografia nazionali debba conoscere le cose di casa propria, per poi allargare ed estendere il suo orizzonte culturale.

Se neghiamo questo pluralismo culturale, che poi è dettato da una risoluzione dell'UNESCO del 1951, molto chiara ed esplicita, è dettato da indicazioni altrettanto chiare del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, dico che non corriamo con i tempi. Vi sono regioni (io penso sempre al Friuli) dotate di una loro identità, che ha consentito nei secoli di non snaturare la loro fisionomia culturale e spirituale e che, pur avendo subito invasioni e guerre, hanno riscoperto questa loro identità in maniera esasperata, drammatica, ma anche esaltante, nelle grandi tragedie, come quella recente del terremoto.

Come l'Ungheria che ha sempre parlato una sua lingua particolarissima, o la Polonia che fu distrutta e saccheggiata mille volte. Esse sono tuttavia rimaste baluardo della civiltà occidentale e nessuno è mai riuscito ad assimilarle, semmai ne è stato influenzato per la fierezza del sentimento patriottico che tuttora vive altissimo in queste terre.

Un'interessante pubblicazione di Giuffrè del 1973 riporta le relazioni dei rettori veneti in terraferma e comprende l'arco di tempo che va dal 1527 al 1797. Ebbene, qui si leggono le relazioni dei luogotenenti «della patria del Friuli», non «del Friuli»; si ricordano gli schiavoni, che dovrebbero principalmente essere gli abitanti delle valli del Natisone, che parlano tuttora un dialetto paleoslavo e che furono gli ultimi a cedere le armi nel 1797 quando Napoleone conquistò la Repubblica veneta. Anche i friulani sono brava gente, vi si dice, fedele ed onesta, che però ha una sua dignità e una sua specificità. Le quali, presumo, discendono proprio dal fatto che parlano una loro lingua, e neppure la Repubblica veneta in oltre tre secoli riuscì ad inquinarla se non molto parzialmente. Queste relazioni venivano mandate al Senato attraverso il doge serenissimo, e sono ancora lì a testimoniare questa originalità.

Si può disperdere un patrimonio di questo genere, ora che ci troviamo in un mondo in cui prevalgono l'appiattimento e la massificazione o non dobbiamo, come Parlamento, preservare dall'estinzione o dal degrado queste perle del diadema nazionale tanto preziose? Io dico che è doveroso tutelare un siffatto patrimonio linguistico, con tutti i valori che lo arricchiscono (non etnico, perché si potrebbe discutere se l'Italia addirittura abbia una etnia, e bene ha fatto il costituente a parlare nell'articolo 6 soltanto di minoranze linguistiche). Comunque non ne farei una grande questione. Mi sembra, tra l'altro, che il ministro delle regioni (è vero onorevole Vizzini?) sia del parere di fare riferimento, all'articolo 1 della legge, agli idiomi o alle parlate locali, anziché usare la parola «lingue». Io non ne faccio una questione sul piano dottrinario, però su quello legislativo, per allinearsi al dettato dell'articolo 6 della Costituzione, non possiamo parlare di dialetti o idiomi locali, ma solo di lingue.

Il problema grosso sarà poi quello relativo agli zingari ma lo esamineremo al momento opportuno. Se seguiamo lo studio di quello che è uno dei più grandi

cultori di filologia, certamente il più insigne di questi ultimi secoli, Graziadio Isaia Ascoli, dai suoi *Saggi ladini* desumiamo che il friulano effettivamente è una lingua nata con il ladino dal crollo dell'Impero romano; lingua naturalmente di carattere popolare perché «dal basso» si andò evolvendo autonomamente, così come tutte le altre parlate neolatine. Tant'è vero che oggi si fanno convegni tra persone provenienti dal cantone dei Grigioni, dalla Valtellina, dal Trentino, e dal Friuli: e tutti questi epigoni del ceppo ladino e quindi latino ravvisano nel loro conversare un unico ceppo.

Concludendo, signor Presidente, noi ribadiamo la nostra contrarietà alle eccezioni di costituzionalità sollevate dal gruppo del Movimento sociale italiano (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Soave. Ne ha facoltà.

SERGIO SOAVE. Signor Presidente, colleghi deputati, signor ministro, noi illustreremo in altra sede le ragioni che hanno spinto il nostro gruppo ad impegnarsi così attivamente in questi anni, e sono ormai parecchi anni, per completare l'iter di una legge di tutela delle minoranze linguistiche che è attesa da quarant'anni, da quando cioè fu promulgata la Costituzione.

Ci limiteremo per ora alla valutazione delle questioni pregiudiziali che sono state presentate, ritenendo che queste non abbiano fondamento. Nella prima e nella seconda questione pregiudiziale si fa infatti riferimento a violazioni degli articoli 3, 5, 35, 51 e 117 della Costituzione. Una lettura attenta di quegli articoli della Costituzione ed anche dell'intenso dibattito che avvenne in sede di Costituente per giungere alle formulazioni contenute nella Carta costituzionale ci convince del contrario, cioè che la piena realizzazione di quegli articoli presuppone e non esclude l'approvazione della proposta di legge n. 65 e collegate, che andremo a discutere prossimamente in Assemblea.

Come pensare che una legge di tutela delle minoranze linguistiche sia in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge»? È proprio per realizzare questa piena e pari dignità sociale invocata dall'articolo 3, proprio per «rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, ed impediscono — ecco il contenuto ancora più pregnante dell'articolo 3 — il pieno sviluppo della personalità umana», che ci si è mossi nel redigere il testo che presentiamo al giudizio dell'Assemblea.

Come pensare poi che si violi (questo è ancora più patente) l'articolo 5? Quando si fa riferimento al tema della Repubblica una e indivisibile, che sarebbe insidiato dalla tutela delle minoranze non si legge attentamente l'articolo: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...». Si vede che il costituente non ha considerato il concetto di «una e indivisibile» come proposizione principale del testo dell'articolo, ma, nel procedere al riconoscimento delle autonomie locali, che costituisce la frase principale («La Repubblica... riconosce e promuove le autonomie locali») ha ricordato, con un inciso, che la Repubblica è una e indivisibile.

Il costituente ha posto dunque, l'accento principale sui concetti di decentramento, di autonomia e di superamento di antichi ed amari conflitti causati da una concezione centralizzata dello Stato, ivi compreso il non risolto problema delle minoranze linguistiche, che non casualmente è oggetto del successivo articolo 6. Penso che quando qualcuno, per procedere con cautela, fa riferimento alla lettura combinata degli articoli 5 e 6, faccia bene, ma è l'articolo 6 che, semmai, dà una piena comprensione, se ancora ce ne fosse bisogno, all'articolo 5.

In realtà credo che rispetto al tema degli articoli 3 e 5, citati dalle due questioni pregiudiziali, non ci siano dispute nominalistiche, ma due concezioni diverse dell'unità, dell'autonomia, del de-

centramento e della tutela; concezioni che si confrontano, come è naturale e come abbiamo potuto constatare anche ascoltando i precedenti interventi in questa discussione.

Per quanto riguarda, poi, gli articoli 35 e 51 della Costituzione, si fa un po' di fatica a ricostruire il ragionamento che ha portato i firmatari della questione pregiudiziale di costituzionalità a richiamarli, in quanto l'articolo 35, titolo III, (rapporti economici), tutela il lavoro e cura la formazione professionale dei lavoratori, mentre l'articolo 51, titolo IV (rapporti politici), tutela le condizioni di eguaglianza dei cittadini per accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive. A questo proposito sarebbe sotto accusa l'articolo 9 del progetto di legge al nostro esame, che l'onorevole Pazzaglia, nel suo intervento, ha ritenuto in contrasto con gli articoli succitati della Costituzione. Non svelo alcun segreto nel dire che vi è stata e vi è una disponibilità dei gruppi che hanno sostenuto il provvedimento, e dell'intera Commissione, a rivedere anche questo articolo, nello spirito che ha sempre animato coloro che hanno sostenuto l'iter lungo e complesso di queste proposte di legge; lo spirito di respingere, cioè, le pregiudiziali di merito, ma di cercare di assorbire tutte le perplessità che ovviamente possono emergere nella formulazione di un testo legislativo così delicato e complesso.

Noi, devo dirlo chiaramente, non avevamo visto nell'articolo 9, anche così come era formulato, ombre e vizi di costituzionalità, ma in ogni caso abbiamo deciso di eliminarli, a scanso di equivoci; quindi tali ombre non sussistono più ed è vano inseguirle, tranne che non si sia pregiudizialmente contrari non alla costituzionalità del progetto di legge, ma al merito dello stesso.

E veniamo all'articolo 117 della Costituzione, che è l'ultimo citato nelle questioni pregiudiziali. Con esso contrasterebbe una parte delle norme contenute nel progetto di legge in discussione. A questo riguardo ha parlato poco fa, illustrando le questioni pregiudiziali di costituzionali-

tà, il collega Fini. Per la verità non sono riuscito a seguirlo nel suo ragionamento, in quanto, mentre l'onorevole Fini rilevava, giustamente, tutte le materie delegate alle norme legislative regionali, poi trascurava patentemente l'ultimo capoverso dell'articolo 117, in cui si dice: «Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione». Mi pare quindi che per tutti gli articoli, anche per quelli citati e considerati incostituzionali, si resti nel pieno rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione.

La sovranità nazionale sulla politica scolastica, per la quale sembrano sorgere dubbi di costituzionalità, non viene assolutamente messa in crisi dall'articolato, perché è lo Stato che fissa i principi rispetto ai quali, poi, la regione ha compiti attuativi. Per esemplificare dirò che se questo testo legislativo dovesse essere approvato da una regione, allora saremmo probabilmente in un caso di violazione dell'articolo 117 della Costituzione, ma qui, invece, siamo in un altro ambito, perché rivendichiamo la piena potestà legislativa del Parlamento e demandiamo alle regioni il potere di emanare norme attuative di un vasto disegno riformatore relativo alle minoranze linguistiche.

In realtà credo che potremmo continuare a lungo nell'esaminare le norme della Costituzione, ma ritengo che le ragioni vere del conflitto che si è aperto oggi stanno in altra sede. Sono, infatti, ragioni di merito, quelle che hanno ispirato il gruppo del Movimento sociale italiano a presentare le questioni pregiudiziali. E del resto l'ultima questione pregiudiziale di merito appunto, che è stata poco fa illustrata, indica più chiaramente di tutte come siano diversi i modi di intendere il principio di minoranza linguistica e di unità nazionale. Nella questione pregiudiziale di merito si dice, infatti, che il progetto di legge che stiamo per discutere tende a rompere l'unità linguistica, attua una tutela del tutto ingiustificata delle tradizioni popolari e delle minoranze linguistiche, tutela che, se il testo venisse approvato, danneggerebbe negli studi i

giovani delle zone interessate, impegnandoli in studi linguistici non utili, mentre per essi sarebbe opportuno ed utile, ai fini del futuro lavoro, conoscere lingue straniere diffuse, eccetera.

Vi è, dunque, una contrapposizione fra lingue di minoranze e lingue straniere. Ci può far piacere che un gruppo che ha nei suoi riferimenti storici qualche episodio curioso (nel ventennio si evitava tassativamente l'uso di parole straniere pure correnti) oggi si sia convertito alla conoscenza delle lingue straniere diffuse, perché questa non è per noi una conversione, ma una convinzione antica che manteniamo ferma anche nel momento in cui discutiamo delle minoranze linguistiche.

Ma le due cose non sono in contrasto; anzi esse, e la storia ce lo insegna, sono andate spesso di pari passo: là dove vi è stata una sensibilità per la lingua minoritaria, vi è stata una sensibilità anche per le lingue maggiori, là dove vi è stata una sensibilità per la conoscenza e per l'uso delle lingue maggiori si è, in genere, quasi a salvaguardia, tenuto a conservare gli strumenti culturali costituenti l'eredità più profonda del passato. Sono due concetti che non vanno messi in contrapposizione, ma uniti in sintesi, perché essi si completano.

Ma, per tornare alle questioni pregiudiziali di costituzionalità, — e concludo, signor Presidente — presentate, ritengo che noi dobbiamo riportarci allo spirito dei costituenti. Quando essi pensavano al decentramento, alle autonomie, alla tutela delle minoranze, agli statuti speciali, all'espansione delle varie libertà del cittadino, pensavano a quel mondo nuovo che doveva nascere dalle macerie in cui l'avevano portato le due guerre, generate dallo sviluppo perverso del nazionalismo, da un concetto sbagliato dell'idea di nazione. Non casualmente il più grande storico italiano del nostro secolo, proprio nell'inverno tra il 1943 e il 1944, nella Milano occupata dai nazisti, scriveva quel libro dal titolo: *L'idea di nazione*.

I nostri costituenti pensavano a quelle comunità di liberi ed eguali che avevano sognato quando combattevano il nazismo

ed il fascismo, e temevano un'Europa dominata da una cupa ed uniformizzante dittatura continentale. Quello era lo spirito dei costituenti, che ritroviamo negli articoli che sono stati citati. Era lo spirito che aveva portato, con estrema solerzia, a pochi mesi dal 25 aprile 1945, ai decreti luogo-tenenziali del settembre sulle autonomie locali e sulle minoranze linguistiche, e che aveva continuato a svilupparsi, tra il 1945 e il 1948, nonostante i primi emergenti e consistenti ostacoli, nella più impegnativa e ardua compilazione della Carta costituzionale che, per quanto riguarda i temi del decentramento, delle autonomie e della tutela delle minoranze, mi pare che sia una delle più liberali del mondo.

Contro quello spirito cozzano le questioni pregiudiziali, non il testo che ci accingiamo ad esaminare in quest'aula. In quello spirito, e con il solo rammarico che siano trascorsi quarant'anni, si è mosso in Commissione, ed ora si muoverà in Assemblea, chi ritiene che queste proposte di legge, superate le infinite difficoltà procedurali, possano, al fine, giungere all'approvazione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, colleghi, uno dei massimi poeti italiani viventi è Albino Pierro, il quale scrive in un oscuro dialetto lucano, pressoché scomparso. Albino Pierro meriterà forse — io me lo auguro, e mi auguro che questa Camera possa salutare un simile evento — il premio Nobel, dato che le poesie di Albino Pierro sono state tradotte — sicuramente con qualche difficoltà — in svedese e sono uno dei fenomeni letterari più importanti dell'Italia contemporanea, su cui si è appuntata l'attenzione di filologi e di scrittori non solo italiani, ma anche svedesi ed europei in generale, i quali considerano Albino Pierro uno dei massimi poeti italiani.

Per comprendere il livello di un certo dibattito che ho sentito svilupparsi in

quest'aula, non posso non ricordare come un altro scrittore italiano, Gadda, sia noto per il *pastiche* di dialetti di cui impasta i suoi romanzi, in dialetto romanesco o in dialetto milanese. E questi grandi scrittori, Gadda e Pierro, segnano proprio la crisi di quella unità linguistica che astrattamente, artificiosamente viene da tempo accampata come il punto di resistenza contro l'approvazione di una qualsiasi legge che ammetta, favorisca e tuteli forme specifiche di bilinguismo.

Parlare di «una» lingua italiana è oggi, da un punto di vista filologico, completamente sbagliato, inesistente. Quindi, il problema di questa legge non è un problema linguistico, di difesa del patrimonio della lingua italiana, ma è un problema politico. Discutiamo, cioè, su un argomento per non parlare di quello di cui si dovrebbe discutere.

Vorrei far presente ai colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che hanno citato Alessandro Manzoni, che proprio il Manzoni fu il primo avversario del mantenimento del latino come lingua dei colti. Il buon Renzo, infatti, che sicuramente parlava un dialetto lombardo, anche se il Manzoni lo fece parlare in italiano, rimproverava a Don Abbondio di rivolgersi a lui in latino quando lo voleva imbrogliare. Renzo, da buon contadino, lo invitava a lasciare da parte il latino e ad usare la lingua di tutti i giorni.

Dunque, teniamo qui un dibattito che è sbagliato nella sua impostazione. E mi preoccupa il fatto che, intorno ad un dibattito trito e sostenuto da ragioni culturali inesistenti in assoluto, si siano tenuti in frigorifero per due legislature i progetti di legge in materia, a causa di opposizioni, alcune palesi, come quella del Movimento sociale italiano, che si fa bandiera di questa sua battaglia, ed altre più nascoste ma ugualmente ostili alla attuazione nel nostro paese di forme di bilinguismo.

Inoltre, il provvedimento in esame è estremamente moderato e assolutamente non contempla forme di bilinguismo perfetto, limitandosi semplicemente a ren-

dere possibile, ad esempio, che nelle scuole si parli la lingua della tradizione. Nella legge si parla, poi, di consigli comunali; non si parla né di consigli regionali né di tribunali, come pure sarebbe doveroso.

Ciò denota, quindi, una resistenza inaccettabile e inspiegabile, che ci auguriamo il dibattito odierno voglia superare. Ci auguriamo anche che il provvedimento non venga, come si dice, rinviato in Commissione; speriamo, al contrario, che questa Camera sappia oggi trovare la forza ed il coraggio di rimediare alle resistenze ed ai ritardi che dall'epoca della Costituzione hanno accompagnato la lucida affermazione di un dato che ormai è storico, cioè il polilinguismo del nostro paese, nel quale la stessa lingua italiana è in evoluzione, si trasforma, si arricchisce e si unifica nel continuo incrocio con i suoi dialetti e nel continuo confronto con le altre lingue che nel territorio del paese vengono parlate.

Quanto alle eccezioni di incostituzionalità, mi pare che non vi siano vizi di inaccettabilità per quanto riguarda il richiamo agli articoli 3, 5 e 6 della Costituzione. Basta guardare la storia del dibattito in Assemblea costituente, per vedere come questi articoli, in realtà, richiamassero proprio la possibilità di una integrazione linguistica, di una apertura verso le lingue alloglotte che si parlano in Italia.

Per quanto riguarda l'articolo 6 della Costituzione, basta esaminarne la genesi per vedere come nel dibattito presso la Costituente sia stata proprio indicata la necessità di una legge generale ed astratta, capace di dare un quadro di indicazioni legislative alle varie regioni, per risolvere il problema caso per caso. La legge in discussione mi pare la più generale che possa essere studiata. Essa non presenta alcun appiglio alle eccezioni di incostituzionalità né per l'articolo 3 né per l'articolo 5 né per l'articolo 6 né tanto meno per l'articolo 117. Infatti, questa legge — con una certa astuzia, direi — demanda allo Stato e ai suoi ordinamenti scolastici nazionali la promozione e l'integrazione linguistica locale, assegnando

alle regioni esclusivamente la definizione dei comuni nei quali si applicano le norme che eventualmente lo Stato, sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione, vorrà emanare.

Quindi, sono assolutamente da respingere le eccezioni di incostituzionalità avanzate. Analogamente, è da respingere l'eccezione di merito, che non fa riferimento a ciò che vorrebbe, non fa riferimento al tema politico che non si sente di affrontare e che pure è il vero tema di questo dibattito, cioè il tema della volontà o meno di arricchire la Repubblica italiana di ordinamenti il più possibile aperti e che sappiano dare massima forza alle presenze alloglotte oltre che etniche che esistono nel nostro paese.

Io credo che la saggezza delle popolazioni e la forza unitaria della Repubblica sapranno sventare eventuali pericoli, che comunque non presentano un carattere di drammaticità tale da impedire l'approvazione del provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

Per fatto personale.

GIUSEPPE RAUTI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Voglia indicare in che cosa consiste.

GIUSEPPE RAUTI. Signor Presidente, mi riferisco all'intervento del collega Scovacricchi.

Signor Presidente, io non approfitterò della cortesia che lei mi fa nel darmi la parola e mi limiterò a precisare che fa sempre piacere quando un avversario cita un esponente del nostro gruppo. Tuttavia, le citazioni dovrebbero essere complete e pertinenti.

L'onorevole Scovacricchi ha ricordato la relazione da me svolta al Consiglio d'Europa, ai cui lavori partecipo insieme con trentasei parlamentari della Camera e del Senato in rappresentanza del Parlamento italiano. Il collega Scovacricchi ha ricordato la mia citazione di Gramsci, ma

mi sembra abbia dimenticato che quella citazione era immediatamente seguita da un'altra citazione, del Barrès o del Maurras, non ricordo esattamente. Questo per dire che, in occasione della relazione in questione, abbiamo affrontato al Consiglio d'Europa il problema della sorte delle lingue nazionali europee, soprattutto di quelle minoritarie, in rapporto all'invasione o alla cosiddetta egemonia della lingua anglosassone specie nel campo dei *computers* e di tutto ciò che ne è connesso. Quindi è problema molto lontano da quello di cui oggi ci stiamo occupando.

Per lingue minoritarie europee si intendevano, in quel caso, le lingue che vengono parlate dalla Grecia alla Finlandia, alla Danimarca.

È in preparazione al Consiglio d'Europa un altro rapporto sulle lingue cosiddette locali, sui dialetti, sulle etnie, eccetera, argomento questo che è comunque diverso da quello delle popolazioni alloglotte, di cui qui si sta discutendo.

Reputo quindi la citazione fatta dal collega Scovacricchi del tutto estranea alla discussione che stiamo facendo. In proposito dichiaro di essere ovviamente d'accordo con le impostazioni del mio gruppo, esposte dai colleghi Fini e Parigi (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Rauti, le do atto della sua precisazione. Non credo che l'onorevole Scovacricchi volesse fare una questione personale della questione da lei sollevata...!

MARTINO SCOVACRICCHI. Ha parlato di lingue regionali!

PRESIDENTE. Ho motivo di ritenere che l'onorevole Rauti, rileggendo il testo integrale del suo intervento, troverà motivi di convincimento sulla buona fede di quanto ella ha sostenuto.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione delle questioni pregiudiziali presentate.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Almirante e Fini.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	383
Maggioranza	192
Voti favorevoli	56
Voti contrari	327

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di merito Pazzaglia.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	384
Maggioranza	193
Voti favorevoli	49
Voti contrari	335

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco

Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzari Riccardo

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Florino Michele
Foti Luigi
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Germanà Antonino

Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Russa Vincenzo
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Masina Ettore
Massari Renato
Mattarese Antonio
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Muscardini Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino

Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille

Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Ferrari Giorgio
Forte Francesco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Lussignoli Francesco Pietro
Rocelli Gianfranco
Tedeschi Nadir

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che sulle proposte di legge nn. 65 e collegate sono state altresì presentate, dai

deputati Tatarella e Pazzaglia, due questioni sospensive, che sono del seguente tenore:

«La Camera,

ritenuto che le proposte di legge n. 65 e collegate, nel testo unificato dalla Commissione affari costituzionali, non possono essere prese in esame prima della identificazione dei comuni interessati e della consultazione delle popolazioni residenti in tali comuni,

delibera di sospendere

l'esame delle proposte di legge in attesa che il Governo, sentite le regioni, proceda alla identificazione dei comuni interessati ed alla consultazione dei cittadini residenti in detti comuni.

«TATARELLA, FINI, TASSI, PAZZAGLIA».

«La Camera,

di fronte alla possibilità esistente di apportare alla proposta n. 65 e collegate modifiche importanti e tali da consentire all'Assemblea di discutere su un testo che elimini sostanzialmente ogni aspetto di bilinguismo;

ritenuto che sia opportuno, ai fini della validità e della utilità della discussione generale conoscere preventivamente il testo che risponde agli orientamenti emersi dopo la presentazione delle relazioni e di particolare rilievo;

sospende

l'esame delle proposte succitate e le rinvia all'esame della Commissione affari costituzionali perché provveda ad apportare ad esse le modifiche predette entro venti giorni ed a riferire all'Assemblea con relazione aggiuntiva sul nuovo testo.

«PAZZAGLIA, FINI, TASSI».

A norma del comma 5 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni sospensive avrà luogo un'unica discussione,

nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ognuno degli altri gruppi.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. Vorrei chiedere ai colleghi che hanno presentato le questioni sospensive di procedere ad una valutazione dello stato del provvedimento. Probabilmente così facendo si potrebbe trovare una soluzione che permetterà di guadagnare tempo in questa seduta e di ricercare — come è desiderabile, d'altra parte — un clima disteso e meno divergente tra le varie parti politiche. I colleghi sanno (quelli che hanno seguito la questione in Commissione ed i membri del Comitato dei nove)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego vivamente di consentire all'onorevole Labriola di svolgere compiutamente il suo intervento, anche al fine di concludere rapidamente e consapevolmente.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della Commissione*. I colleghi sanno — dicevo — che è stata già raggiunta una prima intesa sulla stesura definitiva del testo che, anche se non ha ottenuto il consenso di tutti i gruppi (ma questo non era l'obiettivo cui miravamo, né vi sono le condizioni per conseguirlo), ha comunque portato ad un clima più disteso per la valutazione del testo medesimo. Potremmo portare a compimento questo impegno, signor Presidente, se l'Assemblea consentirà di rinviare a breve termine (orientativamente una settimana o dieci giorni) l'inizio della discussione sulle linee generali, sempre che i rappresentanti dei gruppi che hanno presentato le questioni sospensive vorranno ritirarle. Ciò permetterà alla Commissione e al Comitato dei nove di lavorare a partire da

martedì prossimo e di essere in grado, per la settimana successiva, di presentare all'Assemblea il risultato dei propri lavori.

La richiesta di rinvio, signor Presidente, è motivata dall'esigenza che una breve relazione orale, integrativa di quella scritta del compianto collega Fortuna, possa essere svolta tenendo conto dei risultati di queste ulteriori valutazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro hanno ascoltato, il presidente della Commissione affari costituzionali ha chiesto un rinvio della discussione al fine di completare il dibattito in corso. A questo punto, prima di dare la parola ai colleghi che la richiedono, domando all'onorevole Pazzaglia se intenda aderire o meno alla richiesta che, con tanta precisione, è stata formulata dall'onorevole Labriola.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, aderisco alla richiesta dell'onorevole Labriola, non solo perché indica una strada a mio avviso giusta e ragionevole per valutare alcuni aspetti delle proposte di legge in esame (e la sede più opportuna per farlo è la Commissione), ma anche perché, in sostanza, con la seconda delle nostre questioni sospensive, seppure in termini leggermente diversi, proponiamo all'Assemblea la stessa cosa.

Credo quindi, signor Presidente, che possiamo tornare in Commissione per esaminare alcuni aspetti delle proposte di legge, con l'augurio che queste possano tornare in Assemblea in un testo che consenta di evitare uno scontro rigido come quello che ci accingeremmo a fare se non dovessero modificarsi le cose.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro hanno ascoltato, l'onorevole Labriola ha chiesto una pausa di riflessione per una completezza di approfondimento, indicando altresì un termine di sette-dieci giorni.

Sui termini del rinvio non mi pronuncio, posto che, — come è noto — è la

Conferenza dei presidenti di gruppo che è competente in tema di calendario dei lavori. Tuttavia prendo atto che l'onorevole Pazzaglia sostanzialmente concorda con la richiesta dell'onorevole Labriola. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento, sulla proposta Labriola darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

Chiedo all'onorevole Franco Russo, che ne aveva fatto richiesta, se intenda parlare a favore o contro la proposta Labriola.

FRANCO RUSSO. Contro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Abbiamo ascoltato con molta attenzione soprattutto le ultime parole del presidente Pazzaglia, capogruppo del Movimento sociale italiano, il quale ha affermato che il Movimento sociale italiano si prepara ad una rigida opposizione nel caso in cui in Commissione non si raggiungano compromessi soddisfacenti per la sua parte politica. Naturalmente tale posizione è legittima; il Movimento sociale italiano è contro le minoranze, è per un nazionalismo esasperato (come abbiamo potuto constatare nella discussione sulle mozioni sull'Alto Adige), è dunque legittimo che questo partito faccia una opposizione rigida sul provvedimento in esame.

Il punto politico, dunque, è presto svelato: si tratta di capire se in questo ramo del Parlamento esistano forze capaci (e sulla carta dovrebbero esservi) di sconfiggere l'ostruzionismo o, per usare le stesse parole dell'onorevole Pazzaglia, l'opposizione rigida che il Movimento sociale vuol condurre.

A mio parere, dunque, il problema è proprio un problema che riguarda l'aula. Si tratta di capire se in quest'aula le forze politiche di sinistra, le forze politiche democratiche, che sostengono i principi di difesa delle minoranze, intendano battersi per il provvedimento in esame, elaborato in Commissione, di cui fu relatore

l'onorevole Fortuna (anzi, fu l'onorevole Fortuna a mettere a punto il testo unificato), intendano contrastare con tutti i mezzi regolamentari — ovviamente — l'iniziativa di contrapposizione del Movimento sociale.

Credo, dunque, signor Presidente, che non sia possibile accettare la proposta avanzata dal presidente Labriola di rinviare il provvedimento in Commissione, non già perché in Commissione avvengano cose brutte, all'oscuro della pubblica opinione, ma perché, per quanto detto dall'onorevole Pazzaglia, si sarebbe questa volta costretti ad accettare un compromesso deleterio rispetto al testo elaborato dall'onorevole Fortuna. Testo sul quale, signor Presidente, noi ci pronunceremo in sede di discussione generale, verso il quale abbiamo molte obiezioni da formulare, ma che intendiamo dibattere qui, in quest'aula. Altrimenti, le minoranze linguistiche in Italia pagheranno un prezzo molto alto.

Signor Presidente, concludo rilevando che debbono evidenziarsi, nell'ambito delle forze che sostengono il pentapartito, coloro che sono contro la legge sulle minoranze linguistiche. Il Movimento sociale italiano fa da battistrada ma in verità altre forze all'interno della maggioranza, non dico più forti in termini quantitativi, ma certo per incidenza politica, si nascondono dietro le pressioni del MSI-DN. Noi vorremmo che in aula i colleghi, ad esempio del partito repubblicano, esplicitassero il loro pensiero circa il testo elaborato anni fa dall'onorevole Fortuna.

Per queste ragioni, invitiamo la Camera a respingere la proposta dell'onorevole Labriola ed a passare alla discussione sulle linee generali e successivamente all'esame dell'articolato (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare a favore della proposta formulata dall'onorevole Labriola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Voteremo a favore della proposta del presidente della Commissione affari costituzionali sempre che il collega Pazzaglia precisi esattamente che viene ritirata la sospensiva che è stata presentata dal suo gruppo. Voglio anche precisare al collega Russo che non si tratta di un rinvio in Commissione in senso proprio. Il tempo che viene chiesto serve ad alcuni approfondimenti che verranno effettuati, a seconda delle decisioni che si devono assumere, nell'ambito del Comitato dei nove o in Commissione. Non è dunque un rinvio, in senso proprio, in Commissione.

Siamo stati favorevoli alla iscrizione in calendario — anzi abbiamo richiesto tale iscrizione più volte — del provvedimento in esame. Riteniamo che questa legge, se fatta bene, se fatta con serietà, risponda adeguatamente alle esigenze esistenti. Non credo che la Camera guadagnerebbe a fare dell'inutile demagogia e della inutile contrapposizione in aula.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Noi siamo contrari, signor Presidente, al rinvio in Commissione. Vorrei sottolineare, in una situazione d'Assemblea in cui siamo contrapposti al gruppo del MSI, insieme ai compagni di democrazia proletaria, proprio per la visione che ci lega alla impostazione autonomistica, delle autonomie nella Repubblica, che la maggioranza può far fronte, sulla base degli strumenti di cui dispone, alla battaglia, legittima ma inaccettabile, del gruppo del Movimento sociale.

Finora si è data una prova di debolezza, che è debolezza non di maggioranza rispetto ad una minoranza agguerrita, ma di idee, di convinzioni. Vorrei sottolineare che questo è avvenuto nel dibattito sulle mozioni concernenti l'Alto Adige. Al riguardo i colleghi del Movimento sociale italiano si oppongono su un altro versante, ma, allo stesso modo, la loro oppo-

sizione nazionalistica ed antiautonomatica crea l'effetto di disintegrare la maggioranza che, non volendo fare regali al Movimento sociale, passa di rinvio in rinvio su materia così delicata, continuando in realtà a farne, di regali, a quel partito! E si continuerà a farne anche con i rinvii, ministro Vizzini, su questa legge!

Fate un grave errore a non volere che ciascuno assuma le proprie responsabilità in materia. Rendete torto non solo alla memoria del collega Fortuna ed alla battaglia da lui fatta, in prima linea, in tutti questi anni, ma a quella, vivissima, della sua esperienza, del suo messaggio.

E qui, collega Baracetti, mi chiedo come possiate oggi accettare una proposta del genere, come gruppo comunista... Sul piano procedurale, oggi possono essere votate e respinte le questioni sospensive presentate dal gruppo del Movimento sociale italiano e, nella prossima settimana, si può procedere all'esame in Commissione, o in Comitato dei nove, del provvedimento, mentre l'Assemblea prosegue nella discussione sulle linee generali. Domani i capigruppo possono tranquillamente fissare, nel calendario dei lavori dell'Assemblea, per la prossima settimana, la discussione sulle linee generali della normativa per la tutela delle minoranze linguistiche. L'approvazione da parte dell'Assemblea potrà ben avvenire tra due settimane, senza però accettare, collega Baracetti, il principio per il quale oggi noi, immediatamente...

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, si rivolga al Presidente, non ai colleghi!

FRANCESCO RUTELLI. Mi sono rivolto anche a lei. Mi sto rivolgendo, in termini protocollari, al Presidente e, in termini di dialogo politico, alle parti politiche che dichiarano di condurre una certa battaglia ma che accettano oggi una battuta d'arresto, laddove non ne esistono le condizioni. Non si comprende per quale ragione non si debba, ripeto, respingere la questione sospensiva, fissare la discussione generale per la prossima settimana

e, nel contempo, in Comitato dei nove o in Commissione, riflettere sugli emendamenti presentati ed eventualmente raccogliere una intesa, se ve ne sono le condizioni.

Tra due settimane si potrebbe arrivare all'approvazione definitiva in Assemblea del provvedimento, fissando all'ordine del giorno dei nostri lavori, appunto, l'esame delle proposte sulle minoranze linguistiche.

Questa sembra a noi l'unica procedura decorosa per non accettare una politica del rinvio dalla quale (è l'avvertimento che ci sembra responsabilmente di lanciare, signor Presidente) non si esce e che accompagnerà tristemente anche la fine di questa legislatura, senza che la normativa alla quale ci riferiamo sia finalmente approvata.

ARNALDO BARACETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNALDO BARACETTI. Signor Presidente, credo che alcuni colleghi che si sono rivolti al gruppo comunista poc'anzi debbano considerare, come noi con spirito di realismo facciamo, che in quest'aula siamo certo una forza importante ma non siamo tutte le forze politiche democratiche. Se non volevamo che si continuasse a parlare per altri quarant'anni di una legge che finalmente riconoscesse i diritti naturali e costituzionali dei cittadini italiani di lingua madre diversa dall'italiano, non si poteva fare altro che impegnarsi, con fatica, con intelligenza e fantasia, per raggiungere il massimo di unità possibile delle principali forze democratiche presenti in quest'aula; forze democratiche e popolari che hanno un saldo collegamento con la gente.

Sia chiaro: per me, che sono friulano, il testo in esame è insoddisfacente. È evidente che l'onorevole Labriola, come relatore, ha dovuto accettare la proposta del Movimento sociale italiano, sia pure ponendo limiti temporali ben precisi.

Anche per me, collega Rutelli, è gioco-forza accettare questa richiesta, perché bisogna mantenere unite le forze politiche che sono giunte al traguardo della legge approvata due anni fa.

Sono però d'accordo, signor Presidente, circa l'invito fatto dal relatore, onorevole Labriola; un invito che egli ha rivolto alla Presidenza ed anche ai capigruppo, che sappiamo si riuniranno domani: la possibilità che viene offerta di un ulteriore rapido esame di qualche punto della legge non deve giungere allo stravolgimento del testo votato dalla Commissione affari costituzionali.

Il tempo concesso per questo esame, inoltre, deve essere limitato. La discussione generale potrà essere spostata da martedì prossimo, giorno in cui era prevista come possibile, al martedì successivo. Nei prossimi giorni la Commissione o il Comitato dei nove (sono d'accordo con il collega Gitti che potrà essere l'una o l'altro) potrà compiere rapidamente questo esame. Deve essere però chiaro che l'Assemblea dovrà quindi procedere alla discussione generale ed all'approvazione definitiva di questo testo, anche se non si tratterà di una votazione all'unanimità (anch'io concordo in questo giudizio).

Altre importanti riforme dello Stato democratico sono state realizzate anche senza i voti di tutte le forze democratiche; basti ricordare la legge che abbiamo votato per l'istituzione delle regioni nel nostro paese. Dovere nostro, però, è di fare il massimo sforzo per tenere unite le forze politiche democratiche che fino a questo momento hanno contribuito, con il lavoro svolto in Commissione affari costituzionali, al raggiungimento del traguardo di questa legge, che a distanza di quarant'anni dall'approvazione della Carta costituzionale permetterà di dare una sia pur limitata ma comunque importante tutela, finalmente, alle minoranze linguistiche non nazionali presenti sul territorio della nostra Repubblica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nessun altro chiedendo di parlare, pongo

ai voti la proposta dell'onorevole Labriola, che sostanzialmente è quella di un rinvio. Nella sua responsabilità di presidente della Commissione affari costituzionali egli poi deciderà se rinviare il testo al Comitato dei nove o alla Commissione. Questo ulteriore esame durerà per un periodo massimo di sette o dieci giorni; dopodiché la Conferenza dei presidenti di gruppo potrà eventualmente decidere, autonomamente, per la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

SILVANO LABRIOLA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, Presidente della Commissione. Signor Presidente, le sono molto grato di avermi consentito di fare una brevissima precisazione, ed anche di chiedere un chiarimento, non a lei, ma ai colleghi del Movimento sociale italiano.

La precisazione è che, in ogni caso, la formula è quella che lei ha molto esattamente adoperato, e quindi non il rinvio in Commissione, ai sensi del regolamento.

Vorrei poi chiedere al collega Pazzaglia se ho ben compreso, se cioè egli ritiri le questioni sospensive.

ALFREDO PAZZAGLIA. Credo di averlo detto molto chiaramente. Ho anche accettato la proposta dell'onorevole Labriola che conteneva la richiesta di rinunciare prima alla illustrazione, e quindi alla votazione delle questioni sospensive.

PRESIDENTE. In questi termini, dunque, come precisato all'onorevole Labriola e confermato dall'onorevole Pazzaglia, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Labriola di rinviare la discussione del progetto di legge n. 65 e collegati.

(È approvata).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico, con riferimento al quarto punto all'ordine del

giorno, che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento in relazione ai disegni di legge di conversione nn. 4397 e 4398.

Poiché nella seduta di ieri la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge nn. 867 e 920 del 1986, la deliberazione prevista dal quarto punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi (4294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

Ricordo che nella seduta del 21 gennaio la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 882 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 4294.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali. Informo che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri le Commissioni V (Bilancio) e XIII (Lavoro) sono state autorizzate a riferire oralmente.

MARIO POCHETTI. Onorevole Presidente, manca il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, lei sa perfettamente che c'è stato uno svolgimento dell'ordine del giorno più rapido del previsto. Il rappresentante del Governo, ad ogni modo, è già qui.

MARIO POCHETTI. Ma non c'è nemmeno il relatore! Sospenda la seduta, Presidente!

PRESIDENTE. Attenda un momento.

MARIO POCHETTI. Deve prendere atto dell'assenza del relatore per la V Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, io ho il dovere di consentire che l'Assemblea possa svolgere e completare i suoi lavori.

Il relatore per la XIII Commissione, onorevole Bianchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore per la XIII Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione reca la conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, con il quale il Governo ha provveduto ad una prima razionalizzazione in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, prorogando l'efficacia di varie altre disposizioni in materia previdenziale, ad iniziare da quelle sulla proroga degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, dei prepensionamenti per i dipendenti delle aziende in crisi (norma, questa, che è stata opportunamente integrata) delle disposizioni aventi efficacia fino al 31 dicembre 1986.

Procedendo ad una breve esposizione dei contenuti del provvedimento, osservo che, mentre con il primo comma dell'articolo 1 si è prorogato fino al 31 dicembre scorso il precedente regime di fiscalizzazione, con i successivi commi vengono fissate nuove misure di fiscalizzazione, da applicare sulle contribuzioni dovute dal 1° gennaio 1987.

Lasciando invariata la platea dei datori di lavoro beneficiari, diverse sono le innovazioni introdotte in materia con quest'ul-

timo provvedimento, prima fra tutte la sua stessa efficacia temporale, non essendo stato fissato alcun termine finale, ma prevedendosi solo una norma di copertura biennale del relativo onere finanziario.

Altra novità è la misura del beneficio, secondo importi in cifra fissa e non più in percentuale, ed uguali per tutti i dipendenti occupati, siano essi maschi o femmine.

Nel provvedimento in esame, infatti, viene introdotta una ulteriore qualificante modifica strutturale della normativa in materia, grazie all'adozione di una misura unica di riduzione contributiva per maschi e femmine.

La differenziazione in ragione del sesso esistente in passato è stata giustificata dall'esigenza di tutelare l'occupazione femminile, svantaggiata dal maggior onere che tale personale comporta per il datore di lavoro a causa della legislazione sociale a favore delle lavoratrici, sicuramente la più avanzata d'Europa.

Nel 1980, però, la Commissione della CEE, su pressioni di alcuni Stati membri, contestò il provvedimento ritenendolo in contrasto con le norme del trattamento della CEE, che vietano l'adozione di provvedimenti di aiuto a determinati settori o aziende, in quanto comportano una alterazione delle regole della concorrenza.

Secondo la Commissione la fiscalizzazione differenziata, pur non costituendo un aiuto diretto, avrebbe comunque favorito indirettamente i settori a più alta occupazione femminile, quali il tessile, l'abbigliamento ed il calzaturiero.

Di fronte alla presa d'atto del Governo italiano ed alla assicurazione che la riforma organica del sistema contributivo avrebbe superato il sistema di fiscalizzazione, la Commissione si rivolse alla Corte di giustizia, che, sulla base delle prove documentali prodotte, condannò, nel luglio 1983, per inadempimento, il Governo italiano.

Nel dicembre 1984 il ministro del lavoro, in seguito a nuovi rilievi della Commissione, che aveva segnalato il mancato adeguamento alla sentenza della Corte di

giustizia, si impegnò di nuovo a superare il sistema di fiscalizzazione.

La Commissione della Comunità, in virtù di questo nuovo impegno, concesse all'Italia, nel gennaio 1985, una proroga di sei mesi per riformare la legislazione sulla fiscalizzazione.

Pertanto, negli ambienti comunitari si era negli ultimi tempi manifestato un orientamento determinato a perseguire il Governo italiano ove lo stesso avesse rinnovato la disciplina relativa alla fiscalizzazione senza provvedere all'allineamento delle aliquote differenziali a beneficio dei lavoratori dei due sessi. Era stata infatti recepita l'intenzione della Commissione di adire nuovamente la Corte di giustizia ponendo in essere un meccanismo che avrebbe potuto concludersi nel titolo, attribuito all'esecutivo della Comunità, di recuperare il vantaggio derivato ai settori interessati in conseguenza della differenziazione del beneficio.

Nuovi ancora sono l'abolizione della fiscalizzazione sulle mensilità eccedenti le dodici di calendario ed il criterio della deduzione degli sgravi. Al riguardo le Commissioni lavoro e bilancio con apposito emendamento hanno chiarito che le riduzioni si applicano anche per tutte quelle assenze che, anche retribuite come ferie, periodi di malattia, infortunio, eccetera, non sono oggetto di alcuna attività lavorativa, ma presuppongono la continuità del rapporto di lavoro.

Nel mantenere la stessa *ratio* che ha ispirato i precedenti provvedimenti, il decreto prevede una fiscalizzazione generale e fiscalizzazioni aggiuntive per i vari settori di attività già specificatamente tutelati con i pregressi provvedimenti di fiscalizzazione.

La trasformazione della fiscalizzazione da riduzione percentuale a riduzione in quota capitaria e l'abbandono del sistema delle continue proroghe (onorevoli colleghi, una quarantina in pochi anni!) suggeriscono tuttavia alcune specifiche considerazioni.

Proprio perché il sistema di fiscalizzazione diviene permanente, si dovrebbero prendere in considerazione certe legiti-

time aspirazioni: penso, ad esempio, al settore socio-assistenziale, le cui aliquote contributive sono uguali a quelle dei settori produttivi ad alto rendimento, mentre vi operano istituzioni senza fine di lucro e che hanno fini di utilità sociale.

Si sono invece riviste le norme relative alle cooperative e all'agricoltura, settori di preminente interesse nazionale. In particolare, per il settore agricolo le Commissioni riunite hanno impostato su basi più razionali il sistema delle agevolazioni contributive introducendo una riduzione pari al 60 per cento dei contributi per le regioni meridionali, con copertura nell'ambito delle spese per il Mezzogiorno, e una riduzione di 133.640 lire per i dipendenti di aziende site nel resto del territorio nazionale. Corrispondentemente si sono regolamentate le procedure relative a regolarizzazioni per periodi di omissioni o sospensioni dei contributi. Credo di poter dire che, in attesa della riforma della previdenza agricola, si sia operato per una prima razionalizzazione del sistema contributivo del settore.

Per la proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, disposta fino al 30 novembre 1987 con l'articolo 2 del decreto, le novità consistono nell'avere esteso ai predetti le condizioni di esclusione previste per la fiscalizzazione ed il meccanismo di rivalutazione annuale introdotto per quest'ultima, che ovviamente, in tema di sgravi per il Mezzogiorno, deve intendersi riferito a quelli in cifra fissa.

Un accenno di razionalizzazione viene realizzato anche in materia di prepensionamenti, che l'articolo 3 del decreto proroga al 31 dicembre 1987 e che, quale strumento divenuto indispensabile per correggere le varie situazioni di crisi aziendale, opportunamente sono stati estesi anche a tutte le aziende commerciali che occupano più di mille dipendenti ed alle aziende del settore alluminio, e del settore fibrocemento e amianto, alle quali si applicano le norme previste per la siderurgia, anch'esse prorogate al 31 dicembre 1987.

Sempre in omaggio ad un principio di razionalizzazione, positiva mi pare la

scelta di riconoscere la facoltà di prepensionamento in presenza di deliberazioni del CIPI relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986 e infine quella che, in ossequio ai recenti indirizzi della Corte costituzionale, fa cadere per le lavoratrici il divieto di avvalersi della facoltà di rimanere in servizio fino a 60 anni, a norma della legge di parità uomo-donna.

L'articolo 4 del decreto dispone la proroga di alcuni termini in scadenza, sia in materia di contribuzioni previdenziali dovute all'INAIL, allo SCAU e soprattutto all'INPS, sia in tema di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nelle aree meridionali ed imprese petrolchimiche appaltatrici del gruppo SIR.

Le Commissioni riunite hanno ampliato quest'ultimo riferimento, ritenendo equo estendere gli stessi ai dipendenti di tutte le imprese appaltatrici del gruppo SIR operanti nelle aree industriali della Sardegna.

Il provvedimento contiene, inoltre, norme previdenziali relative ai lavoratori dello spettacolo ed agli assegni familiari.

Circa le proroghe, riteniamo opportuno evidenziare che viene prorogato (abbiamo fiducia che possa essere l'ultimo rinvio e che dal 1° gennaio 1988 possa operare la riforma) il contributo in percentuale dovuto dai commercianti e dagli artigiani. Proroga necessaria, che però sarebbe opportuno integrare con una precisazione sul reddito di impresa, chiarendo che è quello relativo alla attività per la quale si ha titolo all'iscrizione nei rispettivi elenchi. Si eviterebbe così il vasto e costosissimo contenzioso in atto e destinato ad ampliarsi in seguito alla recente massa di rettifiche inviate dall'INPS e dall'INAIL sulla base dei controlli incrociati con il fisco.

Le stesse Commissioni riunite hanno chiarito inoltre che la norma relativa al massimale giornaliero di 120.000 lire, introdotto per i contributi e le prestazioni in materia di assicurazione di malattia e di maternità dei lavoratori dello spettacolo,

riguarda il complessivo contributo di malattia.

Inoltre le Commissioni si sono soffermate particolarmente sulla normativa sui trattamenti di famiglia, di cui il comma undicesimo prevede una più favorevole disciplina relativamente alla perdita degli assegni per il primo figlio e per i genitori a carico. Se sulla complessiva disciplina dovremo discutere, come del resto già stiamo facendo, per verificare opportunità e portata di un assegno sociale alla famiglia, su un aspetto si è ritenuto di doversi soffermare sin d'ora ed è quello del periodo di riferimento degli assegni. Come è noto, attualmente gli assegni e le maggiorazioni sono erogate per l'intero anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) con riferimento al reddito complessivo familiare percepito nell'anno precedente. Poiché tuttavia questo è generalmente noto solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi, ne deriva un farraginoso sistema di continui congruagli ai quali poniamo rimedio con un emendamento ben preciso riportato nel testo. Intuibile per i lavoratori il danno che ne deriva e che diviene spesso non più riparabile in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Si è pertanto stabilito che, fermo restando che il reddito si riferisce all'anno precedente, il periodo di validità degli assegni va dal successivo 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

Su un altro rilevante problema si sono soffermate le Commissioni riunite: l'onerosità del sistema sanzionatorio di cui alla legge n. 11 del 1986 che ha introdotto rigidi ed automatici criteri di applicazione delle sanzioni, operanti indipendentemente dai comportamenti dei soggetti.

Le Commissioni hanno quindi confermato il livello massimo delle sanzioni (fino al 200 per cento dei contributi omessi), introducendo però criteri di attuazione che tengano conto non solo del decorso del tempo, ma anche di elementi connessi al comportamento dei soggetti che hanno ritardato o omesso il pagamento dei contributi, al fine di incoraggiare le denunce spontanee e di sanzio-

nare più severamente le evasioni connesse a mancate o infedeli denunce o registrazioni. Corrispondentemente, si è stabilito un breve termine entro il quale i soggetti che siano debitori degli enti previdenziali possano regolarizzare la propria posizione contributiva col pagamento di una sanzione ridotta al tasso legale degli interessi.

In corrispondenza alla conferma al 1° gennaio 1988 dell'adeguamento dei premi dovuti all'INAIL, le Commissioni hanno previsto infine la rivalutazione delle rendite a cadenza annuale, che per altro dispiegherà i suoi effetti dal 1° luglio 1988 (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la V Commissione, onorevole Perugini.

PASQUALE PERUGINI, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per esprimere la mia adesione alla relazione testé svolta dal collega Bianchi e per manifestare consenso sul complesso del provvedimento che è stato approfonditamente esaminato dalle Commissioni riunite. Esso, tra l'altro, prevedendo una pluralità di interventi, introduce una revisione strutturale ed organica del sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Il decreto-legge, con le opportune modificazioni, rappresenta un provvedimento equanime e tende ad introdurre norme che, realisticamente, sono destinate a fruttare benefici per il paese e per il Mezzogiorno, soprattutto nel settore agricolo che deve essere rilanciato ed ammodernato.

Per questi ed altri motivi sui quali non mi soffermerò ma che hanno notevole importanza, chiedo all'Assemblea l'approvazione del provvedimento al nostro esame (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento in esame chiude un periodo precario per i problemi della fiscalizzazione degli oneri sociali, affrontando la questione attinente agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e nei settori in crisi nonché tutte le altre già richiamate dal collega Bianchi e presenti nel testo elaborato dalle Commissioni riunite. Ritengo, pertanto, che al riguardo si possa esprimere una valutazione positiva, ricordando che contiene una serie di modificazioni del testo originario che tengono conto del dibattito svoltosi nelle due Commissioni e della necessità di affrontare, nel confronto con le parti sociali, problemi di attuazione di norme che hanno determinato nel tempo situazioni concrete per le imprese nei diversi settori interessati alla fiscalizzazione.

Il gruppo socialista, insieme ad altri, ha proposto alcuni emendamenti che completano quello che è stato un positivo confronto e che hanno avuto spesso anche il consenso del Governo. Ci auguriamo che il testo così formulato possa concorrere a risolvere in maniera equa e corretta una serie di situazioni che si sono evidenziate in queste ultime settimane.

Il provvedimento si muove secondo la logica della quota fissa e non più in percentuale, così come previsto fino al 31 dicembre 1986, per ogni dipendente e per dodici mensilità annue. Si rendono così necessarie alcune riflessioni, per altro contenute nei nostri emendamenti, soprattutto in ordine all'occupazione femminile in tutti i settori produttivi (che godeva di una attenzione particolare proprio per essere le donne più deboli sul mercato del lavoro) al fine di evitare il

sopravvenire della disoccupazione o di uno stato di precarietà.

Facendo riferimento alle valutazioni addotte dal Governo circa la parificazione tra uomo e donna in certi ambiti, riteniamo che questa situazione dovrebbe giungere ad una conclusione più graduale nel tempo, permettendo che la riduzione del livello di fiscalizzazione per il personale femminile venga portata avanti in tempi brevi, diciamo nell'ambito di dodici mesi, nel 1987, fissando l'obiettivo della parificazione tra il personale maschile e femminile, a far tempo dal 1° gennaio 1988. L'Assemblea può affrontare tale questione, proponendo al Governo di riservare la necessaria attenzione ai fatti che, in modo positivo, potrebbero determinarsi con simile gradualità da noi indicata, mentre, con una decorrenza dal 1° gennaio 1987, potremmo trovarci di fronte a fatti abbastanza pesanti in molti settori produttivi che annoverano una prevalente occupazione femminile. Pertanto, abbiamo presentato una proposta emendativa che ci auguriamo venga approvata dall'Assemblea.

Certo, diverse questioni sono già state affrontate nella sua relazione dall'onorevole Bianchi: poiché concordo, mi posso esimere dall'affrontarle in modo più ampio; mi riferisco ai problemi dell'agricoltura, che anche in quest'ambito ricevono una più organica definizione, in relazione alle aree del meridione e del settentrione, che sempre in questi anni hanno costituito un elemento abbastanza critico di riflessione fra tutti i gruppi parlamentari. In questo momento cerchiamo invece una soluzione equa che tenga conto di tutti i livelli occupazionali, al nord e al sud.

Anche i problemi del prepensionamento sono valutati in modo diverso, affrontando una puntuale risposta che segna anche un momento di reale controllo dei periodi di prepensionamento, senza dare adito a deliberazioni che potrebbero sfuggire ad un controllo, introducendo per contro momenti di contenimento e quindi di apertura di una valvola nella linea di prepensionamento, che non sono quelli collegati ai fatti concreti dei

momenti di crisi nei settori o nei livelli produttivi.

In questa direzione abbiamo anche introdotto una linea di rigore; non vi è soltanto un miglioramento del testo governativo: vi è una linea di contenimento, direi di applicazione corretta di certi diritti, però nella direzione di un controllo, di una verifica obiettiva delle situazioni produttive che segnano quindi un momento effettivo di partecipazione anche agli aspetti sociali.

Abbiamo un'altra soluzione corretta, nel settore degli edili, in relazione alla legge n. 501: anche in questa direzione s'introducono corrette risposte puntuali, nel nostro lavoro parlamentare. Credo quindi che si possa tranquillamente esprimere un voto favorevole a questo provvedimento senza dimenticare, per quanto ci riguarda, che alcune questioni meritano attenzione, anche per evitare un voto espresso senza la dovuta considerazione: mi riferisco alla revisione delle rendite INAIL, i cui effetti decorreranno dal 1° luglio 1987 ai fini della presa in considerazione del problema, ma che produrrà conseguenze concrete dal 1° luglio 1988, con risposta positiva, pertanto, ai problemi di carattere economico e finanziario prospettati dal Governo. Con gli emendamenti presentati abbiamo tenuto in debita considerazione quegli aspetti economici e finanziari che sono sempre stati sottoposti alla nostra valutazione dal sottosegretario Ravaglia, che ha seguito tutti i nostri lavori con molta attenzione.

Ci auguriamo pertanto una conclusione in termini brevi e positivi per l'iter del nostro provvedimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sospiri. Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, confesso d'avvertire qualche disagio, se non proprio qualche pizzico di nausea, nel momento in cui per l'ennesima volta intervengo in quest'aula su un provvedimento che reca norme di pro-

roga della fiscalizzazione degli oneri sociali; forse è il medesimo disagio, il medesimo pizzico di nausea che ha avvertito l'onorevole Arisio quando ha preferito che il compito di relatore fosse affidato ad un altro collega.

Seppur brevemente, devo tuttavia motivare il voto che il mio gruppo pronuncerà sul disegno di legge di conversione. Si ricorderà che il nostro atteggiamento in questa materia è sempre stato di grande responsabilità; in diverse occasioni ci siamo astenuti dalla votazione, dichiarando che non ritenevamo che si dovessero far ricadere (ovviamente in termini negativi) sul mondo della produzione e del lavoro i ritardi con i quali il Governo e la maggioranza procedevano nell'individuazione di nuove norme che consentissero una revisione generale del sistema di fiscalizzazione.

Sono trascorsi anni (è trascorso ormai un decennio), ed il Governo è stato capace solo e soltanto di ripresentare al Parlamento decreti di proroga, e cioè provvedimenti di urgenza. A seguito di questa constatazione, è mutato il nostro atteggiamento; ma, in questa particolare occasione, ci rendiamo conto di non poter esprimere un voto negativo sul disegno di legge di conversione, in quanto nel decreto-legge in esame sono comprese norme che, per esempio, prevedono la proroga di alcune scadenze, come quelle relative alla facoltà concessa a certi settori in crisi, di accedere al pensionamento anticipato; ancora, una dilazione (sempre per taluni settori) del periodo di corresponsione del trattamento salariale integrativo straordinario ed infine (sono solamente gli aspetti più importanti del provvedimento), ancora una proroga dei termini entro i quali si sarebbe dovuto procedere al recupero dei contributi non versati all'INPS.

Torneremo, esclusivamente per questo, all'astensione dal voto, continuando però a condannare il mancato varo di una vera, onorevole Bianchi, riforma organica degli attuali sistemi di fiscalizzazione.

Devo poi svolgere talune considerazioni

circa il modo in cui gli onorevoli relatori, i colleghi Bianchi e Perugini, hanno — ma li capisco — inteso rappresentare alla Camera le innovazioni che sarebbero contenute nel decreto al nostro esame, segnatamente per quel che concerne l'articolo 1 e, quindi, la fiscalizzazione degli oneri sociali.

L'onorevole Bianchi, in particolare, si è richiamato a talune deliberazioni, a taluni pronunce, anche della CEE. Io mi permetto di sollecitare la sua attenzione su quanto stabilito dalla XXVI sessione — da quanto lontano parto! — della Conferenza internazionale del lavoro (Fildelfia 1984), per arrivare alla conferenza dei ministri europei responsabili della sicurezza sociale (Strasburgo 6-7 marzo 1979).

Qual è il problema, onorevole Bianchi? Qual è il problema, onorevole Perugini? È quello di modificare esclusivamente il metodo adottato per applicare gli sgravi, la fiscalizzazione? E che differenza c'è, nella sostanza, fra un calcolo percentuale ed una quota capitaria? Nessuna. Il problema fondamentale era e resta un altro: quello di rivedere del tutto il sistema di fiscalizzazione. Il problema era e resta quello depurare il costo del lavoro degli oneri sociali impropri. Depurare il costo del lavoro degli oneri sociali impropri e non continuare a fiscalizzarli, seppure in parte.

Ed anche per altri aspetti, quale razionalizzazione introduce questo decreto? 26 mila lire per ogni dipendente; ulteriori 83 mila per le imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo e per altre imprese (non sto a citarle tutte); ulteriori 28 mila lire per i dipendenti delle imprese che operano in taluni territori del meridione; poi, nel settore dell'agricoltura è concessa un'altra riduzione di lire 74 mila; inoltre, una diversa riduzione è concessa a favore delle imprese commerciali; mentre continuano ad essere esclusi alcuni settori come la pesca, e ad essere esclusi dal settore dell'agricoltura i lavoratori stagionali.

Onorevole Bianchi, quante volte ci siamo trovati d'accordo, invece, sulla ne-

cessità di muoversi lungo le linee che sto ora indicando. E questo anche in ossequio ai deliberati di questa Assemblea, che ha approvato in tal senso precisi ordini del giorno. Ciò in ossequio, altresì, ad alcuni impegni che il Governo ha più volte assunto, sempre nella stessa direzione, in quest'aula, disattendendoli poi continuamente.

A questo punto, onorevole Borruso, che ne è di quello studio sulle linee generali, sugli indirizzi generali, che il Ministero del lavoro avrebbe dovuto predisporre — lo ha fatto una volta, ma non è servito a nulla e avrebbe dovuto farlo una seconda volta — per giungere alla razionalizzazione dell'intero sistema? Perché non ci è mai stato presentato questo studio, perché la sua stesura non è mai giunta a conclusione? Semplicemente perché, stando a quel che si dice, non è stato raggiunto un accordo tra le cosiddette parti sociali.

Anche quando non vi è un accordo tra le cosiddette parti sociali, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunque il dovere di continuare nel suo lavoro per predisporre uno strumento, che, poi, potrà essere accettato o meno, condiviso oppure rifiutato.

Io non sono a conoscenza dell'ultimo studio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, perché non è mai stato reso pubblico. Se la verità è diversa, onorevole sottosegretario, le sarei molto grato di un chiarimento in tal senso.

Numerosi altri aspetti della normativa contenuta nel decreto in esame non sono accettati dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Mi riferisco, ad esempio, a talune coperture secondo noi errate; mi riferisco, ad esempio, a talune situazioni che vengono a consolidarsi e ad essere coperte ancora una volta con questo decreto, situazioni che, però, derivano da una crisi strutturale di determinate aziende, che non hanno alcuna possibilità di ripresa.

Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo predisposto gli emendamenti che sono in distribuzione e speriamo vivamente che essi possano essere

accolti, perché mirano proprio a correggere le storture che noi abbiamo individuato nel provvedimento e che, soltanto in parte, abbiamo sin qui ricordato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calamida. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente, inendo esprimere un giudizio critico, se pure articolato, a nome del gruppo di democrazia proletaria.

In effetti, è positiva l'impostazione che riduce l'ammontare della cifra totale della fiscalizzazione ed è positivo che non si sia più di fronte ad un discorso episodico, sebbene non si possa parlare di una riforma strutturale, complessiva e generale. Alcuni orientamenti, comunque, trovano il nostro consenso.

Apprezziamo, ad esempio, il passaggio dal criterio di riduzione percentuale dell'aliquota contributiva ad una quota capitaria, obiettivo che noi stessi abbiamo spesso indicato e nella direzione del quale ci si muove, pur non risultando per nulla completato il percorso.

Ci sono, però, molti aspetti che non condividiamo e che, per ragioni di tempo, non elencherò tutti.

Non condividiamo quella filosofia generale di intervento per cui, per quanto riguarda i temi della fiscalizzazione, non si affronta la questione sotto l'aspetto dell'intervento di politica economica, di politica industriale. Si dovrebbe invece fare in modo di utilizzare lo strumento della fiscalizzazione per valutare i problemi di impatto occupazionale, assumendo come criterio prioritario — come spesso viene affermato e come la stessa relazione del Governo afferma — la questione dell'occupazione, e collegando dunque gli elementi e le scelte di fiscalizzazione ai problemi di riduzione dell'orario di lavoro ed alle trasformazioni assolutamente necessarie, cui devono riferirsi interventi di ben maggiore efficacia rispetto a quello ora in esame.

In particolare, non credo esista alcun automatismo tra gli sgravi, proposti seguendo ancora, tutto considerato, la lo-

gica a pioggia, e quanto il Governo afferma circa possibili benefici occupazionali, mantenendosi sempre lontano dai problemi veri dell'occupazione e da come l'intervento politico e dello Stato potrebbe operare in tale direzione.

Siamo critici in ordine al problema dell'ulteriore discriminazione introdotta con riguardo all'occupazione femminile nel nostro paese. È vero che vi è la direttiva CEE, che costituisce certamente un vincolo, tuttavia noi non condividiamo i contenuti di questa direttiva, dovendo, in particolare, rilevare che nel nostro paese la situazione è ben più grave che in altri paesi, che la disoccupazione femminile ha percentuali superiori rispetto ad altri paesi europei e che dunque questo strumento, il quale ha operato con una certa efficacia in passato, verrebbe sotto questo aspetto del tutto a cadere. Mi pare positivo che siano state accolte, su pressioni e su iniziative delle forze di opposizione ed in particolare di democrazia proletaria, alcune significative richieste provenienti dal settore degli edili, del tutto esclusi dal provvedimento predisposto dal Governo e che invece ora hanno ricevuto alcune risposte, che ci sembrano positive, anche se non del tutto soddisfacenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

FRANCO CALAMIDA. Ritengo che questo discorso debba essere poi collegato ad un sostegno ben più efficace che va dato al settore dell'edilizia. Invece la logica della fiscalizzazione, come del resto viene dichiarato, è legata alla politica delle esportazioni. È vero che il settore edile non esporta, ma è anche vero che sotto tutti gli altri aspetti (occupazione, uso delle materie locali, possibilità di sviluppo della domanda interna) esso rappresenta uno dei settori trainanti dell'economia del nostro paese. Credo inoltre che dovranno essere affrontati problemi rilevanti come l'abolizione delle contribuzioni anomale come la GESCAL, la TBC, l'ENALI ed altre, che tuttora permangono. Espri-

miamo la nostra contrarietà al tentativo di svuotare sostanzialmente l'istituto degli assegni familiari che soltanto in parte è contenuto in questo provvedimento, ma che può collegarsi a manovre rivolte contro la cassa unica degli assegni familiari, per incrementare i benefici delle imprese e per ridimensionare questo istituto.

Il voto che esprimeremo sul provvedimento al nostro esame è legato alla pronuncia dell'Assemblea sugli emendamenti presentati ed al risultato complessivo che si riuscirà a conseguire.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

FORTUNATO BIANCHI, Relatore per la XIII Commissione. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla mia relazione; vorrei solo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nella discussione. Accetto le critiche sollevate, ma soprattutto accetto il parere non contrario espresso dal collega Sospiri, e perciò sono disponibile ad esaminare tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale.

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo condivide le considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo delle Commissioni riunite, che è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, sono aggiunte le seguenti: e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988;

al comma 2 dell'alinea dopo le parole: sul contributo sono aggiunte le seguenti: a carico del datore di lavoro;

al comma 2 lettera c) dopo le parole: per i dipendenti delle imprese sono aggiunte le seguenti: di cui alla precedente lettera b);

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Il comma 1 dell'articolo 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

“1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi agricoli unificati così come determinati dalle disposizioni vigenti. La riduzione di cui al presente comma non è soggetta alle limitazioni previste dal quinto comma del presente articolo;

3-bis. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.640 per ogni operaio e per ogni unità lavorativa con qualifica di impiegato, quadro o dirigente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro operanti nelle zone del Mezzogiorno”.

al comma 5 sono soppresse le parole da: ad esclusione della riduzione fino alla fine del comma;

al comma 6 le parole prestazioni di attività lavorative sono sostituite dalle seguenti: corresponsione di retribuzione;

al comma 8, lettera c), le parole pre-

viste dai contratti collettivi nazionali e provinciali *sono sostituite dalle seguenti*: minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986;

al comma 10 le parole: All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede *sono sostituite dalle seguenti*: All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 ed in lire 7.400 miliardi per il 1988 si provvede.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali, i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva di importo fino a due volte quello dei contributi e premi omessi o tardivamente versati.

2. I criteri per la determinazione della somma aggiuntiva di cui al precedente comma, da calcolare in percentuale in ragione di anno, sono stabiliti dai competenti enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria sulla base dei seguenti principi:

a) collegamento al tasso di interesse di differimento e di dilazione, stabilito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) riduzione della somma aggiuntiva determinata secondo i criteri di cui alla lettera a) nei casi di versamento spon-

taneo dei contributi e premi, effettuato prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, ovvero in caso di documentate situazioni eccezionali;

c) maggiorazione di tale somma nei casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per i contributi e premi relativi a periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per i soggetti che abbiano provveduto o che provvedano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla regolamentazione della posizione debitoria le somme aggiuntive sono ridotte al tasso degli interessi legali.

5. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruolo esattoriali.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme contenute nei commi da 6 a 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituendosi il termine 30

novembre 1983 con il termine di cui al comma 4 ed il termine 30 giugno 1984 con il termine 30 settembre 1987, con corrispondente modifica degli altri riferimenti temporali, in quanto compatibili con le presenti norme.

ART. 1-ter.

1. Fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, non devono intendersi anche quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali.

2. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, si intende nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente.

3. Il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, deve intendersi avente l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.

4. Entro 90 giorni dalla notificazione della cessione del credito da parte degli enti previdenziali ed assistenziali, l'amministrazione debitrice deve comunicare loro se intende contestare il credito o se lo riconosce.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'espressione «aziende industriali» di cui all'articolo 18 della legge 23 ottobre 1968, n. 1089 e successive integrazioni e modificazioni deve intendersi riferita anche a cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 602.

All'articolo 3:

al comma 1, sono soppresse le parole da: la facoltà di pensionamento anticipato fino al termine del comma;

al comma 2 le parole: operai ed impiegati sono sostituite dalle seguenti: personale dipendente;

al comma 2, dopo le parole: legge 23 dicembre 1981, n. 155, sono aggiunte le seguenti: e successive modificazioni ed integrazioni;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono a domanda usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155.

il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1986 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che

diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura indicata nel primo comma.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

4-quater. Le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655 e successive modificazioni e integrazioni concernente l'assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, devono interpretarsi nel senso che tali soggetti sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

All'articolo 4:

al comma 5 le parole: imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e Assemini sono sostituite dalle seguenti: imprese delle aree industriali della Sardegna;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

5-bis. Ai lavoratori di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di

cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3;

5-ter. Il CIPI, con propria deliberazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge indica il numero dei lavoratori e le imprese i cui dipendenti hanno titolo all'applicazione del citato decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal precedente comma e quello previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi 3, 1 e 6, del decreto-legge 12 marzo 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i

lavoratori dello spettacolo i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le indennità economiche di malattia e di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000;

al comma 11 è aggiunto in fine il seguente periodo: A decorrere dal 1° luglio 1987 il reddito familiare di cui al citato articolo 23, comma 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

14-bis. In deroga alla lettera q) del comma 3, dell'articolo 14, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale per i lavoratori infortunati e tecnopatici sono di competenza dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro.

14-ter. Per garantire la maggiore tempestività nell'erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, le Regioni stipulano convenzioni con detto ente, secondo uno schema tipo approvato dal Ministero del lavoro d'intesa con il Ministero della sanità, perché siano effettuate dall'ente stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, le prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, stabilendo i relativi coordinamenti con le unità sanitarie locali.

14-quater. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

“3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui al commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni”.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Avverto che gli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione sono riferiti agli articoli del

decreto-legge, nel testo delle Commissioni riunite.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 74.000 per ogni operaio e di ulteriori lire 39.000 per ogni operaio a tempo indeterminato.

4. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1

della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti, ad esclusione della riduzione di lire 39.000 mensili prevista per gli operai a tempo indeterminato nel settore agricolo che si applica sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di prestazione di attività lavorativa per un numero di giornate inferiore al mese sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari ad un ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile e nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato, entro il limite massimo dell'ammontare stesso.

7. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

9. Le disposizioni di cui al comma 8

operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".

11. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1986 con le seguenti: 31 dicembre 1987.

1. 1.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, a favore delle imprese edili è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nelle misure previste dalla lettera a) del comma 2.

1. 8.

BONALUMI, PISICCHIO, ROSSATTINI,
FACCHETTI.

Al comma 3-bis, dopo le parole: del settore agricoltura aggiungere le seguenti: anche nel caso in cui utilizzino prevalen-

temente mano d'opera stagionale o, comunque, a tempo determinato.

1. 2.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

Al comma 4, dopo le parole: legge 8 agosto 1977, n. 573 aggiungere le seguenti: e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1. 9.

MANCINI VINCENZO, FERRARI
MARTE, PISICCHIO, ARISIO.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1987, a favore dei datori di lavoro nel settore della pesca è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo dovuto per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di lire 50.000 per ogni dipendente.

1. 3.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi dovuti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per gli asili nido, per il disciolto ENAOLI, per il disciolto GESCAL, per le addizionali di cui all'articolo 25, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ed all'articolo 20, terzo comma, secondo capoverso, della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

1. 10.

PALLANTI, MANFREDINI, SANNELLA,
LOPS, SANFILIPPO.

Al comma 6, sostituire le parole: ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato con le seguenti: al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156.

1. 11.

FERRARI MARTE, MANCINI VINCENZO, PISICCHIO, ARISIO.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le riduzioni previste per i dipendenti di cui al presente decreto sono aumentate di un ulteriore importo pari al venti per cento delle singole somme previste per ogni unità femminile dal 1° gennaio al 30 giugno 1987. Dal 1° luglio sino al 31 dicembre 1987 tale maggiorazione è ridotta al dieci per cento.

1. 7.

FERRARI MARTE.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali, o dai contratti collettivi provinciali, o dai contratti aziendali.

1. 4.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

Al comma 8, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) siano denunciati con retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, in ogni caso non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali oppure provinciali se più elevate.

1. 12.

GIANNI, SANFILIPPO, MANFREDINI, LOPS, SANNELLA, PALLANTI.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nel caso in cui i datori di lavoro dimostrino che la omessa o parziale denuncia di cui alle lettere a) e b), sia conseguenza di mero errore materiale.

1. 5.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e non si applicano alle aziende che si trovino in amministrazione controllata o straordinaria.

1. 6.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

All'articolo 1-bis introdotto dalle Commissioni riunite, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono stati riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 1-bis con il seguente:

I commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:

a) pari al 15 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei 30 giorni successivi al termine stabilito;

b) in una misura variabile tra il 15 per cento ed il 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;

c) in una misura variabile tra il 25 per cento ed il 40 per cento dei contributi e

premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;

d) in una misura variabile tra il 40 per cento ed il 60 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;

e) in una misura variabile tra il 60 per cento ed il 90 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito.

1-bis. Qualora il versamento dei contributi e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva è fissata nella misura pari al 100 per cento dei contributi e premi dovuti.

1-bis. 3.

GOVERNO.

Al comma 2 sostituire l'alinea con il seguente:

2. La graduazione delle somme aggiuntive viene stabilita dagli enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, con delibera del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la relativa applicazione è disposta, con provvedimento definitivo, dai competenti uffici degli enti stessi. Le predette delibere dei consigli di amministrazione sono adottate sulla base di criteri di carattere generale ispirati ai seguenti principi:

1-bis. 5.

LA COMMISSIONE.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la

somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

1-bis. 1.

MANCINI VINCENZO, ARISIO,
MEMMI, FERRARI MARTE, MICOLINI, PISICCHIO.

Sopprimere il primo periodo del comma 4.

1-bis. 4.

GOVERNO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Ai soggetti che abbiano effettuato regolarizzazioni contributive mediante spontanea denuncia della propria situazione debitoria pregressa nel periodo di vigenza in materia sanzionatoria delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è concesso, a domanda, il rimborso delle somme aggiuntive eventualmente versate in eccedenza rispetto a quanto sarebbe stato computato, allo stesso titolo, con l'applicazione del comma 2 del presente articolo.

1-bis. 2.

PALLANTI, MACCIOTTA, PROVANTINI, SANFILIPPO, SANNELLA, LOPS.

All'articolo 1-ter, introdotto dalle Commissioni riunite, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. Agli operai agricoli a tempo determi-

nato, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, residenti o che abbiano prestato attività lavorativa nelle zone dichiarate colpite da calamità naturali, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, viene riconosciuto, per l'anno in cui si verificano gli eventi calamitosi, il diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici di un numero di giornate non inferiore a quelle attribuite nell'anno precedente e le relative prestazioni previdenziali e assistenziali, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dall'effettiva attività lavorativa svolta nell'anno.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai fini della iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e della erogazione di tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali relative all'anno 1986.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1987 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e conseguentemente sono superati i riferimenti temporali in esso contenuti.

1-ter. 01.

PISICCHIO, IANNIELLO.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, residenti o che abbiano prestato attività lavorativa nei territori dichiarati colpiti da calamità naturali, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, è riconosciuto, per l'anno in cui si verificano gli eventi calamitosi, il diritto ad un numero di giornate non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici dell'anno precedente e le relative prestazioni previdenziali e assistenziali, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dall'effettiva attività lavorativa svolta nell'anno.

2. Le disposizioni di cui al precedente

comma 1 si applicano anche ai fini della iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e della erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali relative all'anno 1986.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1987 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e conseguentemente sono superati i riferimenti temporali in esso contenuti.

1-ter. 04.

LOPS, SANFILIPPO, SANNELLA, MANFREDINI.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, della legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare in modo che ai lavoratori agricoli iscritti al 31 dicembre 1985 nei cessati elenchi a validità prorogata, i quali durante l'anno 1985 hanno effettuato almeno trenta giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuta per il 1986, ai fini assicurativi e del diritto alle prestazioni previdenziali, la qualifica di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con cinquantuno giornate.

1-ter. 02.

PISICCHIO, IANNIELLO.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4 comma 10 della legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere interpretata nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti al 31 dicembre 1985 nei cessati elenchi a validità prorogata, i quali durante l'anno 1985 hanno effettuato almeno trenta giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi deve essere riconosciuta per il 1986, ai fini assicurativi e

del diritto alle prestazioni previdenziali, la qualifica di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con cinquantuno giornate.

1-ter. 03.

LOPS, SANFILIPPO, SANNELLA, MANFREDINI.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, della legge 11 novembre 1983 n. 638 deve essere interpretata nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti al 31 dicembre 1985 nei cessati elenchi a validità prorogata, i quali durante l'anno 1985 hanno effettuato almeno trenta giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuta ai fini delle prestazioni economiche di malattia e maternità per l'anno 1986, la qualifica di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con cinquantuno giornate.

1-ter. 05.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge, do lettura dell'articolo 2 del decreto-legge:

«1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 del presente decreto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 mi-

liardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

A questo articolo nel testo modificato dalle Commissioni riunite, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.

2. 1.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

Sopprimere il comma 2-bis.

2. 2.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 3 del decreto-legge:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli

operai ed impiegati dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 224 miliardi per l'anno 1987 e di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, modificato dalle Commissioni riunite, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, ripristinare le parole da: la facoltà di pensionamento anticipato fino al termine del comma.

3. 10.

GOVERNO.

Dopo le parole «al 30 giugno 1986» aggiungere le seguenti: «ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà del pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986».

3. 11.

GOVERNO.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed al personale dipendente dalle aziende edili impegnate nella costruzione di grandi opere pubbliche a parziale o totale finanziamento pubblico nel mezzogiorno che abbiano usufruito dei benefici della legge 9 febbraio 1979, n. 36.

3. 1.

CALAMIDA, CAPANNA.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed al personale dipendente e soci lavoratori, di imprese edili ed affini, anche costituite in forma cooperativa, che nel biennio precedente la domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria abbiano occupato continuativamente non meno di 50 lavoratori.

3. 2.

CAPANNA, CALAMIDA.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma del decreto-legge 29 luglio..., n. 482, convertito, con modificazioni dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applica la disciplina prevista dagli articoli 16, 17, 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Agli stessi lavoratori si ap-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

plica la disciplina di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

3. 8.

PICCHETTI, PALLANTI, SANFILIPPO,
SANNELLA.

Sopprimere il comma 2-bis.

3. 12.

GOVERNO.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nell'articolo 1, quarto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole: «non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

3. 9.

SANNELLA, SANFILIPPO, LOPS, PAL-
LANTI.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In applicazione del principio stabilito all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in tutti i casi di pensionamento anticipato, il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è fissato per le donne in misura inferiore di cinque anni rispetto a quella stabilita per gli uomini. La presente norma si applica anche nel settore siderurgico, con riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

3. 7.

ANSELMI, LODI FAUSTINI FUSTINI,
BREDI, COSTA SILVIA, CODRI-
GNANI, FAGNI, BIANCHI BE-
RETTA, GARAVAGLIA, BOCHIC-
CHIO SCHELOTTO, MUSCARDINI,
POTI, POLI BORTONE, PA-
TUELLI, SANFILIPPO, POLIDORI,
SANNELLA.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano anche nei confronti dei lavoratori con un'età inferiore a 50 anni con almeno 25 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS maturati alle dipendenze delle aziende di cui al primo comma dell'articolo 1 della predetta legge o di quelle di cui al comma 4 del presente articolo.

3. 3.

CALAMIDA, TAMINO.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le domande presentate prima del 31 dicembre 1986, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, di cui all'articolo 37, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, di cui all'articolo 1, sesto comma, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, non impedisce la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il ritardo nella presentazione della domanda di pensione non abbia superato i trenta giorni rispetto ai termini stabiliti nei predetti articoli.

3. 6.

SANNELLA, PALLANTI, MANFREDINI,
CAVAGNA, SANFILIPPO.

Sopprimere il comma 4-quater.

3. 4.

FERRARI MARTE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le norme, in forza delle quali l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligato a versare le somme riscosse, nell'esercizio

delle diverse gestioni della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla Tesoreria centrale dello Stato, sono abrogate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 5.

FERRARI MARTE, REGGIANI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987,

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, non trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1987. I trattamenti in corso alla predetta data sono prorogabili per un periodo massimo di 12 mesi.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e di Assemini, appaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma 3, non può essere attribuito per un periodo superiore ai 24 mesi.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutabile in 20 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, è differito al 31 dicembre 1986 ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, è differito al 31 marzo 1987.

8. Per i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 2, commi (3. 1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, ed all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, i termini di versamento sono differiti per le prime tre rate al 31 luglio 1987 e per le ulteriori rate alle successive scadenze ordinarie.

9. Per i lavoratori dello spettacolo i contributi e le prestazioni in materia di assicurazione di malattia e di tutela della maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000.

10. Il massimale di cui al comma 9 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione

della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 11, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

4. 1.

CALAMIDA, TAMINO.

Sopprimere il comma 1.

4. 14.

GASPAROTTO, SANFILIPPO, PALLANTI.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni e integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma

della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

4-bis. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma precedente nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza avere esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. 15.

GOVERNO.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica fino al 31 dicembre 1987.

4. 2.

CAPANNA, CALAMIDA.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I trattamenti in corso o già concessi o relativi alle richieste in corso di istruttoria entro il 1° gennaio 1987 sono prorogabili per un periodo massimo di dodici mesi.

4. 3.

CALAMIDA, CAPANNA.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i predetti lavoratori il trattamento predetto ha la durata prevista dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1982, n. 25.

4. 4.

CAPANNA, CALAMIDA.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La risistemazione dei casaintegrati edili che risultino dalle liste di mobilità formate sulla base della legge n. 36 del 1979, viene garantita, con l'estensione a tutto il territorio nazionale dell'applicazione della delibera n. 59 della commissione regionale all'impiego della regione Campania.

4. 5.

CAPANNA, CALAMIDA.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La risistemazione dei casaintegrati edili che risultino dalle liste di mobilità formate sulla base della legge n. 36 del 1979, viene garantita, con l'estensione a tutto il mezzogiorno dell'applicazione della delibera n. 59 della commissione regionale all'impiego della regione Campania.

4. 6.

CAPANNA, CALAMIDA.

Al comma 5, dopo le parole: metalmeccaniche aggiungere le seguenti: ed edili.

4. 7.

CAPANNA, CALAMIDA.

Al comma 6, sostituire le parole: di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 *con le seguenti:* della Cassa integrazione guadagni.

4. 8.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal medesimo comma 5 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, ENI, EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI spa. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR spa;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati, ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR spa.

6-ter. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dal precedente comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. 13.

NONNE, FERRARI MARTE, GHINAMI,
CARRUS, CHERCHI.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, è differito al 31 dicembre 1987 ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, è differito al 31 marzo 1988.

4. 9.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Al comma 8, sostituire le parole: 31 luglio 1987 con le seguenti: 31 dicembre 1987.

4. 10.

SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI.

Al comma 14, dopo le parole: 28 maggio 1982, n. 297, aggiungere le seguenti: e le rendite infortunistiche a carattere risarcitorio, erogate dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

4. 11.

CALAMIDA, TAMINO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-quinquies. Nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si computano le rendite infortunistiche erogate dall'INAIL che hanno carattere puramente risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio sul lavoro o dell'insorgere della malattia professionale secondo i criteri definiti dalla circolare del ministro delle finanze del 20 giugno 1986, n. 23.

4. 12.

CALAMIDA, TAMINO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

4. 01.

MANCINI VINCENZO, ARISIO, MEMMI, FERRARI MARTE, MICOLINI, PISICCHIO.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per reddito di impresa imponibile di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai relativi elenchi.

4. 02.

PALLANTI, SANNELLA, SANFILIPPO, LOPS.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 è sostituito dal seguente:

«I componenti della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta».

4. 03.

TRAPPOLI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 è sostituito dal seguente:

«ART. 5 — 1. Il controllo sulle entrate e

sulle spese del servizio di cui all'articolo 1 è esercitato da un collegio di sindaci, composto da:

un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente;

un funzionario del Ministero del tesoro;

due membri in rappresentanza rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative del settore.

2. Il collegio dura in carica quattro anni e viene nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

4. 04.

TRAPPOLI.

All'articolo 4-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere, il seguente:

ART. 4-ter.

1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme destinate dalle aziende alle forme previdenziali di cui all'articolo 2117 del codice civile, in esecuzione di contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali, quale che sia la forma o la struttura della disciplina relativa alla detta contribuzione.

4-bis. 01.

LA RUSSA.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge, avverto che all'articolo 5, ultimo del decreto, non sono stati presentati emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

VINCENZO MANCINI, *Presidente della XIII Commissione*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Sospiri 1.1, mentre rivolge un invito ai presentatori dell'emendamento Bonalumi 1.8 a ritirarlo, diversamente il parere è contrario. Parere contrario sull'emendamento Sospiri 1.2. L'emendamento Mancini 1.9 è ritirato. Parere negativo sugli emendamenti Sospiri 1.3 e Pallanti 1.10. La Commissione esprime parere favorevole all'unanimità sull'emendamento Ferrari Marte 1.11. Parere contrario a maggioranza sull'emendamento Ferrari Marte 1.7 nonché sugli emendamenti Sospiri 1.4, Gianni 1.12, Sospiri 1.5 e 1.6. Parere contrario sull'emendamento 1-bis.3 del Governo, anche perché la Commissione ha presentato un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 1-bis. Ovviamente la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1-bis.5. L'emendamento Mancini Vincenzo 1-bis.1 è fatto proprio dalla Commissione, che esprime parere favorevole sull'emendamento 1-bis.4 del Governo. Per quanto riguarda l'emendamento Pallanti 1-bis.2 credo venga ritirato, diversamente il parere è contrario. Parere contrario inoltre sugli articoli aggiuntivi Pisciocchio 1-ter.01 e Lops 1-ter.04. Il parere è invece favorevole sull'articolo aggiuntivo 1-ter.05 del Governo. Questo dovrebbe assorbire, se approvato gli articoli aggiuntivi Pisciocchio 1-ter.02 e Lops 1-ter.03, comunque su questi ultimi il parere è contrario. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti Sospiri 2.1 e del Governo 2.2. Parere favorevole sugli emendamenti del Governo 3.10 e 3.11. Gli emendamenti Calamida 3.1 e Capanna 3.2 credo saranno ritirati, in caso contrario il parere è contrario. Invito i presentatori dell'emendamento Picchetti 3.8 a ritirarlo, diversamente il parere è contrario, così come è contrario sull'emendamento del Governo 3.12 in quanto la Commissione ha adottato una soluzione diversa. Parere contrario anche sugli emenda-

menti Sannella 3.9, Anselmi 3.7, Calamida 3.3, Sannella 3.6 e Ferrari Marte 3.4 e 3.5. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Calamida 4.1 e Gasparotto 4.14. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 4.15 del Governo; parere contrario sugli emendamenti Capanna 4.2, Calamida 4.3, Capanna 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, nonché sull'emendamento Sospiri 4.8.

Sull'emendamento Nonne 4.13 la Commissione, a maggioranza, si rimette al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Sospiri 4.9 e 4.10, nonché sugli emendamenti Calamida 4.11 e 4.12. L'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 4.01 è fatto proprio dalla Commissione e ne raccomando l'approvazione. Quindi il parere è favorevole sull'identico articolo aggiuntivo Pallanti 4.02.

Invito l'onorevole Trappoli a ritirare i suoi articoli aggiuntivi 4.03 e 4.04, che sono estranei alla materia; altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo La Russa 4-bis.01, perché la materia è parte integrante del disegno di legge sul riordino pensionistico.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Sospiri 1.1, Bonalumi 1.8, Sospiri 1.2 e 1.3, Ferrari Marte 1.11 e 1.7, Sospiri 1.4, Gianni 1.12. Sospiri 1.5 e 1.6.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, sull'emendamento 1-bis.3 del Governo la Commissione ha dato parere contrario in quanto ha presentato un suo emendamento 1-bis.5 che assorbe quello del Governo.

ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. A mio avviso, l'emendamento della Commissione non assorbe quello del Governo. Pertanto insisto per la votazione dell'emendamento 1-bis.3 del Governo, riservandomi di esprimere a quel punto un

parere sull'emendamento 1-bis.5 della Commissione.

Sull'emendamento Mancini Vincenzo 1-bis.1 il Governo si rimette all'Assemblea. Esprimo parere contrario sull'emendamento Pallanti 1-bis.2, qualora non venga ritirato; parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pisicchio 1-ter.01. Mi sembra che l'articolo aggiuntivo Pisicchio 1-ter.02 sia assorbito da quello del Governo, ovviamente quando sarà votato. Anche l'articolo aggiuntivo Lops 1-ter.03 sarà assorbito dalla votazione dell'emendamento del Governo. Chiedo quindi che venga ritirato, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lops 1-ter.04.

Raccomando naturalmente l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1-ter.05 del Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento Sospiri 2.1 ed insisto per la votazione dell'emendamento 2.2 del Governo. Invito i presentatori degli emendamenti 3.1 e 3.2 a ritirarli; altrimenti il parere del Governo è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Picchetti 3.8, Ferrari Marte 3.4 e Sannella 3.9.

L'emendamento 3.10 del Governo tende a ripristinare il testo originario del decreto, per quanto riguarda il comma 1; conseguentemente viene collegato al testo del Governo l'emendamento 3.11. Voglio anche aggiungere, in relazione al prepensionamento ai sensi della legge n. 155 in scadenza al 31 dicembre 1986, che gli effetti della legge sono in vigore fino al 31 dicembre 1986 per coloro che avevano fatto domanda di prepensionamento. Gli effetti del decreto attualmente all'esame della Camera scattano dal 1° gennaio 1987.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 3.12 del Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Anselmi 3.7, Calamida 3.3, Sannella 3.6, Ferrari Marte 3.5, Calamida 4.1, Gasparotto 4.14, Capanna 4.2, Calamida 4.3, Capanna 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, Sospiri 4.8. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Nonne 4.13; parere contrario sugli emendamenti Sospiri 4.9 e 4.10, Calamida 4.11 e 4.12.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 4.15 del Governo. Sull'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 4.01 il Governo si rimette all'Assemblea; così come sull'articolo aggiuntivo Pallanti 4.02, che è identico. Mi sembra che i restanti articoli aggiuntivi siano stati dichiarati inammissibili.

Signor Presidente, è stato sollevato un problema che io mi permetto di sottoporre alla sua attenzione. All'articolo 4 del testo della Commissione si aggiungono, dopo il comma 14, i commi 14-bis e 14-ter che appaiono estranei alla materia, anche perché interessano più di un Ministero.

VINCENZO MANCINI, *Presidente della XIII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO MANCINI, *Presidente della XIII Commissione*. Signor Presidente, il comma 14-bis è stato introdotto in Commissione, su proposta del Governo; ad esso la Commissione ha fatto seguire un proprio emendamento aggiuntivo, che ha introdotto il comma 14-ter, per necessità di coordinamento della disciplina. Poiché ora il Governo, dopo aver meglio riflettuto sulla materia, ritiene di dover sopprimere il comma proposto in sede referente, la Commissione concorda e pertanto si dichiara disponibile a sopprimere anche il comma 14-ter, che presuppone il comma 14-bis.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Mancini, ma la invito a presentare un emendamento soppressivo.

VINCENZO MANCINI, *Presidente della XIII Commissione*. Se il Governo presenterà un emendamento soppressivo del comma 14-bis, il comma 14-ter non avrà più ragione di essere mantenuto.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo presenterà immediatamente

un emendamento soppressivo dei due commi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Sospiri 1.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi 1.8, non accettato dalla Commissione, né dal...

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Facchetti, siamo già in votazione e non posso darle la parola!

GIUSEPPE FACCHETTI. Non desideravo chiedere la parola, ma soltanto rendere noto che intendo aggiungere la mia firma a quelle dei presentatori di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento Bonalumi 1.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri 1.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Mancini Vincenzo 1.9 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri 1.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pallanti 1.10.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte 1.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrarini Marte 1.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri 1.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gianni 1.12.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sospiri 1.5, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri 1.6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1-bis.3 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Dobbiamo votare ora l'emendamento 1-bis. 5 della Commissione, sul quale il Governo si era riservato di esprimere il proprio parere.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A questo punto il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1-bis.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 1-bis.1, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-bis.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pallanti 1-bis. 2.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pisicchio 1-ter. 01.

NATALE PISICCHIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare quindi l'articolo aggiuntivo Lops 1-ter.04, di contenuto analogo al precedente.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-ter.05 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli articoli aggiuntivi Pisicchio 1-ter.02 e Lops 1-ter. 03.

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri 2.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3.10 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.11 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Calamida 3.1, che i presentatori erano stati invitati a ritirare.

FRANCO CALAMIDA. Ritiro sia il mio emendamento 3.1 sia il successivo emendamento Capanna 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Picchetti 3.8.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.12 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sannella 3.9.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Anselmi 3.7.

TINA ANSELMI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calamida 3.3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sannella 3.6.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare ora l'emendamento Ferrari Marte 3.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, vorrei brevemente raccomandare ai colleghi di approvare il mio emendamento 3.4, soppressivo del comma 4-*quater*.

Con il comma 4-*quater* si vorrebbe sostituire all'assicurazione obbligatoria INAIL l'assicurazione integrativa EN-PAIA. Dato il contenuto di questa norma, chiedo ai colleghi un voto favorevole sul mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marte Ferrari 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, i deputati segretari di turno, sono concordi nel dire che l'emendamento è respinto. Tuttavia, mi pare che alcuni colleghi non siano d'accordo.

MARTE FERRARI. Vorrei che venisse fatta la controprova! *(Commenti — Rumori).*

PRESIDENTE. Poiché mi sembra che numerosi colleghi non siano d'accordo sull'esito della votazione, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(L'emendamento Ferrari Marte 3.4 è approvato — Applausi).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Calamida 4.1 e Gasparotto 4.14, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 4.15 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.15 del Governo, risultano preclusi gli emendamenti Capanna 4.2, Calamida 4.3, Capanna 4.4, 4.5 e 4.6.

FRANCO CALAMIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Calamida?

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente, devo osservare che l'emendamento Capanna 4.6 non può ritenersi precluso, perché non ha nulla a che vedere con l'emendamento 4.15 del Governo.

PRESIDENTE. Di fatto, si tratta di un articolo aggiuntivo.

FRANCO CALAMIDA. Chiedo allora di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Calamida, ma le raccomando di essere molto breve.

FRANCO CALAMIDA. Sono dispiaciuto, signor Presidente, che ci sia stata da parte dei colleghi una reazione non molto positiva ancora prima che io iniziassi a parlare.

Vorrei ritirare l'emendamento Capanna 4.6 e vorrei trasformarne il contenuto in un ordine del giorno, trattandosi comunque di una proposta molto ragionevole. Credo che il Governo possa accettare questo ordine del giorno, che sarà tanto ragionevole quanto l'emendamento Capanna 4.6. Accolgo così anche il suo invito ad essere breve, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Calamida: l'emendamento Capanna 4.6 si intende trasformato in ordine del giorno.

Pongo in votazione l'emendamento Ca-

panna 4.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiro 4.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nonne 4.13, per il quale la Commissione si è rimessa al parere del Governo, che ha poi espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiro 4.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiro 4.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calamida 4.11 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4.16 del Governo, accettato dalla Commissione, in precedenza preannunciato dall'onorevole sottosegretario Borruso, che è del seguente tenore:

Sopprimere i commi 14-bis e 14-ter.

4.16

GOVERNO.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Calamida 4.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici articoli aggiuntivi Mancini Vincenzo 4.01 e Pal-

lanti 4.02, accettati dalla Commissione e per i quali il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Sono approvati).

Avverto che gli articoli aggiuntivi Trappoli 4.03, Trappoli 4.04 e La Russa 4-bis.01 sono stati dichiarati inammissibili.

Avverto altresì che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Passiamo agli ordini del giorno presentati, che sono del seguente tenore:

«La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4294 di conversione in legge del decreto 22 dicembre 1986, n. 882;

considerata la necessità di depurare il costo del lavoro dagli oneri sociali impropri al fine di rendere maggiormente competitive la produzione e i servizi nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del credito e del commercio;

impegna il Governo

a porre con urgenza allo studio misure di intervento utili a scorporare dal costo del lavoro nei settori sopraindicati gli oneri sociali relativi:

a) all'assistenza sanitaria;

b) alle prestazioni economiche in casi di inabilità, infortunio sul lavoro, malattia professionale;

c) alla disoccupazione involontaria;

d) all'edilizia pubblica ed agli asili nido.

(9/4294/1)

«SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI»;

«La Camera,

rilevando che a dieci anni dalla legge istitutiva della fiscalizzazione, è tuttora

operante una diversità di trattamento per il settore dell'edilizia, rispetto agli altri settori produttivi;

sottolineando che il mantenimento di tale differenziazione comporta il fatto che quelli che negli altri settori sono «oneri impropri», nell'edilizia costituiscono costi di produzione aggiuntivi di circa il 2,5 per cento;

considerando che il peso contributivo per l'industria delle costruzioni supera oggi il 60 per cento dei salari (contro il 40 per cento circa degli altri settori) con pesanti conseguenze sull'abusivismo e il lavoro comunque non regolare,

impegna il Governo:

a mettere allo studio un provvedimento che consenta al più presto una esatta quantificazione degli oneri di un intervento più equo verso questo settore, affinché possa essere compreso a titolo pieno tra i soggetti beneficiari della fiscalizzazione.

(9/4294/2)

«FACCHETTI, BONALUMI»;

«La Camera:

sottolineando l'importanza delle provvidenze per il sostegno dell'occupazione introdotte dalla nuova normativa anche per il settore commerciale;

rilevando che in un corretto contesto di sviluppo e ammodernamento del settore, l'applicazione della normativa dovrebbe investire non solo le aziende commerciali in stato di crisi, ma anche quelle in fase di ristrutturazione, allo scopo di agevolare quelle imprese che ristrutturandosi si impegnano per fornire un sempre migliore contributo all'efficienza del sistema distributivo e all'occupazione;

impegna il Governo

a valutare gli effetti dell'applicazione di una normativa riservata non alle sole

aziende in crisi, ma anche a quelle in ristrutturazione tenuto conto delle necessità di mantenimento di corretti rapporti concorrenziali tra le aziende interessate all'applicazione del provvedimento, e a riferirne entro sei mesi al Parlamento.

(9/4294/3)

«SERRENTINO, FACCHETTI»;

«La Camera,

conosciute le dichiarazioni del Governo sul tema della previdenza integrativa, che interpretano l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel senso che sono escluse dalla base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme versate dai datori di lavoro ai fini di trattamenti di quiescenza o integrativi di pensione, in esecuzione di contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali quale che sia la forma o la struttura della disciplina relativa alla detta contribuzione,

impegna il Governo

ad avviare celermente a soluzione la questione sollevata dall'ordine del giorno in oggetto.

(9/4294/4)

«ARISIO»;

«La Camera,

constatata l'efficacia determinata dall'applicazione della delibera del 30 novembre 1984, n. 59 della Commissione regionale all'impiego della regione Campania per l'avviamento al lavoro dei casaintegrati edili iscritti nelle liste di mobilità formate sulla base della legge 36/79;

rilevato che all'art. 1 di tale delibera in particolare si recita: «sarà riservato il 50 per cento del totale degli avviamenti numerici e nominativi compatibilmente con le professionalità richieste nelle rispettive circoscrizioni della regione Campania primariamente presso le stesse imprese di

provenienza impegnate nelle grandi opere pubbliche»;

constatato che per gli appalti di grandi opere pubbliche la riserva del 50 per cento nell'avviamento al lavoro edile per gli iscritti nelle liste di mobilità consente di attuare una gestione sempre più limpida del mercato del lavoro nell'interesse collettivo ad evitare ogni abuso e distorsione della cassa integrazione guadagni straordinaria;

visto che la categoria degli edili vive una realtà fatta spesso di precariato e di lavoro nero e viceversa tale strumento si è rivelato idoneo a stabilizzare l'occupazione di tale categoria;

rilevato che le leggi di bilancio ed altri provvedimenti prevedono l'esecuzione di un ampio programma di grandi opere pubbliche nel nostro paese ed in particolare nel Mezzogiorno;

considerato come nella stessa piattaforma per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale i sindacati di categoria hanno sottolineato l'esigenza di generalizzare strumenti di gestione contrattata dalla mobilità;

constatato come lo stesso ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole De Michelis, presidente della Commissione regionale per l'impiego della Campania, ha recentemente esplicitato in sede di Commissione regionale per l'impiego la propria convinzione della utilità della predetta delibera.

impegna il Governo

ad invitare le Commissioni regionali per l'impiego ad estendere la riserva del 50 per cento per l'avviamento al lavoro contenuta nella delibera 59/84 della Commissione Campania a tutto il territorio nazionale (a tutto il Mezzogiorno) con i necessari atti amministrativi.

(9/4294/5)

«CALAMIDA».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Sospiri 9/4294/1, se non ho capito male, esso riguarda le contribuzioni cosiddette improprie. Il Governo ha già espresso in altra occasione l'esigenza di affrontare l'intera ristrutturazione delle contribuzioni, sia mediante la riforma delle pensioni sia mediante un'apposita legge. Quindi, accetta questo ordine del giorno come raccomandazione.

Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno 9/4294/2, dell'onorevole Bonalumi. Quanto all'ordine del giorno Facchetti 9/4294/3, devo dire che con il decreto-legge sottoposto all'esame dell'Assemblea è stato introdotto il prepensionamento per la grande distribuzione, cioè per le aziende che hanno più di mille dipendenti. Poiché la cassa integrazione per il settore del commercio è riferita solo allo stato di crisi e non anche allo stato di ristrutturazione, il prepensionamento deve essere ovviamente collegato allo stato di crisi. Con l'emendamento presentato dal Governo ed approvato dall'Assemblea questa estensione vale per tutte le imprese, ancorché non ritengano di utilizzare la cassa integrazione e richiedano la dichiarazione di stato di crisi ai soli fini del prepensionamento. Mi riferisco, come è ovvio, a tutte le imprese di carattere commerciale con più di mille dipendenti. Il Governo accoglie come raccomandazione la parte che prevede la possibilità di estendere il prepensionamento alle aziende commerciali con più di mille dipendenti che non facciano ricorso alla cassa integrazione. Non può invece essere accolta la parte che prevede l'estensione della cassa integrazione ad aziende che siano in stato di ristrutturazione. Ciò, infatti, richiederebbe un provvedimento legislativo *ad hoc*.

Il contenuto dell'ordine del giorno Arisio 9/4294/4 è già compreso nel testo che il Governo ha approvato sulla riforma

delle pensioni. Lo accetto quindi come raccomandazione.

Il Governo, infine, accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Calamida 9/4294/5.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presidente, le dichiarazioni del rappresentante del Governo ci soddisfano ampiamente. Non insistiamo quindi per la votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro dei presentatori insiste per la votazione è così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2624, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» (4294).

Presenti	406
Votanti	394
Astenuti	12
Maggioranza	198
Voti favorevoli	357
Voti contrari	37

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo

Bohicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciaffi Adriano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Foti Luigi
Francesse Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Andrea
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Massari Renato
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto

Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadinò Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Baghino Francesco
Calamida Franco
Caradonna Giulio
Forner Giovanni
Macaluso Antonino
Martinat Ugo
Mennitti Domenico
Pollice Guido
Russo Francesco
Sospiri Nino
Tassi Carlo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Ferrari Giorgio
Forte Francesco
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Lussignoli Francesco Pietro
Rocelli Gianfranco
Tedeschi Nadir
Zamberletti Giuseppe

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Costi, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuata) e 81 capoverso e 314 del codice penale (peculato, continuato) (doc. IV, n. 262).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

«Nuove norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato» (3641), *con l'assorbimento della proposta di legge*: LABRIOLA: «Norme sul soggiorno degli stranieri in Italia» (33), *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.*

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori NERI ed altri: «Autorizzazione alla cessione al comune di Cortina d'Ampezzo di alcuni immobili patrimoniali disponibili dello Stato, siti in detta città, in permuta di terreni di proprietà comunale siti nella stessa città e necessari per la costruzione di nuove caserme per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (4067);

Senatori NERI ed altri: «Permuta di beni immobili fra il comune di Belluno e il Ministero della finanze» (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (4123).

dalla VIII Commissione (Istruzione):

«Inquadramento in ruolo di personale in servizio presso il Consiglio nazionale delle ricerche con rapporto di lavoro a tempo determinato» (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (4128);

FERRI ed altri: «Contributo straordinario all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea per il programma di celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese» (4116).

dalla X Commissione (Trasporti):

«Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (3670-ter).

Per la risposta ad una interrogazione.

OLINDO DEL DONNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, vorrei pregarla di invitare il Governo a rispondere alla mia interrogazione n. 4-19883, presentata due volte e sollecitata da una lettera alla direzione generale della difesa. Il caso è molto urgente e richiede una soluzione immediata.

PRESIDENTE. Onorevole Del Donno, la Presidenza si premurerà di sollecitare il Governo affinché risponda alla sua interrogazione.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 6 febbraio 1987, alle 9,30:

Seguito della discussione delle proposte di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE — Assegno mensile per le casalinghe (12).

ALMIRANTE ed altri — Estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero (52).

FIANDROTTI ed altri — Norme per il riconoscimento del trattamento previdenziale ai giovani impegnati nell'assolvimento del servizio di leva (188).

IANNIELLO — Norme in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori agricoli a tempo determinato (291).

IANNIELLO — Riscatto ai fini pensionistici del periodo di frequenza dei corsi finalizzati (293).

FRANCHI FRANCO ed altri — Validità dei servizi comunque prestati nelle amministrazioni dello Stato ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (298).

FRANCHI FRANCO ed altri — Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 424, concernente l'abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico (308).

FRANCHI FRANCO e PAZZAGLIA — Integrazione delle provvidenze previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, in favore del personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica (309).

TREMAGLIA ed altri — Riconoscimento dei contributi versati per la mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia (335).

GIADRESCO ed altri — Assegno sociale per i cittadini italiani residenti all'estero (396).

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri — Norme per il riordinamento del sistema pensionistico, per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione e per la ristrutturazione dell'INPS (397-bis).

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri — Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (400).

FIORI — Disciplina delle attività economico-previdenziali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (717).

CARLOTTO ed altri — Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi in servizio di leva (815).

BAMBI ed altri — Norme per la riapertura dei termini per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria, a favore di alcune categorie di dipendenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (851).

PALLANTI ed altri — Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1006).

PIREDDA — Estensione ai centralinisti ciechi dei benefici previsti dall'articolo 50 del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1075).

VENTRE ed altri — Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti dello Stato e qualifiche equiparate (1156).

VERNOLA — Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori ciechi dipendenti pubblici (1220).

CARIA ed altri — Norme per la corresponsione della pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero (1361).

POLI BORTONE ed altri — Norme per la concessione di un assegno mensile alle casalinghe in riconoscimento della funzione sociale ed economica del lavoro svolto (1378).

PAZZAGLIA ed altri — Riapertura dei termini per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 (1384).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA — Omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para regionali e degli enti locali (1408).

CRISTOFORI ed altri — Riforma del sistema pensionistico e ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1461-bis).

CRISTOFORI ed altri — Iscrizione dei praticanti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (1710).

PUJIA ed altri — Assegno sociale per gli emigrati (1748).

CAZORA e VERNOLA — Norme per la regolarizzazione della posizione giuridica di alcune categorie in quiescenza di dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1763).

PERUGINI ed altri — Modifica del quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con la legge 26 febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale (1764).

REGGIANI ed altri — Riordino del sistema pensionistico, perequazione delle pensioni e ristrutturazione dell'INPS (1778-bis).

LOBIANCO ed altri — Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1834).

FACCHETTI ed altri — Nuovo ordinamento del sistema pensionistico e revisione dell'ordinamento dell'INPS (1904).

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri — Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1980).

ALMIRANTE ed altri — Ordinamento del sistema pensionistico (2181).

FIORI — Norme per il riscatto oneroso degli anni di laurea conseguita dagli studenti lavoratori (2259).

COLUCCI ed altri — Concessione del beneficio della contribuzione figurativa ai massofisioterapisti ciechi (2909).

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri — Modifiche alla legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (2950).

CARLOTTO ed altri — Modifica al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, recante miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale (3005).

COLUCCI ed altri — Norme per il riconoscimento di un terzo dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado (3099).

TRAMARIN — Istituzione della pensione base (3174).

CRISTOFORI ed altri — Modifica all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del tratta-

mento pensionistico per gli ex combattenti (3627).

TRAMARIN e COLUMBU — Norme concernenti l'esenzione, la tassazione separata e la non cumulabilità con altri redditi, ai fini dell'IRPEF, delle pensioni (3645).

FIORI — Norme per la tutela dei pensionati, degli invalidi e degli anziani (3659).

PAZZAGLIA ed altri — Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, a tutti gli ex combattenti (4063).

— *Relatore:* Mancini Vincenzo.

La seduta termina alle 19,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. MARIO CORSO

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23,15.*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZiate**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La V Commissione,

considerato che — nonostante le difficoltà che da anni investono il settore siderurgico e i processi di ristrutturazione aziendale, che hanno interessato i diversi comparti dell'intero gruppo pubblico — la Finsider non è stata in grado di presentare un programma di risanamento e sviluppo del settore nel quale ha pure un peso e un ruolo determinante;

rilevato che notizie di stampa, a volte suffragate da dichiarazioni di dirigenti autorevoli della Finsider, prefigurano l'intenzione di cedere ai privati alcuni comparti e comunque di abbandonare le linee pure perseguite in questi anni di verticalizzazione produttiva e di acquisizione di attività dai privati che ha già comportato notevoli oneri per il sistema delle partecipazioni statali;

verificato che tale situazione di incertezza da una parte determina la stagnazione di importanti aziende che hanno invece bisogno di investimenti innovativi e di rilancio e dall'altra parte suscita proteste sia dei lavoratori che degli enti locali interessati;

considerato in particolare che da oltre un anno circolano con insistenza voci di trattative per la dismissione della CEMENTIR e della DELTASIDER a favore di imprenditori privati;

accertato che la CEMENTIR negli ultimi tre anni è stata risanata sia sul piano produttivo che finanziario conseguendo notevoli utili di bilancio;

considerato che la dismissione della CEMENTIR a favore dei privati determinerebbe una situazione di monopolio nel momento in cui il prezzo del cemento si avvia ad essere liberalizzato a partire da quest'anno,

impegna il Governo:

1) a presentare entro tre mesi un quadro organico di sviluppo delle attività siderurgiche della Finsider, che per il peso determinante nel più complesso ambito siderurgico può preludere alla elaborazione di un piano unitario pubblico-privato per la siderurgia;

2) a non procedere ad alcuna dismissione nell'ambito delle attività inquadrare nella Finsider sino a quando tale quadro programmatico non sia stato elaborato, e a non considerare cedibile alcuna attività se non in un quadro di certezza circa lo sviluppo della Finsider, nel quale siano presenti adeguate contropartite a favore di attività sostitutive nel Mezzogiorno, e con motivazioni di eventuali cessioni rigorosamente coerenti ad una efficace politica industriale;

3) a presentare nell'ambito del piano di riorganizzazione delle partecipazioni statali a cui il ministro è stato impegnato dal Parlamento, proposte di riorganizzazione e sviluppo dell'intervento pubblico nel settore delle costruzioni ivi comprese le aziende produttive di cemento.

(7-00349) « SANNELLA, VIGNOLA, CERRINA FERONI, MACCIOTTA, MARRUCCI, PROVANTINI, POLIDORI, SASTRO, CONTI ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FRANCESE E BIANCHINI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

l'attuale situazione della curatela fallimentare della S.p.a. ALMA NUOVA, con sede nel comune di Casavatore - Napoli, premesso che la stessa fu avviata sin dal 13 ottobre 1983 dal tribunale di Napoli, 7^a Sezione fallimentare, e non ancora i creditori, compresi i lavoratori dipendenti, hanno potuto recuperare i propri crediti per la mancata vendita dei beni e manufatti;

se corrisponde al vero che da parte del Ministero dell'industria è stata individuata la possibilità di dare risposta alle attese dei lavoratori licenziati nella fase di attuazione del decreto legge n. 3 del 3 gennaio 1987. (5-03057)

BIANCHI DI LAVAGNA, CORSI, RAVASIO, ASTORI, AZZOLINI, BIANCHINI E REBULLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso

che da molte settimane la stampa economica dà notizia di una serie di iniziative dirette a realizzare quella che viene chiamata la « riforma della borsa »;

che tali iniziative vedono interessate due categorie di operatori del mercato borsistico, gli agenti di cambio e le banche, con un ruolo di mediazione svolto con autorevolezza dalla Consob e dal suo presidente;

che la concentrazione in borsa delle contrattazioni è stata unanimemente indicata dalla Camera dei Deputati come strumento essenziale di una modernizzazione del mercato, vista nell'interesse prevalente del risparmio e delle imprese —:

1) quale sia l'opinione del Governo sulle iniziative in corso, sui loro termini e sulle loro prospettive;

2) se ritenga compatibile con gli interessi del mercato e con il suo ordinato svolgimento il braccio di ferro in atto tra due categorie di intermediari, braccio di ferro al quale non sono sicuramente estranei interessi di categoria, ancorché legittimi;

3) se non ritenga opportuno assumere iniziative che riconducano la questione della « riforma della borsa » nelle competenti sedi istituzionali, sotto l'indirizzo e con la responsabilità politica dell'autorità di governo. (5-03058)

BELLOCCHIO, AULETA, ANTONI E UMIDI SALA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

dal 1° marzo 1987 tutti i soggetti previsti dalla legge del 26 gennaio 1983, n. 18, dovranno installare nelle proprie aziende i registratori di cassa fiscali;

in tale obbligo ricadono anche piccole imprese esercenti la rivendita di carburanti, con annessi chioschi di pochissimi metri quadrati per la vendita di accessori per auto il cui volume di affari annuo difficilmente supera i tre milioni di lire;

la Federazione autonoma italiana dei benzinai, considerato, tra l'altro, che la vendita di detti accessori è effettuata in locali inaccessibili all'acquirente e in forma di pronto intervento, rivestendo un carattere di pubblica utilità, ha chiesto l'esclusione di tali soggetti dall'obbligo di installare i registratori di cassa fiscali —:

se, verificate le effettive difficoltà ad installare i misuratori di cassa e le motivazioni addotte dalla F.A.I.B., non ritenga di dover adottare, tempestivamente, le iniziative necessarie per escludere dagli obblighi previsti dalla legge n. 18 i soggetti sopra indicati. (5-03059)

GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

a che punto è l'attuazione della legge 20 maggio 1985, n. 207, in tutto il

territorio nazionale, sia in riferimento allo straordinario inquadramento nei ruoli del personale precario sia per la effettuazione dei concorsi pubblici da parte delle USL;

se è a conoscenza del fatto che in diverse USL della regione del Lazio non è stata ancora effettuata l'immissione in ruolo del personale precario ha tutti i titoli ed i requisiti richiesti dalla legge di sanatoria mentre si è iniziato a deliberare su casi più controversi e sospetti di illegittimità, come pare stia avvenendo nella USL VT3;

se è a conoscenza del fatto che la regione Lazio, anche a distanza di mesi dall'approvazione della legge n. 207/1985 ha continuato ad effettuare in proprio gli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi temporanei sui posti vacanti, ritardando così l'assunzione di responsa-

bilità da parte delle USL nella indizione dei concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 207/1985;

per quali motivi, ad esempio, a fronte di una delibera della regione che autorizzava la USL VT3 al conferimento di incarichi temporanei per la copertura di sei posti di tecnico di radiologia e della pubblicazione, nel mese di luglio del 1986, della graduatoria dei vincitori dell'avviso pubblico effettuato dalla regione, soltanto uno dei sei tecnici ha preso servizio e soltanto il 4 dicembre 1986;

se non ritenga necessario raccogliere le informazioni necessarie al fine di chiarire le motivazioni e se non ritenga di assumere ogni iniziativa affinché vengano chiarite le responsabilità della mancata o distorta applicazione della legge 207/1985. (5-03060)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MATTEOLI E FINI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che il dirigente della sezionauto di Pisa, signor Paolo Pinzauti ha convocato il giorno 2 gennaio 1987 i rappresentanti sindacali della CGIL, CISL, UIL per esaminare la richiesta di alcuni operatori trasporti che aspiravano alla titolarità del servizio pacchi a domicilio: turno 11/M;

il rappresentante della CISNAL non è stato convocato nonostante che ciò sia sancito dalle circolari n. 23 del 20 ottobre 1984, n. DC/8/4/Dir/035 dell'8 febbraio 1987 e n. 3 del 7 giugno 1986;

il signor Pinzauti, che sembra interessato a mettersi in evidenza più come attivista CGIL anziché dirigente delle poste, con l'ausilio dei rappresentanti sindacali della CGIL, CISL, UIL, ha abusato del potere concedendo il servizio al signor Bartalucci iscritto alla FILPT-CGIL senza esperienze particolari mentre non ha preso in considerazione la legittima richiesta del trasportatore Scarsini che può vantare circa dieci anni di anzianità di servizio;

è evidente che si sono violati interessi legittimi per favorire un iscritto allo stesso sindacato del dirigente della sezionauto di Pisa —:

se non si intende annullare quanto disposto dalla dirigenza della sezionauto di Pisa con una deliberazione chiaramente in contrasto con le norme vigenti. (4-20012)

ALOI, VALENSISE E AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono al corrente, che, nel comune di Montebello Ionico, in provincia di Reg-

gio Calabria, si sono verificate tutta una serie di situazioni di disfunzioni e di irregolarità a livello di gestione della cosa pubblica, denunciate dal consigliere comunale del MSI-DN, Antonino Manti, il quale, attraverso la sua continua azione di rappresentante dell'opposizione, ha portato all'incriminazione di diversi amministratori di maggioranza;

se sono altresì a conoscenza che, da qualche tempo a questa parte, non viene consentito al consigliere Antonino Manti di potere accedere alla consultazione degli atti — compreso il bilancio — necessari allo svolgimento della sua attività di amministrazione di opposizione, frapponendosi alle sue reiterate richieste tutta una serie di espedienti ostruzionistici che servono solo ad evitare che l'attuale amministrazione possa essere controllata nei suoi momenti deliberativi;

se non si ritenga di dovere tempestivamente intervenire affinché vengano individuate le responsabilità in ordine ad un fatto che, perdurando, viene a costituire un serio pregiudizio per l'attività di un consigliere, che, come nel caso del signor Antonino Manti, per il suo coraggioso e solerte impegno ha subito diversi attentati e tentativi di aggressione;

infine se non ritengano di dovere disporre, per quanto di competenza — nel quadro di una opportuna e circostanziata indagine da avviare in sede immediata — che vengano adottati i provvedimenti che il caso richiede, consentendo così che il consigliere Antonino Manti possa svolgere la propria attività di esponente dell'opposizione a livello consiliare, anche attraverso la legittima consultazione degli atti relativi all'attività dell'amministrazione, così come è previsto dalle disposizioni vigenti in materia. (4-20013)

PALOPOLI E ANTONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

vari uffici distrettuali delle II.DD. (e al caso cui qui ci si riferisce, quello

di Padova) hanno rettificato le dichiarazioni dei giornalisti-edicolanti assumendo l'applicabilità dell'articolo 39 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le D.U. espongono in generale ricavi e costi di acquisto in forma compensativa, sicché per determinare il reddito imponibile vengono dedotti solamente i costi e le spese generali. Non sembra perciò potersi assumere la indeducibilità dei costi di acquisto perché non dichiarati (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, e articolo 72 *ibidem*) come, al contrario, hanno ritenuto gli uffici. A maggior ragione i costi di acquisto devono essere riconosciuti in deduzione allorché essi risultano da elementi certi ed esatti, e, sempre al caso, lo sono tanto da costituire la base logica degli accertamenti;

a leggere alcune notizie stampa si dovrebbe desumere che anche il ministro, ritenga erronei tali accertamenti. Peraltro se gli uffici non recedono dall'azione intrapresa e non interviene una disposizione centrale, l'iter dell'accertamento prosegue, fra l'altro, con le iscrizioni a ruolo, alla evidenza insostenibili da parte dei contribuenti accertati —:

se il ministro intende disporre con l'urgenza che impone lo stato delle procedure, la rinuncia alla azione accertativa iniziata dagli uffici, e, da subito, ove già non si sia provveduto, la sospensione di ufficio delle iscrizioni a ruolo. In ogni caso vale, al fine che ci si propone, il riconoscimento della natura dichiarativa e conseguentemente retroattiva, dell'articolo 75 del T.U. II.DD. (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986), in particolare terzo e quarto comma. L'ultimo periodo di quest'ultimo chiarisce infatti la deducibilità di oneri e spese specificamente afferenti ai ricavi, ancorché non imputati al conto dei profitti e perdite, nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Come al caso. (4-20014)

PALOPOLI, ANTONI, BELLOCCHIO E COLOMBINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

con il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, si è inteso eliminare una serie di rapporti di credito e debito tra loro correlati nel campo delle contribuzioni assistenziali e previdenziali, consentendo in particolare che « I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni... sono ammessi alla regolarizzazione dei contributi... mediante cessione di predetti crediti » (v. articolo 9 legge citata);

alcune società finanziarie, a volte appositamente costituite, acquistano i crediti che terzi convenzionati vantano verso le unità sanitarie locali per rivenderli ad aziende che, avendo debiti verso l'INPS intendono utilizzare i crediti così acquisiti ritenendo di poterli utilizzare a compensazione, sulla base dell'articolo 9 della legge n. 11 del 1986 citata —:

1) se non ritenga che la norma dell'articolo 9 della legge n. 11 del 1986 non possa essere applicata a crediti che vengono fatti valere a seguito di cessioni effettuate da terzi;

2) se gli risulta che l'INPS ritenga invece di poter accettare dalle aziende crediti che non discendono dall'attività delle aziende stesse (come cessioni di beni e servizi propri allo Stato e al settore pubblico allargato);

3) quali iniziative intende assumere per impedire lo sviluppo di attività speculative e il formarsi di rendite di posizione sulla base di una distorta interpretazione ed applicazione della legge.

(4-20015)

POLLICE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — in merito alla decisione presa dalla amministrazione postale di Milano di trasferire anche se provvisoriamente l'ufficio cen-

trale delle poste di Rho in una località distante 4 chilometri da Rho e non servita da mezzi pubblici adeguati;

premessi che tale decisione sembra avere avuto da alcuni uffici ispettivi della stessa amministrazione postale di Milano parere contrario e che a tale decisione la cittadinanza di Rho, i lavoratori delle poste di Rho hanno dichiarato a più riprese il loro dissenso in quanto arrecherebbe un grosso disagio all'utenza —;

se non ritenga urgente un diretto intervento per bloccare tale trasferimento e se non ritenga necessario riconsiderare con maggiore razionalità l'intera questione anche alla luce di soluzioni possibili che garantiscano l'affidabilità, sicurezza e agibilità a tutti i cittadini di Rho. (4-20016)

CIFARELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quale soluzione intenda adottare per risolvere al meglio lo scottante problema della validità del titolo di studio di tecnico di laboratorio medico, problema per il quale sono in corso agitazioni in varie regioni. Ricorda l'interrogante che secondo l'articolo 81 del decreto del ministro della sanità in data 30 gennaio 1982 (in G.U. n. 110 del 22 febbraio 1982) concernente: « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali », anche i giovani che hanno conseguito il titolo di studio di tecnico di laboratorio medico non possono partecipare a concorsi pubblici senza avere prima frequentato un corso biennale, comprendente ben 900 ore di lezione, presso le unità sanitarie locali. A detto corso possono accedere tutti gli studenti che siano in possesso di un qualsiasi titolo di studio di scuola media superiore. L'interrogante sottolinea che tutto ciò va a discapito della competenza professionale, tanto importante in materia di servizio sanitario pubblico. Ciò perché il diploma conseguito dagli studenti aventi il titolo di « tecnico di laboratorio medico » ha sempre permesso di assicurare ed evidenziare un elevato grado di professionalità nelle strutture sanitarie, sia pubbli-

che che private, quanto ad analisi cliniche, chimiche, batteriologiche, bromatologiche, etc. In tutta Italia sono interessati al problema circa 20 mila giovani, che, protestando giustamente, chiedono al ministro della sanità se voglia ripristinare la normativa prevista dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, cioè l'accesso diretto ai concorsi nelle strutture sanitarie pubbliche. (4-20017)

CORSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se intenda provvedere al finanziamento di una perizia per un intervento di somma urgenza a protezione dell'arenile di Follonica (Grosseto) dall'erosione marina. Ciò anche in considerazione che dopo le recenti mareggiate specialmente l'arenile di levante appare in una condizione drammatica: si è verificato addirittura qualche crollo di case e c'è il rischio reale che possa essere compromessa anche la retrostante pineta;

se non intenda provvedere alla definizione di un piano organico di intervento che affronti non solo il problema storico dell'arenile di Follonica, ma anche i fenomeni di erosione, segnalati nello stesso atlante delle coste italiane del CNR, che rischiano di compromettere ambienti di alto pregio naturalistico come la Feniglia (Orbetello) e Principina a Mare (Grosseto). (4-20018)

ALOI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato, ad oggi, malgrado sia stato sottoposto a visita medica da parte della Commissione medica ospedaliera di Messina (data 15 maggio 1986) da cui è stato riconosciuto l'aggravamento del proprio stato di malattia, trasmesso a favore del signor Fiannaca Giuseppe (nato a Realmonte - AG - il 22 giugno 1924) il decreto relativo alla propria pensione di guerra con il riconosciuto aggravamento

(Pos. n. 10168299); quali intralci di ordine burocratico impediscono al signor Fiannaca Giuseppe, mar. ord. dei Carabinieri in congedo, di potere ottenere in tempi brevi, la pensione in questione.

(4-20019)

ALOI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che nel corso delle contrattazioni per il rinnovo del « contratto scuola » le riunioni tecniche condotte per il comparto da funzionari, a ciò delegati, si sono svolte, al contrario delle riunioni cosiddette politiche, secondo criteri di discriminazione, posti in essere da detti funzionari, con la conseguenza di privilegiare la « triplice » sindacale, ignorando che altre organizzazioni sindacali erano presenti, regolarmente convocate, quali agenti contrattuali primari —:

se quanto suesposto rispecchia la volontà politica dei Ministeri competenti o sia invece frutto di iniziative « estemporanee » di alcuni funzionari, delegati alla definizione degli aspetti tecnici del contratto scuola;

quali iniziative intendano assumere perché tali fatti non abbiano più a ripetersi nel prosieguo delle trattative medesime.

(4-20020)

CACCIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che la legge 449/85 dava una serie di scadenze per iniziare l'ampliamento degli aeroporti di Roma e Milano-Malpensa —:

a che punto sono le procedure attuate;

quali lavori sono stati avviati e quante risorse finanziarie, relative all'anno 1984-85-86, come descritto all'art. 1, sono state stanziare secondo gli stati di avanzamento presentati dai 2 enti aeroportuali.

(4-20021)

COLUMBU E TRAMARIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

negli uffici provinciali dell'ACI per lungo tempo giacciono inevase decine di migliaia di pratiche riguardanti il rilascio di libretti di proprietà di nuove auto o di passaggio di proprietà;

i relativi proprietari, sprovvisti ancora del libretto fiscale, sono costretti periodicamente a recarsi presso le sedi autorizzate dell'ACI, a volte distanti anche cento chilometri, per il rilascio del bollo di circolazione o per il rinnovo trimestrale del foglio provvisorio di via, con gravi perdite di tempo e di denaro;

le file di attesa agli sportelli di alcune sedi ACI (vedi per esempio la sede provinciale di Nuoro) degli interessati ai rinnovi, specie nel mese appena trascorso di gennaio e tuttora in febbraio, sono interminabili, con attese di giornate intere, senza peraltro che essi riescano ad effettuare i versamenti in tempo utile, e quindi non siano costretti a pagare addebiti e multe salate non dovute —:

se ritiene corretto che l'inefficienza di un servizio pubblico debba cadere a danno di contribuenti onesti e senza dolo o che una norma di legge si possa trasformare quindi, di fatto, in un tranello per nuovi balzelli;

se intende tempestivamente sospendere, e restituire a chi ha già pagato, la penalità del 10 per cento applicata ai contribuenti che per le ragioni esposte si sono trovati nella necessità di regolare il bollo entro gennaio;

si intende modificare il sistema del rilascio dei libretti fiscali-auto e mettere in condizione gli uffici dell'ACI per il disbrigo immediato dei bolli col tradizionale versamento presso gli uffici postali, oppure con l'istituzione di altri uffici ACI decentrati.

(4-20022)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il complesso monumentale del Gianicolo è minacciato da serio pericolo di smottamento;

lo stato avanzato di degrado è stato ripetutamente segnalato alla Giunta capitolina senza apprezzabile risultato;

dopo la frana del terrazzo principale avvenuta lo scorso anno non è mai stato provveduto al puntellamento ed altro, mantenendo una situazione che si è aggravata con la stagione invernale;

una figura bronzea, parte del fregio attorno alla statua di Garibaldi, decapitata da più di due anni è rimasta tale;

per la statua di Anita Garibaldi, cui sono stati posti in opera sostegni da oltre due anni — ormai arrugginiti — non è stato ancora predisposto il restauro;

i prati e le aiuole circostanti sono copersi di rifiuti e siringhe;

non esiste alcuna sorveglianza notturna;

il teatrino della Quercia del Tasso, semi abbandonato, presenta evidenti segni di deterioramento;

l'accesso al complesso è quanto mai difficile, dati i transennamenti di alcune strade circostanti e di altre adibite a parcheggio di *pullman* turistici;

questi luoghi rappresentano un patrimonio nazionale di alto valore storico per l'Italia e gli italiani —:

come si intenda porre rimedio allo scandaloso e pericoloso abbandono della zona con l'adozione di provvedimenti d'urgenza da parte dei Ministeri competenti, della Sovrintendenza Musei Gallerie Monumenti e Scavi e — se risulti al Governo quali iniziative abbia in atto il comune di Roma — per assicurare la sicurezza e la dignità di questo complesso, restituendo anche ai romani ed ai visitatori stranieri una delle passeggiate più suggestive al mondo.

Si chiede, inoltre, di sapere quali fondi possano essere stanziati con urgenza per le suddette opere e se la zona possa essere inclusa nella proposta per le aree urbane in stato di degrado.

(4-20023)

GORLA E RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione all'eccidio di Leopoli —:

quali sono le risultanze esistenti presso il Ministero sulla vicenda tenuto anche conto di quanto affermato da storici e testimoni oculari;

se sotto le denominazioni « Retrovo » e « Ristovo » non si nascondessero deformate le denominazioni « Ritrovo » e « Ristoro » dei centri di raccolta dei soldati italiani dirottati in Polonia;

in particolare, perché nel lavoro degli uffici storici delle 3 forze armate non si è tenuto conto di attendibili fonti polacche e sovietiche sulla vicenda e su quali basi lo stesso ministro della difesa ha definito « clamoroso errore storico » la vicenda dell'eccidio;

infine se intende mettere a disposizione del Parlamento la documentazione disponibile presso gli uffici storici.

(4-20024)

RONCHI, POLLICE E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al processo celebrato a Monza ai 3 carabinieri Luca De Meo, Mario Grimaudo e Walter Mandelli che hanno violentato nella caserma dei carabinieri la giovane inglese Hilary Farthing —:

1) quali provvedimenti sono stati presi in sede disciplinare nei riguardi dei suddetti carabinieri;

2) chi era presente in caserma durante la vicenda e in particolare quali superiori dei suddetti carabinieri, sembrando alquanto strano che in caserma vi fosse il solo piantone;

3) se gli onorari del legale Della Valle e i mezzi per tacitare la parte civile sono stati soddisfatti dal comando dell'Arma dei carabinieri;

4) in base a quali disposizioni 20 carabinieri si sono posti come scudo ai fotografi per impedire che gli imputati fossero ripresi durante il processo dimostrando un comportamento del tutto incompatibile con il dovere di imparzialità di fronte ai cittadini che dovrebbe essere proprio dell'Arma dei carabinieri;

5) con quali criteri morali e psicologici erano stati selezionati i 3 carabinieri coinvolti come pubblici ufficiali in atti di violenza nei riguardi di un cittadino straniero. (4-20025)

BERSELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia al corrente che l'onorevole Ludovico Ligato, presidente dell'ente ferrovie dello Stato, sta distribuendo, soprattutto tra gli amici di « corrente », degli orologi da polso con la dizione « F.S. » sul quadrante degli stessi;

se la spesa per detti orologi risulti prevista nel bilancio del Ministero dei trasporti o dell'ente ferrovie dello Stato. (4-20026)

FIANDROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che la FIADDA (Federazione Italiana Associazioni Difesa Diritti Audiolesi, presente su quasi tutte le regioni italiane), è da anni impegnata nelle problematiche attinenti gli audiolesi. Il contributo, molto apprezzato dagli operatori, è incentrato su moderni approcci scientifici e metodologici (che tendono ad eludere il concetto secondo cui l'audioleso si riunisce nei processi sociali solo adottando un suo proprio linguaggio che di fatto lo separa dalla società) che insistono su una concezione che preveda un effettivo inseri-

mento sociale dei soggetti portatori dell'*handicap* —:

se vi siano le condizioni per estendere alla FIADDA il diritto di essere considerata tra gli interlocutori istituzionali per i pareri consultivi che si richiedessero e di essere ammessi ai finanziamenti previsti per le organizzazioni similari. (4-20027)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

il Parlamento ha concesso una proroga ai lavoratori della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che dovrà ulteriormente indagare sulle tangenti pagate dalla Fincantieri e dalla Oto Melara sulla nota fornitura di navi all'Iraq;

fra i motivi determinanti che hanno indotto il Parlamento a concedere detta proroga, è da presumere ci sia anche il fatto sconcertante che le tangenti pagate siano finite a società estere di comodo, in forza di contratti che nessuno ha finora mai esaminato —:

se il Governo è a conoscenza che presso il tribunale civile di Roma pende regolare giudizio promosso dal signor Azar Roger Faouzi per ottenere da parte della Fincantieri il pagamento di quella tangente che la stessa Fincantieri ha già pagato. (4-20028)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si oppongono alla liquidazione della pensione in favore del signor Marino Giuseppe, nato in Acireale il 21 agosto 1920, già dipendente dal comune di Acireale (Catania), in quiescenza dal 1° settembre 1985. (4-20029)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la pensione di guerra n. 1939654 intestata

alla signora Sardo Paola, nata in Acireale il 19 luglio 1904, è stata quasi dimezzata. Dal gennaio 1987, infatti, vengono corrisposte alla signora Sardo lire 102.571 mensili invece delle lire 195.485 percepite sino al dicembre 1986 e ciò malgrado i miglioramenti previsti dalla legge n. 656 del 1986. (4-20030)

CACCIA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che

nel territorio del comune di Ranco (Varese) e più precisamente nell'area del centro abitato del comune stesso la ricezione dei programmi televisivi della prima e seconda rete RAI avviene in maniera tale da non consentire agli utenti di seguire i programmi trasmessi, mentre la ricezione della terza rete RAI ancora non avviene del tutto;

tale disservizio è stato lamentato dagli utenti, regolarmente paganti il canone RAI, con precisi esposti e comunicazioni alla presidenza ed alla direzione generale della RAI radiotelevisione italiana; in particolare lo scorso ottobre alla Direzione della RAI è stato inoltrato un esposto di protesta sottoscritto da 145 utenti abbonati al servizio radiotelevisivo con il quale è stata ribadita l'inaccettabilità della situazione ed è stata minacciata la sospensione del versamento dei canoni;

con lettera del 17 dicembre scorso il presidente della RAI Enrico Manca, riferendosi alle proteste espresse, ha asserito che i servizi tecnici competenti ritengono sufficiente la ricezione dei programmi nel comune di Ranco, il che appare del tutto in contrasto con quanto è facilmente verificabile, al punto da lasciare dubbi sull'attendibilità dei sopralluoghi che sarebbero stati effettuati —;

quali iniziative intenda attuare affinché i responsabili organismi tecnici della RAI intervengano per migliorare immediatamente la ricezione dei programmi della prima e seconda rete televisiva della RAI nell'ambito del comune di

Ranco garantendo ai cittadini-utenti il diritto di ricevere le trasmissioni, e quindi per garantire il ricevimento anche della terza rete televisiva RAI sino ad oggi non irradiata nella zona. (4-20031)

BARCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere perché l'IVA incide sulle calzature per il 18 per cento mentre tutto l'abbigliamento, compresi capi di lusso e del tutto voluttuari, ha un'aliquota IVA del 9 per cento. (4-20032)

FIORI E ALIBRANDI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso

che nel comune di Sutri (VT) esiste il compendio di villa Staderini ex Savorelli che ai sensi della legge 364 del 20 giugno 1909 e successive modificazioni ed integrazioni è stato dichiarato di notevole interesse pubblico;

che la villa, il cui aspetto è il tipico delle ville nobiliari, si fa risalire al XVIII secolo, originariamente appartenente ai Muti Papazzurri, nel 1835/38 fu ampliata dal conte Savorelli, rappresentante di una delle famiglie nobili del patriziato romano;

che più recentemente villa Savorelli divenne proprietà della famiglia Staderini ed attualmente risulta in vendita in quanto facente parte del compendio espropriato a seguito di espropriazione immobiliare in danno di Staderini Aristide;

che il giudice all'esecuzione presso il tribunale di Viterbo — UEI ha ordinato il prosieguo della vendita del compendio di villa Staderini ex Savorelli sita nel comune di Sutri;

che l'intero compendio di villa Staderini ex Savorelli, ricadente nel perimetro del centro storico di Sutri, è previsto nel vigente P.R.G. a parco archeologico-paesaggistico ambientale e il comune intenderebbe destinarlo a museo, centro

culturale, centro studi e convegni assicurando uno sviluppo turistico-economico-occupazionale;

che il comune di Sutri (VT) ha deciso l'acquisizione del compendio di villa Staderini ex Savorelli;

che il comune di Sutri non ha la disponibilità finanziaria per il costo dell'operazione — Il prezzo base d'asta complessivo è di Lit. 1.195.247.600;

che già in occasione del precedente esperimento d'asta, il cui prezzo base era di lire 1.500 milioni il comune di Sutri, con foglio 924 del 27 febbraio 1986 — rinnovato il 16 dicembre 1986 con foglio 6386, aveva richiesto l'intervento del Ministero per i beni culturali ed ambientali con azione combinata con altri enti;

che dette richieste sono rimaste senza risposta alcuna —

quali urgenti iniziative il ministro intenda assumere per permettere al comune di Sutri l'acquisizione del compendio di villa Staderini ex Savorelli e quali sono le cause che impediscono un intervento del Governo per consentire l'acquisizione da parte del comune di Sutri di tale importante complesso immobiliare.

(4-20033)

CAFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

diversi proprietari di terreni siti in agro di Sannicandro Garganico - località « Lauri Saggese » Porto di Vico, lamentano che le proprie colture sono attraversate da un canale denominato « Alto » che costituisce la prosecuzione di altro canale denominato « Trippa » entrambi gestiti dal Consorzio di Bonifica per la Capitanata di Foggia;

detto canale, nel quale affluiscono acque reflue derivanti dagli scarichi del comune di Sannicandro Garganico (FG) e da quelli del depuratore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, non ha alcuna pendenza e quindi, specie durante la sta-

gione invernale, straripa inondando i terreni circostanti;

il Consorzio di Bonifica di Foggia, a seguito di ripetute rimostranze e sollecitazioni operate dagli interessati, ha ottenuto, da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste il finanziamento per i lavori di innesto del canale « Trippa » nel canale « Alto » peraltro già esistente e ciò per consentire un diverso deflusso delle acque ed evitare, quindi, che le stesse, avendo come unico sbocco il canale « Alto » debordino con le suaccennate conseguenze;

nonostante l'avvenuto finanziamento il predetto Consorzio di Bonifica non ha, a tutt'oggi, iniziato i relativi lavori, il cui progetto principale, e successive perizie suppletive di variante, sono stati regolarmente approvati dal Consiglio dei Lavori Pubblici e finanziati dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

a causa e per gli effetti di tale ritardo i proprietari di tali fondi, sono seriamente danneggiati in quanto, l'aria malsana e maleodorante ne impedisce una presenza prolungata sul posto, e provoca un continuo, costante deterioramento delle colture —

quali iniziative il ministro intenda assumere, al fine di eliminare tale gravissimo e non più sopportabile disagio.

(4-20034)

BELLUSCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

si rende indispensabile, per riconoscimento dei competenti organi statali e regionali operanti in Toscana, l'ammodernamento della SS n. 68 di val di Cecina tra S. Pietro in Palazzi e colle Val D'Elsa;

nel piano decennale della grande viabilità toscana è compresa anche la strada suddetta per la cui realizzazione la

regione Toscana con deliberazione del 9 maggio 1984 ha stanziato anche delle somme —:

se il compartimento ANAS di Firenze ha dato corso alle procedure per l'acquisizione dei pareri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dalla legge n. 431 del 1985 onde sottoporre il progetto di massima della SS. 68 all'esame del consiglio d'amministrazione dell'ANAS;

se sono stati perfezionati i progetti esecutivi, e si è proceduto all'adeguamento degli stessi alle norme del D.M. 21 gennaio 1981 per il quale la Cassa di Risparmio di Volterra aveva assicurato la propria disponibilità. (4-20035)

RINDONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso

che la legge n. 482 del 1985 prevede rimborsi di indennità di fine lavoro nei confronti di quanti, collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della citata legge, hanno subito una trattenuta alla fonte (per IRPEF) sulla base di un meccanismo dichiarato illegittimo dalla Suprema Corte costituzionale;

che la citata legge 482 stabilisce la restituzione di quanto è stato trattenuto in più sulla base di scadenze annuali. In rapporto a tale meccanismo entro il 1968 avrebbero dovuto essere riliquidati i lavoratori collocati a riposo entro il 1980, nel 1987 i collocati a riposo nel 1981 e così fino al completamento dell'intera fascia dei lavoratori interessati —:

essendo trascorso l'anno 1986 senza che un solo pensionato sia stato risarcito, quali sono i motivi dell'impedimento e come si intende superarli nel rispetto della legge per corrispondere alle legittime attese degli interessati. (4-20036)

MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità che il pretore di Thiene (Venezia), dottor Antonio Abrami, servendosi perso-

nalmente del mezzo telefonico come strumento di conoscenza della asserita *notizia criminis*, ha emesso una comunicazione giudiziaria per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale ed un contestuale decreto di sequestro della documentazione riguardante i pagamenti ai dipendenti delle Aziende Generali Servizi Municipalizzate di Verona, e ciò nonostante l'evidente incompetenza territoriale e l'obiettiva impossibilità — per l'assoluta genericità — della esecuzione del disposto sequestro;

se sia vero che lo stesso pretore abbia assunto iniziative e di quale tipo contro il parroco di Schio e contro il sindaco di quella città, per un modesto manufatto (una scala) per il quale era stata emessa regolare concessione edilizia (regolarità, poi, accertata dal TAR del Veneto) e quali esiti abbiano avuto le doglianze degli interessati al cosiddetto tribunale della libertà di Vicenza;

se risponde inoltre a verità che il responsabile *pro tempore* della stazione ferroviaria di Schio sia stato sottoposto a procedimento amministrativo per avere abbandonato il posto di servizio, a seguito di convocazione verbale del menzionato pretore che doveva chiedergli talune informazioni che sarebbero estranee alle funzioni del detto magistrato, ma riguarderebbero solo la sua sfera di privati interessi;

se risponde altresì al vero che il pretore di Thiene abbia condotto reiterati « sondaggi » informali presso i dirigenti della « Lanerossi », e ciò in sospetta connivenza con una compravendita di terreni fra la citata Lanerossi ed il suocero del pretore medesimo;

se infine sia vero che il predetto pretore abbia la deplorabile abitudine di sottrarsi al pagamento dei conti nei pubblici locali del suo mandamento e che, addirittura, il locale « c'era una volta » di Schio sia stato chiuso per ordine dello stesso pretore, dopo che a questi era stato « sfrontatamente » richiesto il saldo del conto;

quali iniziative il ministro intende assumere perché — se i fatti riportati corrispondano a verità — sia ristabilita autentica giustizia nel mandamento di Thiene e siano, nelle sedi competenti, valutati disciplinarmente i deprecabili episodi sopra riferiti. (4-20037)

JOVANNITTI E SANDIROCCO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

nel mese di marzo 1985, tre comuni della provincia dell'Aquila (L'Aquila, Lucoli, Tornimparte) furono colpiti da uno sciame sismico che si protrasse per più giorni, provocando allarme tra i cittadini e danni agli edifici pubblici e privati;

le relative provvidenze di legge tardarono a venire subendo le lunghe traversie del disegno di legge n. 2824 del 1985, cui le stesse erano contenute;

convertito, finalmente, il decreto-legge di cui sopra, con legge n. 730 del 28 ottobre 1986 all'articolo 3, comma 9 veniva stanziata la somma di lire 40 miliardi, per un primo urgente e parziale intervento per la riattazione delle unità immobiliari danneggiate;

a tre mesi di distanza la situazione registra una situazione di stallo, mancando ancora le direttive di attuazione da parte del ministro per la protezione civile —:

se non ritenga emanare, nel più breve tempo possibile, le ordinanze relative:

a) alla indicazione dei termini relativi alla presentazione delle istanze da parte degli enti e dei cittadini interessati all'ottenimento dei benefici previsti dalla legge;

b) per la nomina di gruppi di tecnici per il rilevamento dei danni e delle vulnerabilità;

c) per la divisione dei fondi tra gli edifici pubblici e quelli privati.

(4-20038)

CODRIGNANI, BIANCHI BERETTA, BALBO CECCARELLI, FRANCESE, BELARDI MERLO E CAPECCHI PALLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione alle vendite di neonati periodicamente riferite dalla stampa che configurano azioni delittuose gravissime di sfruttamento, di racket, di ricatto da parte di settori delinquenziali che approfittano delle difficoltà di applicazione della legge sulle adozioni —:

se il ministro non intenda promuovere — indipendentemente dai procedimenti penali — opportune iniziative per evitare l'estendersi di un fenomeno degenerativo che abbisogna di attenzione preventiva da parte dello Stato per non diventare causa di altre piaghe sociali e, da un lato, danneggiare la condizione anche futura del bambino oggetto della transazione, dall'altro aggravare le sofferenze prodotte dalle specifiche situazioni in cui si trovano le madri che si riducono alla vendita o all'acquisto di un figlio.

(4-20039)

GIADRESCO E SANDIROCCO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza di quanto è accaduto al consolato d'Italia di La Chaux de Fonds, dove l'agente consolare è passato a vie di fatto nei confronti di un connazionale emigrato;

se intende procedere ad accertamenti circa le responsabilità del gravissimo episodio e, quindi, se non ritenga di dovere intervenire, così come hanno chiesto a nome della collettività i Comitati cittadini di La Chaux de Fonds e di Le Locle con una loro lettera inviata all'ambasciata d'Italia a Berna e al Ministero stesso.

(4-20040)

D'AMBROSIO, CONTE ANTONIO E VIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la segreteria generale della Facoltà di giuri-

sprudenza dell'Università di Napoli — la Facoltà più affollata dell'Ateneo —, trasferita sette mesi or sono dai locali di corso Umberto a quelli di via Mezzocannone, è ancora sprovvista di telefono;

se risponde al vero la notizia raccolta negli ambienti universitari secondo cui tale situazione è dovuta alla perdurante insolvenza dell'Università nei confronti della SIP;

quali immediati provvedimenti intende prendere per porre fine ai notevoli disagi arrecati agli studenti in modo particolare, ma agli stessi operatori che sono costretti a lavorare in condizioni precarie e di continua tensione. (4-20041)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al caso del capitano Angelo De Feo, denunciato (senza essere messo al corrente del procedimento), da quella che la rivista *Panorama* (1° febbraio 1987) chiama l'« autorità per la sicurezza nazionale » in seguito alla sua responsabile testimonianza alla magistratura che l'aveva convocato a proposito dei traffici illeciti di armi, e successivamente deferito al tribunale militare di Verona per rivelazione di notizie riservate — se il ministro non intende aprire un'indagine per appurare le responsabilità che hanno condotto alle denunce a carico di un ufficiale, oggi dimissionario, degno piuttosto di rispetto per il suo alto senso di responsabilità. (4-20042)

RABINO, CARLOTTO, ZAMBON E PATRIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che la precedente interrogazione n. 4-10911, ancora non ha avuto risposta; sottolineata la delicatezza della situazione in cui versano i produttori vitivinicoli associati in cantine sociali, in merito alla contestata obbligatorietà della tenuta di registratori di cassa —:

quali urgenti provvedimenti che non penalizzino la categoria interessata in-

tende assumere nell'ambito delle sue competenze considerate le contestazioni che già sono state inoltrate dagli uffici competenti alle cantine sociali, e le prossime scadenze previste dalla normativa in materia di registratori di cassa. (4-20043)

PARLATO E MANNA ANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno.* — Per conoscere — premesso

che per il programma straordinario di costruzione dei 20.000 alloggi di edilizia pubblica e residenziale, ben due terzi dell'intero stanziamento di 11.000 miliardi sarebbero destinati alle infrastrutture realizzando costi (e sprechi) record al pari della più sofisticata ed aristocratica edilizia residenziale e concretando vere e proprie nuove rendite di posizione ove non necessarie;

che dette infrastrutture per stessa ammissione dell'ingegner Aiello, presidente del comitato di coordinamento dei concessionari, in una intervista a *Il Mattino* del 14 novembre 1986, addirittura riguarderebbero nella maggior parte situazioni pregresse all'evento sismico del 1980 —:

a) l'elenco preciso delle infrastrutture;

b) la spesa totale che dette infrastrutture impegneranno;

c) quali di queste infrastrutture riguardano situazioni pregresse del 1980 e quali invece funzionali alla sola urbanizzazione dei nuovi quartieri;

d) se la spesa per dette infrastrutture, alla fine, non penalizzi la rapida costruzione degli alloggi in fortissimo ritardo e la loro consistenza ed abitabilità, esaurendo le risorse;

e) quale sia il costo medio ad oggi per metro quadro, per vano e per alloggio, sia computando l'incidenza infrastrutturale che escludendola, e quale sia

l'incidenza del costo infrastrutturale su ciascun metro quadrato, su ciascun vano, su ciascun alloggio e realizzato e in programma. (4-20044)

PARLATO E MANNA ANGELO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Napoli, in località Monte S. Angelo e precisamente nel « Bosco del Castagnaro » esistono due grosse discariche abusive di rifiuti;

all'interno di questre discariche, oltre al materiale di risulta delle numerose costruzioni abusive della zona, esistono anche rifiuti tossici e nocivi;

il professor Bruno Angelino, ordinario di igiene alla seconda facoltà di medicina dell'università di Napoli, in collaborazione con il gruppo operativo mobile dell'« Osservatorio Ecologico » in uno studio ha rilevato che ogni anno in Campania vengono prodotte almeno 630 mila tonnellate di materiale tossico e nocivo;

le discariche ufficialmente censite ed autorizzate a contenere scorie industriali sono solo 2 (diconsi due) ma nessuna è autorizzata alla raccolta di rifiuti nocivi, con conseguente sicura dispersione di tali scorie sul territorio (corsi di acqua, mare, suolo e sottosuolo) —:

a) se siano stati effettuati controlli di tali discariche autorizzate e quali quantitativi di materiale e da dove provenienti vi siano riversati;

b) se esiste un censimento delle discariche abusive e se siano stati approntati presidi di sorveglianza per reprimere gli abusi di chi illegittimamente le utilizza;

c) se la provincia di Napoli, ente ufficialmente responsabile del controllo sullo smaltimento dei rifiuti, ottemperi a questa sua importantissima funzione; ove lo faccia in concreto, se abbia svolto accertamenti su tutte le possibili produzioni

di rifiuti tossici e nocivi, sui modi ed i luoghi nei quali dette fonti produttive li depositino, e se siano stati avviati, quanti, quando, da chi e contro chi, procedimenti amministrativi e giudiziari in danno degli autori di depositi tossici e nocivi in luoghi non autorizzati che non possono, ove la provincia di Napoli davvero operi, in concreto non essere ben noti al competente assessore il quale certamente non vorrà proteggere nessuno.

(4-20045)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

in data 20 giugno 1986 e 7 luglio 1986 la G.M. di Maratea adottò le deliberazioni n. 161 e 171 relative alla concessione di aree da adibire a parcheggi, arrogandosi il diritto, che non le compete nella fattispecie, di assumere i poteri del consiglio, dato che le illegittimità procedurali e di merito sono molteplici in quanto:

a) non ricorreva il presupposto dell'urgenza potendosi per tempo convocare il consiglio, anche in vista del fatto che dal febbraio precedente siano depositate le istanze di concessione;

b) le concessioni — ragione materia — non potevano essere deliberate dalla G.M. ma solo dal consiglio comunale;

c) non erano previsti i doverosi spazi per il parcheggio libero;

d) erano privilegiati taluni interessi e conculcati altri;

e) non erano state versate le tasse di concessione al comune;

f) vi era una responsabilità personale degli amministratori, giusta sentenza 20 settembre 1982 della Corte dei conti per il danno patrimoniale arrecato con il mancato incasso dei diritti obbligatori;

g) mancava una convenzione disciplinante le modalità di esercizio della

concessione e non vi era copertura assicurativa per eventuali danni;

h) in data 2 luglio 1986 l'albo pretorio era privo dell'atto deliberativo in questione e l'attività era già iniziata.

i) non risultava essere stato fatto alcun esame della idoneità dei concessionari;

l) senza che ciò fosse consentito, alcuni concessionari avevano subappaltato le aree di parcheggio;

il consiglio comunale, riunitosi il 19 agosto ratificava a maggioranza la illegittima delibera n. 161 (silenzio assoluto sulla 171 del 7 luglio 1986!) fingendo di ignorare che con interrogazione al sindaco del 2 luglio 1986 il consigliere comunale del MSI-DN Antonio Manfredi aveva denunciato la mancanza dell'atto deliberativo nell'albo pretorio e la conseguente nullità dell'atto stesso pur nell'avvenuto inizio dell'attività dei concessionari dei parcheggi —:

quali siano i risultati delle indagini conseguenti alle denunce prodotte, con ampia documentazione, dal predetto consigliere comunale alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro ed alla Procura Generale presso il tribunale di Potenza, anche in relazione a ciascuno dei gravi fatti esposti in premessa e ad altri sconcertanti particolari anch'essi oggetto di denuncia e sui quali — altra questione davvero singolare — la sezione decentrata del Comitato regionale di controllo ha incredibilmente sorvolato nonostante le palesi illegittimità;

in particolare se siano stati individuati reati e colpite le relative responsabilità, anche ad evitare che si riproducano indisturbate in occasione della prossima stagione estiva. (4-20046)

PARLATO E MANNA ANGELO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

con ordinanza del sindaco di Pozzuoli l'edificio sito in via Domenico Fatale n. 11 fu dichiarato pericolante e gli inquilini vennero sgomberati a tutela della pubblica e privata incolumità;

con diverse ordinanze ministeriali il rapporto locatizio tra conduttori e proprietari veniva prorogato trattandosi di edifici sgomberati a causa del bradisisma;

i proprietari, nel frattempo, nonostante che fosse anche sopraggiunto l'inserimento del fabbricato tra quelli da abbattere nel quadro del cosiddetto « piano di recupero » di Pozzuoli, svolsero interventi edilizi — più estetici che statici e probabilmente anche abusivi — locando poi ad altri inquilini le abitazioni sgombrate sicché quelli aventi reale titolo non possono far ritorno nell'immobile e sarebbero condannati ad essere senz'altro a vita —;

quali erano le precise ragioni tecniche poste a base dello sgombero dell'edificio in parola;

chi, e sulla base di quale autorizzazione e di quale successiva verifica, abbia effettuato interventi edilizi per la riattazione del fabbricato;

in ogni caso, tenendo presenti i dati e le piante catastali ed ogni altro elemento, se sia vero che risulti modificata la consistenza degli ambienti;

come sia stato possibile pensare a simili interventi, leciti ed illeciti, efficaci o meno che siano stati, quando il fabbricato è stato inserito tra quelli da abbattere o se i proprietari sapessero che a decidere la destinazione finale sarebbero stati loro e nessun altro, stante l'evidente e compiacente disponibilità delle autorità;

se gli appartamenti risultino effettivamente occupati da persone diverse da quelle sgombrate, quale rapporto contrattuale legghi loro ed i proprietari e se tali contratti siano stati registrati nonostante la nullità *ex lege*;

ove l'edificio mantenga ancora lo stato di pericolo come e chi consenta che esso sia occupato;

ove l'edificio non presenti pericoli perché non siano state reinsediate le famiglie sgomberate;

ove l'edificio debba essere poi abbattuto perché le famiglie sgomberate non abbiano ancora visto loro assegnato un alloggio alternativo, nonostante che ne siano stati costruiti a migliaia;

se può tollerarsi che le famiglie sgomberate restino senz'atetto o ne abbiano finalmente uno e definitivo, mentre i proprietari dell'edificio a via Domenico Fatale 11 speculino sulla emergenza e lucrino il reddito di nuovi contratti locatizi sulle spalle di chi è stato sgomberato, contro il divieto di legge e con il permesso degli amministratori comunali di Pozzuoli;

se la magistratura penale si sia interessata al caso per i suoi risvolti penalmente rilevanti. (4-20047)

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che nel corso dell'anno 1979 su richiesta del Ministero dell'interno la stazione dei carabinieri territorialmente competente assunse informazioni sul signor Adolfo Anselmi, residente a Venere dei Marsi (L'Aquila), onde procedere alla sua nomina a cavaliere, mai più avvenuta — se sia a conoscenza dello stato attuale del relativo fascicolo.

(4-20048)

PAZZAGLIA, POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

con l'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante le disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986) sono state dettate nuove norme in materia di tasse universitarie;

tali norme prevedono un incremento degli oneri a carico degli studenti, introducendo altresì ulteriori casi di dispensa per gli studenti fuori corso che esercitano attività lavorativa;

per la circolare ministeriale del 25 giugno 1986, n. 196 sono da considerarsi lavoratori studenti sia coloro i quali percepiscono redditi da lavoro dipendente continuativo, anche se temporaneo, sia coloro i quali espletano attività lavorative di tipo « autonomo »;

al contrario, una successiva circolare ministeriale, del 4 agosto 1986, « a chiarimento » della precedente, stabilisce che sono da considerarsi lavoratori studenti soltanto coloro i quali svolgono attività « dipendente » —:

se non ritenga opportuno che venga riconosciuto il diritto di usufruire della dispensa dalle tasse, prevista dalla Legge 41/86, anche per i lavoratori studenti che espletano attività lavorative di tipo « autonomo »;

se, infine, non ritiene necessario ed urgente adottare iniziative per risolvere la macroscopica incongruenza derivata dalle due circolari, e reintegrare coloro i quali sono stati ingiustamente discriminati nelle loro più che legittime aspettative, che ben possono configurarsi come diritti acquisiti. (4-20049)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, con riferimento anche alla precedente interrogazione del 18 ottobre 1983, fornita di risposta in data 7 gennaio 1984, quali altri motivi ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Renato Borsetti, nato ad Ancona l'8 dicembre 1919 e residente in Francavilla al Mare (Chieti), atteso che la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti ha sottoposto a visita il sopra nominato in data 5 marzo 1986 ed ha trasmesso il relativo fascicolo alla Direzione generale delle pensioni di guerra in data 31 maggio 1986, con elenco n. 223, posizione n. 231629.

(4-20050)

BERSELLI E FINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia al corrente del fatto che l'ufficio provinciale IVA di Roma competente

anche per la relativa provincia, utilizza un numero esiguo di personale che non riesce a smaltire tutto il lavoro, costringendo così i contribuenti a file lunghissime, alcune volte inutili, perché viene tra l'altro osservato un orario assolutamente inadeguato;

se non ritenga di mettere fine ad una siffatta situazione con la massima rapidità ed urgenza provvedendo a riorganizzare l'ufficio IVA di Roma in maniera adeguata alle esigenze della capitale. (4-20051)

MUSCARDINI, PARIGI, RUBINACCI, BERSELLI, FORNER, ALOI E ALPINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerato che:

nei paesi della CEE si sono registrati nel 1984 30 mila morti e quaranta milioni di feriti per incidenti verificatisi tra le pareti domestiche;

negli USA da quando nel 1983 è stato adottato un sistema nazionale di sorveglianza elettronica incidenti basato sulla raccolta computerizzata di dati denunciati dagli ospedali, si è riscontrata una diminuzione notevolissima nei casi di decessi e di invalidità;

preso atto che in Italia secondo i dati ISTAT a causa di incidenti domestici ogni anno muoiono quattromila persone e vi è un milione di feriti e che tolta la quota addebitabile alla casualità o all'errore di comportamento della vittima rimangono i difetti di costruzione;

considerato ad esempio che per gli apparecchi elettrici e a gas la legge prescrive norme, ma non prescrive l'obbligo del controllo preventivo prima dell'immissione sul mercato —:

se egli intenda prendere provvedimenti in merito adeguando la normativa di controllo sui prodotti immessi alla vendita eventualmente avvalendosi per il reperimento di dati più obiettivamente certi della struttura patrocinata dal CNR che già opera in materia. (4-20052)

SERVELLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è a conoscenza di un esposto presentato al Procuratore della Repubblica di Milano dal baritono Giuseppe Zecchillo, Segretario del Sindacato nazionale artisti lirici e membro della Commissione centrale musicale di codesto Ministero, nel quale denuncia i dirigenti dell'Ente lirico Teatro alla Scala per aver scritturato numerosi cantanti stranieri senza il regolare visto di lavoro, previsto dalla legge 8 febbraio 1979, n. 8.

Premesso che l'interrogante ha più volte affrontato questo problema anche con precedenti interrogazioni;

gli artisti lirici italiani — come più volte rilevato dall'Associazione nazionale artisti lirici primari italiani (A.N.A.L.-P.I.) — sono in agitazione a causa della crisi occupazionale, mentre numerosi artisti stranieri, non certamente più validi dal punto di vista professionale, vengono scritturati talvolta in violazione alle norme vigenti;

per sapere:

se il Ministro abbia disposto, o intenda disporre, misure adeguate ed urgenti per far cessare questo stato di cose in difesa di nostri artisti, siano essi già affermati o giovani di talento, i quali per svolgere la loro attività sono costretti a recarsi all'estero con gravi disagi di diversa natura;

se il Ministro, con riferimento alle ricorrenti violazioni della legge 8 febbraio 1979, n. 8, nonché all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, non ritenga urgente stabilire l'indispensabile coordinamento con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno al fine di determinare le procedure e le modalità di applicazione dell'anzidetta legge e della legge 8 febbraio 1979, n. 8, sia per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo extracomunitari, che per i cittadini degli stati membri della CEE. (4-20053)

SOSPIRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — con riferimento anche a precedenti interrogazioni tutte riguardanti la « sistemazione » delle Facoltà pescaresi della Università degli studi « G. D'Annunzio » —:

1) se sia a conoscenza delle basi sulle quali il prof. Uberto Crescenti, secondo notizie di stampa, pronunciando recentemente il discorso di inaugurazione del nuovo anno accademico, abbia fondato la convinzione secondo cui sarebbe imminente la firma della lettera con la quale il Ministro della pubblica istruzione comunicherebbe il finanziamento di 40 miliardi di lire per l'acquisizione del complesso di proprietà della società I.C.I., ubicati in viale Pindaro, a Pescara;

2) nel caso in cui la citata convinzione derivasse da notizie assunte presso lo stesso Ministero della pubblica istruzione in via informale, come ciò possa avvenire, considerato che la Procura della Repubblica di Pescara ha ancora aperta una istruttoria sulla intera vicenda, anche questa, invece, data giorni addietro ed infondatamente di imminente archiviazione da parte dello stesso prof. Uberto Crescenti. (4-20054)

JOVANNITTI, GIOVAGNOLI SPOSETTI E DI GIOVANNI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

gli operatori sanitari e sociali del presidio pubblico multizonale per la riabilitazione e il recupero degli stati di invalidità e di inabilità psichica e sensoriale, ex Istituto Piccola Opera Charitas, di L'Aquila, alcuni già dipendenti dell'istituto da circa venti anni e, comunque, tutti in servizio alla data del 31 dicembre 1983, con incarico a tempo indeterminato, si trovano in posizione di precariato e rischiano addirittura di essere licenziati, con conseguente chiusura del servizio, dal momento che la legge regionale 9 agosto 1984, n. 58 — con la quale la regione Abruzzo trasformava l'istituto in presidio pubblico multizonale attribuen-

done la gestione alla USL di L'Aquila — aveva previsto l'utilizzazione da parte dell'USL del personale in servizio al 31 dicembre 1983, ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in attesa della applicazione dell'articolo 15 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761;

la predetta Piccola Opera Charitas era stata convenzionata dal 1973 con il Ministero della sanità e dopo il 31 dicembre 1979 con la USL dell'Aquila;

la USL e la regione non hanno applicato l'articolo 15 del DPR n. 761 del 1979 e che nel frattempo è intervenuta la legge 20 maggio 1985, n. 207;

la USL ha respinto, con deliberazione del Comitato di gestione n. 1973 del 15 ottobre 1985, la richiesta del personale di inquadramento nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 207 del 1985, e che la deliberazione è stata impugnata dagli interessati —:

se non ritenga opportuno assumere con urgenza una iniziativa al fine di fornire i chiarimenti necessari per concorrere alla soluzione di una vicenda che coinvolge i dipendenti del presidio multizonale di riabilitazione e insieme la sorte degli handicappati che usufruiscono del servizio e delle loro famiglie;

se non ritenga che gli strumenti previsti dalla legge n. 207 del 1985 siano più agili e corretti per risolvere la grave situazione creatasi. (4-20055)

SOSPIRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'esito avuto dagli esposti inoltrati al pretore di Vercelli in data 6 ottobre 1986, a firma di Roberto Gilardi, Andrea Salutari, Sergio Piccaglia e Alberto Cortopassi; e in data 15 ottobre 1986, a firma di Roberto Gilardi e Andrea Salutari. (4-20056)

GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il laboratorio di analisi dell'ospedale di zona di Ronciglione, della USL VT4, ha sospeso le prestazioni esterne ed ha difficoltà a far fronte alle esigenze interne dell'ospedale per il concomitante congedo straordinario, per maternità, di tre tecnici di laboratorio;

la USL VT4 non ha bandito l'avviso pubblico per effettuare le necessarie sostituzioni perché l'assessorato regionale alla Sanità aveva, in primo tempo, invitato la USL ad attingere ad una graduatoria regionale e in seguito ha bloccato le sostituzioni mettendo in dubbio la possibilità di effettuare assunzioni temporanee di supplenza, a causa di una presunta non chiarezza delle disposizioni di legge, e affermando che avrebbe posto un quesito al Ministero della sanità —:

se vi sia stata una qualche disposizione ministeriale che abbia potuto indurre la regione Lazio a dubitare della facoltà delle USL di effettuare le sostituzioni in caso di congedo straordinario del titolare, per malattia o per maternità, per tutta la durata dell'assenza, come chiaramente disposto dalla legge n. 41 del 1986 e confermato dalla legge n. 910 del 1986;

se non ritiene necessario ed urgente verificare la situazione al fine di impedire la paralisi di un fondamentale servizio sanitario pubblico, come il laboratorio di analisi ospedaliero in questione. (4-20057)

PARLATO E MANNA ANGELO. — *Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che uno dei consiglieri comunali del MSI-destra nazionale di Nola, Paolino Tizzano, ha rivolto il 15 gennaio 1987 interrogazione al sindaco ed all'assessore ai beni culturali di quel comune, relativamente al da tempo deciso ed atteso esproprio dell'area interessata dai reperti archeologici del cosiddetto « anfiteatro laterizio »; si esponeva in detto atto che nel bilancio preventivo comunale per il 1986 ed in quello pluriennale per il triennio 1986-

1988 il progetto n. 7 — quello in oggetto — recava uno stanziamento di 200 milioni di lire per il primo lotto relativo all'inizio dei lavori e di lire 650 milioni per i due anni successivi onde completare il rinvenimento dei resti dell'anfiteatro; già in data 6 ottobre 1986 l'interrogante consigliere comunale aveva avanzato preoccupazioni circa i tentativi di trasformazione dell'area in parola; infatti in data 13 novembre 1986 il sindaco aveva rilasciato, previo l'incredibile parere favorevole di altri organi (UTC, Sovrintendenza archeologica, Commissione edilizia) una concessione per la costruzione di un capannone, pur con prescrizioni speciali ma col veto opposto dal Ministero dei beni culturali che contro il provvedimento 8 luglio 1986 del TAR della Campania che riduceva i vincoli, ha prodotto appello per il riesame da parte del Consiglio di Stato —:

cosa si attenda ancora per l'esproprio dell'intera area e per effettuare i conseguenti lavori archeologici;

per quali motivi nella parte narrativa della concessione si fa riferimento alla richiesta di realizzare strutture metalliche smontabili, mentre nella parte deliberativa della concessione edilizia l'aggettivo « smontabile » è scomparso;

per quali motivi nella parte narrativa della concessione si fa riferimento alla richiesta di realizzare « un deposito di materiali edili » mentre nella parte deliberativa della concessione si fa riferimento al fatto che il capannone è anche destinato alla realizzazione di una linea di produzione tubi rotocompressi;

per quali motivi dinanzi alla cinica insensibilità culturale della concessionaria, il comune di Nola non abbia ancora reperito e posto a disposizione altra area per l'attività industriale e di stoccaggio che la concessionaria stessa vuole realizzare sui reperti archeologici;

per quali motivi il comune di Nola e gli organi centrali e periferici del Ministero si siano arresi e non abbiano posto in essere producenti iniziative volte ad impedire e la barbarie di una installa-

zione industriale al di sopra di reperti di eccezionale interesse ed il saccheggio ambientale che si vuole pervicacemente compiere in danno non solo della memoria storica nolana ma del suo ruolo turistico-culturale, sinora disatteso e, come in questo caso, soffocato. (4-20058)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, della difesa delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il 19 maggio 1986 la *Gazzetta Ufficiale* pubblicava il « Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza » che diveniva automaticamente esecutivo il 18 giugno c.a. Il regolamento contiene tra gli altri i due articoli di seguito trascritti: « Capo III — Riforma e abbattimento. Articolo 227: i quadrupedi non più idonei a continuare il servizio sono trasferiti per deliberazione di una commissione nominata dal comandante dell'Ente da cui il reparto dipende, e composta da tre ufficiali, di cui uno del servizio veterinario; in mancanza dell'ufficiale veterinario, farà parte della commissione il medico veterinario convenzionato. Copia della deliberazione della commissione è trasmessa direttamente al Comando Generale al quale spetta dare l'autorizzazione per la vendita dei quadrupedi. Articolo 228: il ricavato della vendita è versato in Tesoreria a favore dell'Erario. I quadrupedi affetti da morbo o lesione inguaribile, che li renda non più idonei a qualsiasi servizio, su autorizzazione del Comando Generale, sono abbattuti o ceduti gratuitamente, quale materiale di studio, ad una facoltà di medicina veterinaria o ad altri istituti scientifici. »;

il cinismo e la insensibilità verso un voto della Camera che ha impegnato il Governo a far cessare gli esperimenti di vivisezione, la miopia politica, l'ingratitude umana permettono quindi che gli animali ammalati inguaribilmente, anziché essere abbattuti eutanasicamente, possano venire ceduti, dopo lungo e fedele servizio in aiuto dell'uomo, per l'orrenda vivisezione; permettono che il

lungo e fedele servizio degli animali ormai considerati inutili venga ricompensato con la vendita per pochissime lire a chiunque, per un fine che — quale che sia — non interessa minimamente conoscere giacché ingiustificabile in assoluto —:

se sia vero che una associazione antivivisezionista abbia scritto al Presidente del Consiglio Craxi, ai ministri delle finanze e del tesoro Visentini e Gorla, che hanno firmato il decreto, e al Comando della Guardia di finanza, senza ricevere una riga di risposta;

se non ritengano, a ben considerare, che questi due articoli siano indegni di un corpo glorioso quale la G.d.F. e debbano essere abrogati immediatamente giacché a tutti gli animali che per qualsiasi ragione non siano più in grado di svolgere il proprio lavoro deve essere garantito un trattamento umano fino al termine naturale della loro vita o una morte « dolce » in caso di malattia inguaribile;

alla data della risposta al presente atto ispettivo:

1) quanti quadrupedi siano stati venduti, a chi, per quale destinazione successiva e per quali importi;

2) quanti quadrupedi affetti da morbo o lesione inguaribile che non li abbia resi più idonei a qualsiasi servizio, siano stati abbattuti e con quali precisi metodi in ciascun caso e le loro spoglie, caso per caso, dove siano finite;

3) quanti di essi siano stati « ceduti gratuitamente, quale materiale di studio », a quali facoltà di medicina veterinaria, a quali istituti scientifici;

4) come questo agghiacciante « materiale di studio » sia stato effettivamente utilizzato;

5) a quali brillanti e utilissimi risultati scientifici si sia pervenuti grazie alle orribili sevizie alle quali i quadrupedi sono stati sottoposti. (4-20059)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, prima delle scorse elezioni regionali in Sicilia, nel

collegio del sottosegretario alle PT Avelone sono state effettuate circa 300 assunzioni di invalidi civili presso l'amministrazione PT e se queste assunzioni siano state dettate da effettive esigenze o se risultino dettate da motivi clientelari.

(4-20060)

GERMANÀ. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

1) in provincia di Messina sono immatricolati centinaia di migliaia di veicoli, di cui almeno 200.000 (duecentomila) circolanti;

2) che gli automobilisti della città di Messina e della provincia, per versare la tassa di bollo di circolazione presso l'ACI, sono stati costretti a sottoporsi ad interminabili file, presso l'unico sportello esistente e addirittura, soprattutto nei casi riguardanti gli utenti provenienti dalla provincia, ad autentiche veglie notturne; episodi che hanno suscitato la riprovazione degli organi di stampa locale, nonché della cittadinanza;

3) che in tutta la città e l'intera provincia di Messina, che conta 102 comuni, esiste un solo sportello dell'ACI, funzionante per altro solo per mezza giornata, nonostante le pressanti richieste dei responsabili della delegazione di Messina per un potenziamento dell'organico o, in subordine per l'autorizzazione all'apertura di altri sportelli;

4) che a causa di tale disservizio numerosi cittadini sono stati costretti a rinviare il versamento del bollo e pertanto a versare la sopratassa —:

quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per potenziare la sede ACI di Messina e provincia, in modo da consentire un servizio adeguato ed evitare il ripetersi dei sopracitati disagi. (4-20061)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Pretura di Olbia, sin dalla primavera del 1984, è priva di ufficiale giudi-

ziario e tale ufficio è retto da un unico aiutante ufficiale giudiziario il quale, naturalmente, non può riuscire a smaltire l'intero lavoro del suo ufficio;

gran parte delle richieste di pignoramenti, di notifiche, e di esecuzioni anche degli sfratti rimangono ineseguiti perché, oltre al lavoro della Pretura, grava su questo ufficio anche la massima parte delle notifiche civili e soprattutto penali del Tribunale e della Corte d'Appello;

spesso gran parte degli atti vengono resi inevasi e perenti, in quanto il carico potenziale di lavoro relativo alle esecuzioni è di 6 o 7 volte maggiore di quello che risulta eseguito —:

se non ritenga necessario che venga coperto il posto vacante di ufficiale giudiziario, nonché che venga potenziato l'organico;

se non ritenga necessario aumentare anche l'organico dei magistrati, in quanto è previsto ad oggi un solo magistrato, nonostante vi sia un carico di lavoro tale da richiedere la presenza di almeno tre magistrati. (4-20062)

SARLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in quali concreti e obiettivi atti eventualmente commessi dall'insegnante tecnico-pratico di ruolo Zaccaria Mario, in servizio presso l'Istituto tecnico commerciale statale « G. Calò » di Francavilla Fontana (Brindisi), travino fondamento le note:

a) del preside dello stesso Istituto, professore Emilio Camastra, prot. n. 150/Ris. del 7 giugno 1986;

b) del provveditore agli studi di Brindisi, dottor Mario Pagano, prot. n. 16062/C-1 del 14 giugno 1986;

c) del Ministro della pubblica istruzione prot. n. 1939 del 20 giugno 1986 della Dirtecnica Div. IV, prot. n. 771 del 29 luglio 1986 della Dirtecnica Div. V;

con le quali è stato richiesto formalmente il trasferimento d'ufficio dell'insegnante

gnante in questione all'Amministrazione provinciale di appartenenza, con l'obbligo di allontanamento da tutte le Scuole di competenza dell'Amministrazione stessa, in violazione, tra l'altro, dell'articolo 27 della legge n. 816 del 27 dicembre 1985, essendo, l'insegnante Zaccaria, consigliere comunale di Villa Castelli (in cui risiede), un comune che dista 11 chilometri dalla sua sede di servizio;

se allo Zaccaria è stato contestato alcun addebito e con quale preciso atto;

se nei confronti dello stesso sia stato assunto (e nel caso, quale) provvedimento o semplice richiamo scritto, di carattere disciplinare o didattico, regolarmente contestato e notificato;

se, nella eventuale mancanza di motivi validi a determinare il grave provvedimento posto in atto nei confronti dello Zaccaria, per caso, le vere ragioni non siano invece da individuarsi nella richiesta avanzata dallo stesso insegnante (nella sua qualità di membro effettivo per la componente docenti) di invalidazione di alcune delibere del Consiglio di istituto;

se infine, qualora ciò dovesse rispondere al vero, quali provvedimenti si intendano assumere nei confronti di chi si è reso responsabile di una così compromettente e pregiudiziale azione. (4-20063)

PAZZAGLIA E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la normativa vigente, anche se poco conosciuta, prevede che i telegrammi per l'interno debbano essere recapitati nell'arco di 6 ore e quelli internazionali nell'ambito delle 12 ore, pena rimborso della tariffa postale pagata;

l'attuale funzionamento del servizio telegrammi non riesce a rispettare i tempi di cui sopra per cui, se i cittadini chiedessero il rimborso delle tariffe, l'amministrazione postale gestirebbe, con i ri-

tardi cronici dei telegrammi, gratuitamente questo servizio —:

quali iniziative intenda assumere per adeguare le strutture del servizio telegrammi alle moderne tecnologie in modo tale da eliminare gli attuali disservizi ed evitare possibili danni all'erario derivanti dal mancato rispetto dei tempi di recapito dei telegrammi. (4-20064)

PAZZAGLIA E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza delle numerose lamentele degli utenti del servizio di fonodettatura gestito dalla Sip, i quali sono costretti ad estenuanti attese prima di poter dettare telefonicamente un telegramma, e se, ove la società concessionaria non fosse in grado di migliorare e potenziare il servizio, non ritenga opportuno che l'amministrazione P.T. lo gestisca in proprio. (4-20065)

PAZZAGLIA E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che il direttore compartimentale di Cagliari, dott. Monti, non rispetta le norme relative alle funzioni dei dipendenti PT costringendo il personale viaggiante aderente alla CISNAL, circa il 98 per cento dei dipendenti, a scendere in sciopero, con danni economici per gli scioperanti e con gravi disagi per gli utenti del servizio postale — se non ritenga opportuno intervenire per rimuovere le cause dello sciopero che tanti disagi sta provocando in Sardegna. (4-20066)

RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CALDERISI, CORLEONE, STANZANI GHEDINI, TEODORI E TESSARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se rispondono a verità le denunce del signor Luciano De Marchi, portavoce dei fedeli della Chiesa Scientology, che

hanno effettuato un digiuno di protesta, secondo le quali un magistrato di Milano — la dottoressa Guicla Mulliri — avrebbe ordinato nel dicembre scorso la chiusura di tutti i luoghi di culto della stessa chiesa nel corso di una inchiesta giudiziaria per associazione a delinquere, truffa e circonvenzione d'incapace che sarebbe approdata per ora solo all'emissione di comunicazioni giudiziarie;

e poiché, se così fosse, senza per nulla inficiare la regolarità delle inchieste penali in corso, si tratterebbe di un provvedimento gravissimo contrastante con fondamentali principi e norme costituzionali, se non intendono ordinare una immediata inchiesta, nell'ambito delle loro competenze, e assumere iniziative affinché vengano ripristinati i diritti eventualmente violati dei cittadini italiani che si riconoscono in tale culto. (4-20067)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PIRO E FINCATO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del coraggio civile dimostrato dal signor Vincenzo Russo Serdoz, emofiliaco e sieropositivo, nell'intervista al giornalista Umberto Marchesini su *Il Resto del Carlino* di giovedì 5 febbraio 1987;

se risponda a verità che il ministro abbia dichiarato « D'ora in poi l'AIDS è una malattia che chi non se la va a cercare non se la prende », come riportato sullo stesso giornale e come ritiene che si possano conciliare tali dichiarazioni con la volontà di sapere propria dei cittadini come Russo Serdoz che alla domanda « Se per strada o al bar sente una discussione sull'AIDS ? » risponde: « Intervengo e, se serve, dico che sono sieropositivo. L'ho già fatto: dopo qualche perplessità iniziale la gente mi capisce e non ha paura. Ecco perché non credo alle schedature » aggiungendo di avere « speranza che queste ricerche ci portino un vaccino... la vita è sempre bella. Poi finché c'è vita c'è speranza ». (3-03268)

CRUCIANELLI, PETRUCCIOLI, TREBBI ALOARDI, SERAFINI, CRIPPA E CANULLO. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che in data 3 febbraio il Governo degli Stati Uniti a Yucca Flat nel deserto del Nevada a 300 metri di profondità ha fatto esplodere un ordigno nucleare, il primo del 1987;

l'URSS ha più volte annunciato che il primo esperimento nucleare americano del 1987 avrebbe automaticamente posto fine alla moratoria unilaterale sovietica che dura da 547 giorni;

le conseguenze dell'esperimento nucleare americano nel Nevada sono estre-

mamente gravi: rilancia la corsa agli esperimenti nucleari che secondo il *Bullettin atomic scientist* americano sono di 780 esplosioni USA e di 560 sovietiche. Rischia, inoltre, di pregiudicare le stesse possibilità di accordo presenti nell'incontro di Rejkiavich e di aggravare ulteriormente le tensioni internazionali. Infine le esplosioni nucleari sotterranee sono fonti di contaminazione radioattiva come già accaduto nell'aprile 1986, dopo una delle esplosioni sotterranee americane nel Nevada;

la gravità dell'esperimento nel Nevada è scritta con chiarezza anche in un documento dei rappresentanti del partito democratico USA della Camera nel quale si dice: « L'amministrazione Reagan deve rinviare ogni nuovo esperimento a tempo indeterminato ed avviare negoziati con l'URSS per raggiungere un bando simultaneo, reciproco e verificabile degli esperimenti nucleari »;

il coordinamento dei comuni denuclearizzati in rappresentanza di 500 comuni italiani, in un suo documento condanna l'esplosione del Nevada ed individua nella scelta del Governo statunitense gravi rischi per la pace e la distensione —:

se il Governo italiano non intenda esprimere il proprio dissenso dalla scelta americana e quali iniziative intende prendere nelle sedi internazionali perché l'esperimento nucleare del Nevada non acceleri la corsa al riarmo e quali iniziative presso il Governo USA perché firmi il *comprehensive test ban treaty*, contribuendo in tal modo al blocco degli esperimenti nucleari. (3-03269)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

precedenti documenti di sindacato ispettivo presentati sull'argomento rispettivamente in data 25 settembre 1985 e 28 gennaio 1986 non hanno, ad oggi, ricevuto risposta;

a giudizio dell'interrogante il segretario del PLI spinge verso le elezioni anticipate anche per favorire il disegno della DC orientata, soprattutto attraverso il segretario onorevole De Mita, allo scioglimento delle Camere, ricevendo dalla stessa DC garanzie di difesa nella clamorosa vicenda Sgarlata;

in data 3 febbraio 1987 il giornale *Italia Oggi* ha pubblicato un servizio, a firma Giano Accame, sul crack Sgarlata dal quale si evincono connivenze tra l'onorevole Altissimo ed il finanziere d'assalto Luciano Sgarlata già incarcerato in Svizzera; connivenze maturate durante il periodo in cui il parlamentare è stato ministro dell'industria, commercio e artigianato;

la mancata vigilanza dello Stato prima sulla Reno, poi sulla Previdenza sempre della rete di vendita OTC, ha determinato un rastrellamento dei risparmi pari a 300 miliardi la maggior parte dei quali rapinati a oltre 12.000 famiglie di piccoli risparmiatori —:

se al Governo risulti che sia stata presentata denuncia in ordine all'articolo pubblicato sul quotidiano *Italia Oggi* e quali provvedimenti al riguardo abbia preso o intenda prendere. (3-03270)

BALESTRACCI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

già in data 13 marzo 1986 era stata presentata dall'interrogante e da altri due parlamentari un'interrogazione sulla situazione del reparto di cardiocirurgia a Massa (MS);

che nel frattempo le condizioni di illegalità, di arbitrio, di disordine e di inefficienza si sono ulteriormente aggravate;

che nonostante due ordinanze del T.A.R. della Toscana, che ordinavano al Comitato di gestione dell'USL di provvedere, perché la legalità fosse ripristinata, nessun intervento è risultato finora ido-

neo a riportare la struttura pubblica nell'ambito della legalità;

che si è diffusa la notizia di comunicazioni giudiziarie a medici dell'*équipe* Azzolina in relazione ad alcuni interventi chirurgici effettuati —:

se il Ministro della sanità non ritenga necessario ed indilazionabile un suo diretto intervento, viste le incapacità dell'USL e l'indifferenza della regione e, purtroppo, di ogni altro potere pubblico locale, al fine di sanare una situazione intollerabile e tranquillizzare quanti hanno bisogno di ricorrere al reparto citato.

(3-03271)

PIRO, ARTIOLI E FINCATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano le iniziative del ministro per l'organizzazione nelle scuole di una campagna di informazione contro l'AIDS, vista anche la positiva dichiarazione del sottosegretario senatore Covatta, ampiamente riportata dalla stampa, e l'iniziativa assunta dall'Ufficio di Presidenza della VIII Commissione della Camera di richiedere un appropriato intervento nelle scuole di ogni ordine e grado. (3-03272)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

come è composta la commissione tecnico-scientifica per indagare sulla diffusione dell'AIDS e sulle misure necessarie per combatterla;

se è in atto una approfondita e vasta informazione atta a prevenire il diffondersi del contagio e ad evitare dannosi allarmismi. (3-03273)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se sono in atto provvedimenti urgenti correlati a quello di divieto dell'uso di alcuni importanti diserbanti di mais e di riso;

se nella considerazione di un adeguato, quanto necessario piano antinquinamento, insieme alle disposizioni di divieto sono stati indicati anche preparati adeguati sia alle esigenze agricole che alla salubrità dell'ambiente. (3-03274)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

l'opinione del Governo in ordine alle polemiche sulla stampa fra le banche e gli agenti di cambio;

se e come il Governo intende sostenere le responsabili posizioni assunte in merito dalla CONSOB. (3-03275)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali sono i motivi per cui i sottufficiali delle forze armate, dei corpi di polizia e similari, collocati in congedo dal primo gennaio 1979 al 31 dicembre dello stesso anno, per effetto della legge n. 336 sono ancora in attesa della pensione definitiva;

se è vero che, nonostante sia stata risolta ogni questione con la legge 28 febbraio 1986, n. 49, articolo 5, fino ad oggi le pratiche non risultano ancora concluse e le pensioni definitive non ancora concesse;

quali iniziative intende mettere in atto per porre fine in tempo brevissimo, a tale situazione. (3-03276)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza degli effetti collaterali connessi all'impiego delle specialità di medicinali contenenti flunarizina;

se il ministro, in possesso di dati concernenti i gravi effetti dei medicinali a base di flunarizina, intende revocarne l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita in Italia, o se, in caso contrario,

vi siano specifici vantaggi che ne consigliano l'impiego nei soggetti anziani a rischio o affetti da patologie uretro-vascolari. (3-03277)

PROIETTI, MANNINO ANTONINO, ROSSINO, PERNICE, GRADI, RONZANI, RIDI, CANNELONGA e MANCA NICOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'avvio del processo per accertare le cause e le eventuali responsabilità per l'incidente occorso all'aeroporto di Punta Raisi al DC-9 Alitalia nella notte del 22-23 dicembre 1978 nel quale perdettero la vita 108 persone ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica la questione della sicurezza di quell'aeroporto e più in generale di tutti i nostri scali;

i problemi della sicurezza, che rappresentano una condizione fondamentale per il futuro del trasporto aereo, è possibile che siano risolti anche in aeroporti difficili come quello di Punta Raisi a condizione che vengano dotati di strumenti moderni, funzionali ed efficienti e di tutti gli ausili tecnici che possono mettere i piloti in condizione di conoscere tutti gli elementi necessari per manovrare correttamente gli aeromobili nella delicata fase di atterraggio e decollo;

per garantire la sicurezza è necessario, tra l'altro, fare in modo che gli organi dello Stato, preposti al controllo e alla vigilanza sul rispetto delle norme e dei regolamenti da parte di tutti i soggetti preposti al trasporto aereo, assolvano al loro ruolo con rigore ed efficienza;

la stessa efficienza e rapidità di intervento dei mezzi di soccorso in caso di incidente aeronautico non è elemento secondario per garantire la vita delle persone coinvolte;

nella tragica vicenda di « Punta Raisi due » è emerso con chiarezza che i ritardi con i quali giunsero i soccorsi, anche a causa delle inefficienze registra-

tesi nei sistemi previsti, solo per il caso fortunato della presenza nella zona del disastro di altri natanti non furono causa di un bilancio di vittime superiore;

il ministro della protezione civile Zamberletti, rispondendo alle richieste del Procuratore della Repubblica di Palermo ha affermato che qualunque intervento programmato di soccorso ad aerei incidentati in mare, condotto con mezzi nautici in posizione di allarme in porto, non può ritenersi efficiente a causa dei modesti limiti di tempo (5 minuti) entro i quali, secondo parere concorde di tutti gli esperti consultati, bisogna assolutamente intervenire per sperare di ottenere risultati positivi e che lo stesso ministro Zamberletti ha detto che la sottocommissione costituita l'11 luglio 1984, con il preciso incarico di procedere all'esame della situazione dei 18 aeroporti costieri nazionali, ha messo in risalto la difficoltà ad apportare correttivi tali da garantire che l'intervento giunga entro i 5 minuti utili in caso di incidenti e che tali tempi con i mezzi nautici non possono scendere al di sotto dei 25 minuti —;

se non ritenga opportuno promuovere un'iniziativa tendente a fare il punto sullo stato della sicurezza dei nostri scali in generale e dei vari sistemi di intervento e soccorso in caso di incidenti;

quali iniziative intende prendere perché vengano adeguati i livelli di sicurezza dei nostri scali in generale e in particolare di quello di Punta Raisi per il quale risulta accertata la necessità di adottare misure straordinarie;

quali misure intenda adottare per adeguare l'inefficienza dei mezzi di soccorso in caso di incidenti in generale e, in particolare, per quelli che si verificassero in mare. (3-03278)

SEPPIA, LABRIOLA E COLZI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che l'ENI ha già defi-

nito le procedure per la cessione ai privati del gruppo tessile-abbigliamento Lanerossi, definito non strategico ai fini della politica dell'ente pubblico;

considerato che la Lebole-Moda di Arezzo ha raggiunto nell'esercizio 1986 un equilibrio economico di gestione, e si accinge, secondo le dichiarazioni degli amministratori, a realizzare un utile di gestione per il 1987;

considerato che essa occupa un ruolo significativo ed importante nel mercato nazionale ed estero nel settore del made in Italy; che assicura in modo diretto l'occupazione a circa 2.500 dipendenti oltre all'attività economica indotta, in una realtà, come quella di Arezzo, già provata da chiusure di aziende private e che questo rappresenta un elemento strategico nella politica economica del Governo —;

se non ritenga preminente la difesa dei livelli occupazionali e della contemporanea validità economica dello stabilimento rispetto a non chiari obiettivi sul significato di strategico da parte dell'ENI ed alle incerte garanzie per l'occupazione che può offrire un imprenditore privato. (3-03279)

SCAIOLA E ORSINI BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che

il porto di Genova è ormai da mesi travagliato da un durissimo contrasto tra i lavoratori ed il Consorzio che l'amministra; che tali contrasti non sono stati neppure superati dalla firma di un accordo sindacale; che gli utenti del porto, stante l'attuale gravissima situazione hanno deciso di dirottare i loro traffici per altri porti;

i danni all'economia ligure e all'intero sistema portuale italiano sono rilevantissimi e comunque tali da prostrare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

l'economia di una delle maggiori città italiane —:

quali iniziative intendano assumere affinché l'intervento finanziario dello Stato di recente deciso con il decreto-legge n. 873 del 1986, il cui disegno di

legge di conversione è stato approvato nella giornata di mercoledì 4 febbraio dalla Camera dei deputati, raggiunga l'obiettivo di un efficace impiego del denaro pubblico finalizzato al rilancio dell'economia portuale. (3-03280)

* * *

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere —

in relazione ai contrasti interni al Governo e tra i partiti della maggioranza, contrasti resi espliciti da pubbliche dichiarazioni di ministri e di segretari dei nominati partiti;

con riferimento alle evidenti difficoltà attraversate dalla coalizione di Governo, confermate da talune dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio sulla necessità di un « chiarimento »;

registrando la tesi, esposta da autorevoli esponenti della maggioranza e confermata da più di un atteggiamento del Governo, secondo la quale un dibattito parlamentare sarebbe inopportuno perché, rendendo più difficile il « chiarimento », costituirebbe un pericoloso fattore di destabilizzazione, tanto da indurre il Governo a non onorare l'impegno a far svolgere un dibattito sulla situazione politica —;

se non ritenga di dover riferire al Parlamento sulle diverse questioni ricordate:

se non ritenga di dover ricostituire un corretto rapporto con il Parlamento, mostrando di considerarlo come la sede propria della discussione politica, almeno fino a quando riforme variamente annunciate non modifichino le regole costituzionali attualmente vigenti.

(2-01068) « RODOTÀ, BASSANINI, MINERVINI, RIZZO, BALBO CECCARELLI, BARBATO, CODRIGNANI, COLUMBA, FERRARA, LEVI BALDINI, GIOVANNINI, GUERZONI, MANCUSO, MANNUZZU, MASINA, NEBBIA, ONORATO, PISANI, SALATIELLO, VISCO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se la posizione espressa dal ministro della sanità il 4 febbraio 1987 in Parlamento, presso la Commissione igiene e sanità della Camera, (« d'ora in poi l'AIDS è una malattia che chi non se la va a cercare non se la prende ») corrisponde o meno alla posizione e alla politica del Governo.

(2-01069) « RUTELLI, BANDINELLI, BONINO, CALDERISI, CORLEONE, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI ».

MOZIONI

La Camera,

premesso che

1) il ministro dell'ambiente ha concesso una proroga di 20 mesi dell'autorizzazione allo scarico nel mare Adriatico dei fanghi della Montedison di Marghera, senza che alcun fatto nuovo si sia verificato in questi ultimi tempi, eccezion fatta per una tardiva delibera del 21 gennaio 1987 della regione Veneto che individua alla Malcontenta un'area da adibire a discarica a terra dei fanghi;

2) tale delibera non significa assolutamente una soluzione alternativa allo scarico a mare dei fanghi, poiché alla delibera della giunta regionale deve seguire il parere della provincia e quello del comune di Venezia; poi si dovrà, se questi pareri saranno favorevoli sistemare la discarica conformemente al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e contestualmente costruire un tubo lungo 5 chilometri per collegare la discarica allo stabilimento;

3) la popolazione e il consiglio di quartiere della Malcontenta si sono dichiarati contrari alla discarica dei fanghi sul proprio territorio e ciò renderà difficile un parere in tempi rapidi da parte del comune di Venezia e non è detto che tale parere sarà favorevole;

4) la giunta regionale per bocca dell'assessore Fabris afferma che comunque non si sa chi e con quali soldi pagherà la discarica a terra e insiste nel dire che lo scarico a mare dei fanghi non è pericoloso per l'ambiente marino e che quindi non ci sarebbe alcun problema a continuare all'infinito con le proroghe dell'autorizzazione allo scarico a mare (*Nuova Venezia* del 28 gennaio 1987);

preso atto che:

1) in data 3 ottobre 1985 il Senato ha approvato un ordine del giorno

che prevede la sospensione degli scarichi a mare entro giugno 1986;

2) in data 13 dicembre 1985 durante il dibattito alla Camera sul disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'eutrofizzazione, il ministro per l'ecologia *pro-tempore* Zanone accolse un ordine del giorno dell'onorevole Tamino che chiedeva il divieto di ogni scarico di fanghi in mare;

3) più volte il ministro dell'ambiente, onorevole de Lorenzo, ha dichiarato che non avrebbe concesso proroghe allo scarico a mare di fanghi della Montedison di Marghera (ad esempio a Ravenna il 4 settembre 1986 e a Pescara il 21 settembre 1986):

impegna il Governo:

a) a revocare la proroga dello scarico a mare dei fanghi della Montedison;

b) a individuare con la Montedison e la regione Veneto ed il comune di Venezia soluzioni alternative allo scarico a mare che preveda lo stoccaggio provvisorio a terra dei fanghi in aree prossime allo stabilimento avviando un recupero e un riciclaggio dei fanghi stessi, anche attraverso modifiche del ciclo produttivo che portino alla riduzione della qualità di fanghi prodotta e alla eventuale modifica della loro qualità tale da favorire il recupero e il riciclaggio.

(1-00226) « TAMINO, RONCHI, GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RUSSO FRANCO ».

La Camera,

premesso che

1) il ministro dell'ambiente ha concesso una ulteriore proroga, per 20 mesi, alla autorizzazione allo scarico nell'Adriatico dei « fanghi » degli stabilimenti Montedison di Marghera;

2) tale decisione legalizza di fatto un peggioramento della qualità ecologica

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1987

di un mare già sottoposto a molto gravi contaminazioni e inquinamenti;

3) i fanghi industriali di Maghera costituiti da gessi impuri, possono trovare impiego come materiali di riempimento stradale, come è stato messo in evidenza da un importante congresso scientifico te-

nutosi a Miami, in Florida, nel dicembre 1986;

impegna il Governo

a revocare la proroga dello scarico nel mare dei fanghi della Montedison.

(1-00227) « NEBBIA, GIOVANNINI, BASSANINI ».